

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Sabato, 9 maggio 2026**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 maggio 2026, n. 70.

**Valorizzazione della risorsa mare.** (26G00091) Pag. 1

LEGGE 8 maggio 2026, n. 71.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.** (26G00092) Pag. 40

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica**

DECRETO 15 aprile 2026.

**Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2026.** (26A02188) Pag. 46

**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

DECRETO 29 aprile 2026.

**Rideterminazione dei compensi spettanti a C.A.F. e professionisti abilitati.** (26A02232) Pag. 51

DECRETO 29 aprile 2026.

**Modalità di trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.** (26A02237) Pag. 52

DECRETO 8 maggio 2026.

**Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa.** (26A02396) Pag. 83



**Ministero della salute**

DECRETO 28 aprile 2026.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive.** (26A02233) ..... *Pag.* 84

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

DECRETO 17 aprile 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «T.A.L. Trasportatori associati liguri - società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa.** (26A02189) ..... *Pag.* 86

DECRETO 20 aprile 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Eco Casa società cooperativa», in Fasano e nomina del commissario liquidatore.** (26A02191). *Pag.* 87

DECRETO 20 aprile 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Prima Salus Service società cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.** (26A02192). ..... *Pag.* 88

**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**

**Testo del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2026, n. 71, recante: «Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni».** (26A02395) ..... *Pag.* 89

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino rabbico inattivato, «Rabipur».** (26A02110). ..... *Pag.* 145

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dienogest/etinilestradiolo, «Kelsee».** (26A02111). *Pag.* 145

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di frazione flavonoica purificata micronizzata, «Daflon».** (26A02126) ..... *Pag.* 146

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, «Dimetilfumarato Vivanta».** (26A02193). .... *Pag.* 146

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di imipenem e cilastatina, «Imipenem e Cilastatina Noridem».** (26A02194). ..... *Pag.* 148

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone enantato, «Testoviron».** (26A02195). ..... *Pag.* 149

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lenvatinib, «Lenvatinib Sandoz»** (26A02196). ..... *Pag.* 150

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Vivanta».** (26A02197) ..... *Pag.* 152

**Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».** (26A02198). ..... *Pag.* 154

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Topamax»** (26A02199) . *Pag.* 154

**Ministero dell'interno**

**Soppressione della Parrocchia di S. Alberto, in Ponte Nizza** (26A02107) ..... *Pag.* 155

**Soppressione dell'Associazione laicale femminile a scopo di religione Piccole Ancelle del Bambino Gesù, in Genova** (26A02108) ..... *Pag.* 155

**Soppressione della Parrocchia di S. Vitale, in Ravenna** (26A02109) ..... *Pag.* 155

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Rettoria «Eremo di San Vitaliano», in Caserta.** (26A02235). ..... *Pag.* 155



**Ministero dell'istruzione  
e del merito**

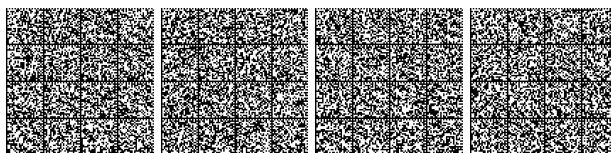
Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. (26A02234) ..... Pag. 155

**Ministero della cultura**

Passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato del manufatto ligneo denominato «Trono Imperiale» (26A02236). ..... Pag. 155

**Regione autonoma Valle d'Aosta**

Sostituzione del liquidatore della «Regisport - realizzazione e gestione impianti sportivi soc. coop. a r.l. in breve Regisport soc. coop. in liquidazione», in Aosta. (26A02211). ..... Pag. 155







# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 maggio 2026, n. 70.

## **Valorizzazione della risorsa mare.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### *Capo I*

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE

#### Art. 1.

##### *Comitato interministeriale per le politiche del mare*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;

b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del sistema portuale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o più Ministri. A tali fini, il concerto può essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.

3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»;

d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono inserite le seguenti: «, dell'università e della ricerca»;

e) al comma 8, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;

f) al comma 9, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «con cadenza biennale».

#### Art. 2.

*Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri,»;

b) al secondo periodo, le parole: «da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».

### *Capo II*

ZONA CONTIGUA E LINEE DI BASE

#### Art. 3.

##### *Istituzione della zona contigua*

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione della zona contigua.

2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

#### Art. 4.

##### *Estensione della zona contigua*

1. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.

2. Se l'estensione della zona contigua può sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua è definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla



ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.

#### Art. 5.

##### *Esercizio dei diritti nella zona contigua*

1. Nella zona contigua l'Italia può esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:

- a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
- b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;

c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.

#### Art. 6.

##### *Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua*

1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

#### Art. 7.

##### *Linee di base*

1. Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema di riferimento ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte, le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, è abrogato.

3. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono affisse a cura delle autorità marittime in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.

### Capo III

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

#### Art. 8.

##### *Ambito di applicazione e finalità*

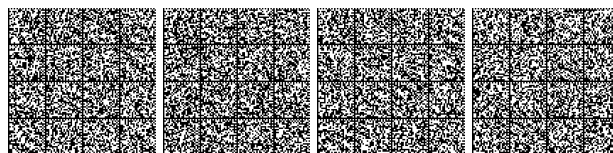
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.

2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. La Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.

5. Il presente capo mira a promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.



## Art. 9.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;

b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;

c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.

## Art. 10.

*Immersione subacquea*

1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli *habitat* naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero

della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.

2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.

4. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), e all'articolo 13 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.

5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche *wireless*, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.

6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

## Art. 11.

*Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea*

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta in tutto il territorio nazionale:

a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;

c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;





c) godimento dei diritti civili e politici;

d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;

e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;

g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013.

3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà in conformità alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalità inerenti al sistema di certificazione delle attività di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.

5. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

#### Art. 12.

##### *Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo*

1. L'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

b) partita IVA;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;

f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;

g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.

3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:

a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;

b) l'orario d'inizio dell'immersione;

c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.

4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre:

a) l'orario di fine dell'immersione;

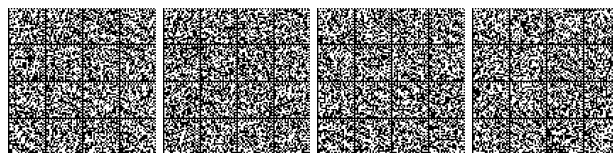
b) la profondità massima raggiunta;

c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata.

5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di sei subacquei per ogni istruttore o guida.

7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore.



8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:

- a*) le generalità del subacqueo;
- b*) il tipo di brevetto posseduto;
- c*) la data dell'immersione;
- d*) la località dell'immersione;
- e*) l'orario di inizio dell'immersione;
- f*) l'orario di fine dell'immersione;
- g*) il tipo di autorespiratore impiegato;
- h*) la miscela respiratoria utilizzata;
- i*) la profondità massima programmata;
- l*) la profondità massima raggiunta;
- m*) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;
- n*) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;
- o*) la firma del soggetto di cui alla lettera *n*).

9. Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.

10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.

11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4.

### Art. 13.

#### *Organizzazioni senza scopo di lucro*

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a*) atto costitutivo registrato e statuto;
- b*) codice fiscale;
- c*) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d*) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

*e*) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;

*f*) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;

*g*) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 12.

### Art. 14.

#### *Zone di interesse turistico subacqueo*

1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori, sono individuate, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri:

*a*) «sicurezza»: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilità subacquea, la profondità delle acque e la disponibilità di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio;

*b*) «rilevanza paesaggistica e faunistica»: presenza di *habitat* marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque marine delle isole minori;

*c*) «rilevanza archeologica»: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo;

*d*) «rilevanza culturale»: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso.

2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.



3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.

4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.

5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.

#### Art. 15.

##### *Sanzioni*

1. L'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000.

2. L'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000.

3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospensione dell'attività fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli articoli 11 e 12, l'autorità competente è individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazio-

ni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.

#### Capo IV

##### NAVIGAZIONE DA DIPORTO

#### Art. 16.

*Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*

1. Al fine di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza, al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto è concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2»;

2) al comma 3, dopo le parole: «di un Paese terzo», sono inserite le seguenti: «ferma restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee,» e le parole: «una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonché l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera»;





3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attività non commerciale»;

b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unità, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicità è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;

c) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unità, sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;

d) dopo l'articolo 26-bis è inserito il seguente:

«Art. 26-ter (Prevenzione dei danni ambientali). — 1. Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale»;

e) all'articolo 31:

1) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unità, abilita l'unità da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rilasciato previo pa-

gamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2-bis. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma»;

2) al comma 5, dopo le parole: «che abbia un contratto di lavoro» sono inserite le seguenti: «o di collaborazione»;

f) nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 39-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 39-ter (Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere). — 1. I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneità di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è presentata all'autorità marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla località di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.

3. L'autorità marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonché le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità di cui al comma 2, che, se più severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero.

5. Il titolo estero è restituito in ogni caso al richiedente»;

g) all'articolo 40:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente»;



2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all'autorità competente dei dati del locatario o del conducente»;

h) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con l'unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta»;

i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Locazione con prescrizione di comandante). — 1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione»;

l) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «per un determinato periodo» sono inserite le seguenti: «di tempo o per un itinerario concordato»;

m) all'articolo 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana»;

n) all'articolo 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto»;

o) all'articolo 49-bis:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le unità di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza»;

2) al comma 3, dopo le parole: «in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto» sono inserite le seguenti: «o del contrassegno previsto al comma 1-bis»;

p) all'articolo 49-septies, comma 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale»;

q) all'articolo 49-octies:

1) al comma 1, dopo le parole: «conseguimento delle patenti nautiche» sono aggiunte le seguenti: «soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno»;

2) al comma 3, dopo le parole: «assenza dello scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche»;

r) all'articolo 49-nonies, comma 10, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio»;

s) all'articolo 53-quinquies, comma 1, lettera e), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, e all'articolo 55-bis»;

t) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3»;

u) all'articolo 58, comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e dopo la parola: «prescritta» sono inserite le seguenti: «all'UCON».

## Art. 17.

### Archivio telematico centrale delle unità da diporto

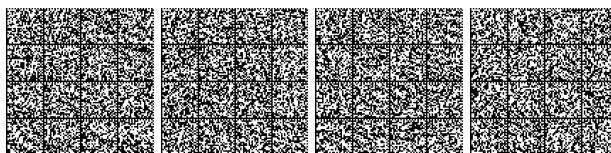
1. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».

## Art. 18.

### Passaggi di proprietà di beni mobili registrati

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «che sono tenuti a rilasciarla» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina





della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione».

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le sessioni dell'esame di idoneità di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome:

a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;

b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.

3-bis. Le modalità e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

#### Art. 19.

*Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima*

1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe».

#### Art. 20.

*Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti*

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, né determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di *habitat* marini sensibili o protetti, inclusi gli *habitat* di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di *Posidonia oceanica*.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati *habitat* marini sensibili o protetti:

a) gli *habitat* di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

b) gli *habitat* essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175;

c) gli *habitat* marini caratterizzati da elevata vulnerabilità fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.

### Capo V

#### NAVIGAZIONE MARITTIMA E CANTIERISTICA

#### Art. 21.

##### *Modifiche al codice della navigazione*

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al primo comma, le parole: «o comunitari» sono sostituite dalle seguenti:

«di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo»;

b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119»;

c) dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

«Art. 122-bis (*Modalità delle annotazioni*). — Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardano i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono



effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge»;

d) dopo l'articolo 146 è inserito il seguente:

«Art. 146-bis (*Documenti per l'iscrizione*). — Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:

a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;

b) il certificato di stazza.

Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;

b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;

c) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;

d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.

Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).

Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.

L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140»;

e) dopo l'articolo 152 è inserito il seguente:

«Art. 152-bis (*Iscrizione provvisoria*). — Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

a) copia del titolo di proprietà;

b) copia del passavanti provvisorio;

c) copia del certificato di stazza;

d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché l'originale o la copia autentica del

certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.

La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione»;

f) all'articolo 156:

1) al comma 5, primo periodo, le parole: «banca a garanzia di eventuali diritti non trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale»;

2) al comma 6, dopo le parole: «previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

3) al comma 8, dopo le parole: «qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato» sono inserite le seguenti: «non appartenente all'Unione europea»;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione è data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto»;

g) all'articolo 169, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto»;

h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti:

«Art. 169-bis (*Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo*). — Fermi restando gli standard definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tec-



niche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:

a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;

b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice;

c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;

d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice;

f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice;

g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008;

l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;

m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

n) i registri relativi all'uso di *scrubber* previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente.

Art. 169-ter (*Requisiti e specifiche*). — Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento, della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonché dei *software* e degli *hardware* per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono

approvati con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 169-quater (*Norme fiscali*). — Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-bis, in formato digitale, si provvede secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014.

Art. 169-quinquies (*Strumenti di pagamento*). — Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

i) all'articolo 174, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico»;

l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - *Global Maritime Distress and Safety System*), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese»;

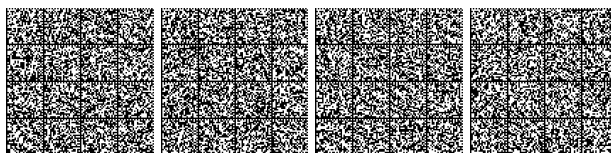
m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana.

Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.

Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»;

n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante» e, al sesto comma, dopo le parole: «Il comandante di una nave diretta in un porto estero,» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante»;





o) all'articolo 569, secondo comma:

1) alla lettera d), dopo le parole: «l'importo» sono inserite le seguenti: «e la valuta»;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo»;

p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo l'articolo 577 è aggiunto il seguente:

«Art. 577-bis (*Consolidamento dell'ipoteca*). — In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia».

2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quelli del personale operante nella navigazione marittima, all'articolo 4, primo comma, numero 1), della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per quanto riguarda la vista, tale requisito è esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114».

#### Art. 22.

*Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328*

1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.

2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione:

a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge;

b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della presente legge;

c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 21, comma 1, lettera m), della presente legge.

#### Art. 23.

##### *Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo*

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107:

1) al comma 1, le parole: «conforme al modello riportato nell'allegato 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

2) al comma 2, le parole: «all'allegato n. 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

b) all'articolo 176:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».

2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy»;





2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo 11 è competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione»;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;

d) all'articolo 10, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo»;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;

2) al comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;

3) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza»;

f) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

#### Art. 24.

##### *Sostegno alla cantieristica regionale*

1. Le regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri e contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.

#### Capo VI

MISURE IN MATERIA SCOLASTICA, SANITARIA, CULTURALE,  
DI RICERCA, DI PESCA E DI AMBIENTE

#### Art. 25.

##### *Isole minori*

1. Nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva la possibilità per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'am-



b) dopo le parole: «sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'università e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale».

#### Art. 26.

##### *Servizio di rifornimento idrico*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis (*Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia*). — 1. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia è svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378»;

b) all'articolo 111, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettività e, in ordine al servizio reso con le modalità di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

#### Art. 27.

##### *Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale*

1. All'articolo 143, comma 4, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gravemente compromesse o degradate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

#### Art. 28.

##### *Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse*

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e del turismo,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro dell'università e della ricerca,»;

#### Art. 29.

##### *Attività di ricerca e supporto tecnico scientifico degli enti pubblici di ricerca*

1. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.

2. Gli enti pubblici di ricerca nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statutarie, attività di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui alla presente legge, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dalla presente legge. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

#### Art. 30.

##### *Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione*

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo



pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtù del pertinente regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma è concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorità marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 31.

##### *Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca*

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 32.

##### *Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di pesca*

1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da

pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 è sostituito dal seguente:

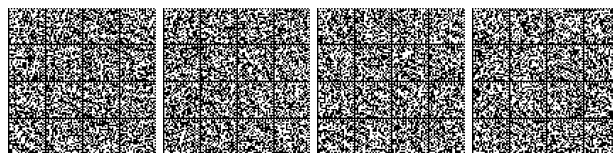
«2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa».

#### Art. 33.

##### *Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette*

1. All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

2. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee di cui al comma 339 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.





## Art. 34.

*Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

*Capo VII*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 35.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## Art. 36.

*Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le parole: «i diritti sovrani» sono sostituite dalle seguenti: «i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti».

## Art. 37.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



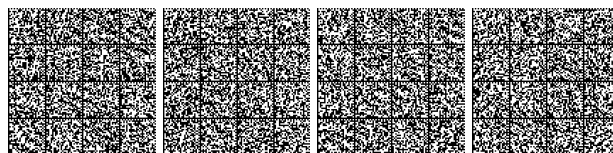
## ALLEGATO I

(Articolo 7, comma 1)

| PUNTI<br>(NUMERI) | TIPO LINEA            | ITALIA CONTINENTALE       |               |                       |               |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                   |                       | COORDINATE 1° VERTICE     |               | COORDINATE 2° VERTICE |               |
|                   |                       | DMS.d Lat                 | DMS.d Lon     | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     |
| 0 e 1             | linea di base normale | Confine Italia - Slovenia |               | 45°36'20.3"N          | 013°43'08.9"E |
| 1 e 2             | linea di base diritta | 45°36'20.3"N              | 013°43'08.9"E | 45°43'17.8"N          | 013°34'17.7"E |
| 2 e 3             | linea di base diritta | 45°43'17.8"N              | 013°34'17.7"E | 45°39'21.6"N          | 013°26'18.7"E |
| 3 e 4             | linea di base diritta | 45°39'21.6"N              | 013°26'18.7"E | 45°38'07.4"N          | 013°05'49.9"E |
| 4 e 5             | linea di base normale | 45°38'07.4"N              | 013°05'49.9"E | 45°28'41.1"N          | 012°35'01.3"E |
| 5 e 6             | linea di base diritta | 45°28'41.1"N              | 012°35'01.3"E | 44°57'51.8"N          | 012°33'06.4"E |
| 6 e 7             | linea di base normale | 44°57'51.8"N              | 012°33'06.4"E | 44°47'54.6"N          | 012°24'29.5"E |
| 7 e 8             | linea di base diritta | 44°47'54.6"N              | 012°24'29.5"E | 44°34'58.7"N          | 012°16'57.7"E |
| 8 e 9             | linea di base normale | 44°34'58.7"N              | 012°16'57.7"E | 42°10'48.5"N          | 014°42'43.7"E |
| 9 e 10            | linea di base diritta | 42°10'48.5"N              | 014°42'43.7"E | 42°00'23.0"N          | 015°00'17.0"E |
| 10 e 11           | linea di base diritta | 42°00'23.0"N              | 015°00'17.0"E | 42°08'18.7"N          | 015°30'35.7"E |
| 11 e 12           | linea di base normale | 42°08'18.7"N              | 015°30'35.7"E | 42°08'19.5"N          | 015°31'25.3"E |
| 12 e 13           | linea di base diritta | 42°08'19.5"N              | 015°31'25.3"E | 42°07'39.5"N          | 015°31'03.6"E |
| 13 e 14           | linea di base diritta | 42°07'39.5"N              | 015°31'03.6"E | 41°56'48.0"N          | 015°59'28.5"E |
| 14 e 15           | linea di base normale | 41°56'48.0"N              | 015°59'28.5"E | 41°54'30.0"N          | 016°09'12.0"E |
| 15 e 16           | linea di base diritta | 41°54'30.0"N              | 016°09'12.0"E | 41°53'26.8"N          | 016°10'58.9"E |
| 16 e 17           | linea di base normale | 41°53'26.8"N              | 016°10'58.9"E | 41°53'18.1"N          | 016°11'08.4"E |
| 17 e 18           | linea di base diritta | 41°53'18.1"N              | 016°11'08.4"E | 41°49'36.5"N          | 016°12'04.4"E |
| 18 e 19           | linea di base diritta | 41°49'36.5"N              | 016°12'04.4"E | 41°48'55.5"N          | 016°12'05.5"E |
| 19 e 20           | linea di base diritta | 41°48'55.5"N              | 016°12'05.5"E | 41°47'31.7"N          | 016°11'44.5"E |
| 20 e 21           | linea di base diritta | 41°47'31.7"N              | 016°11'44.5"E | 41°46'57.0"N          | 016°11'34.2"E |
| 21 e 22           | linea di base diritta | 41°46'57.0"N              | 016°11'34.2"E | 41°20'01.3"N          | 016°17'42.4"E |
| 22 e 23           | linea di base normale | 41°20'01.3"N              | 016°17'42.4"E | 40°42'57.2"N          | 017°48'01.5"E |
| 23 e 24           | linea di base diritta | 40°42'57.2"N              | 017°48'01.5"E | 40°41'10.2"N          | 017°56'08.3"E |
| 24 e 25           | linea di base diritta | 40°41'10.2"N              | 017°56'08.3"E | 40°39'47.3"N          | 017°59'47.5"E |
| 25 e 26           | linea di base diritta | 40°39'47.3"N              | 017°59'47.5"E | 40°39'18.2"N          | 018°00'11.7"E |
| 26 e 27           | linea di base diritta | 40°39'18.2"N              | 018°00'11.7"E | 40°38'29.8"N          | 018°01'22.6"E |
| 27 e 28           | linea di base diritta | 40°38'29.8"N              | 018°01'22.6"E | 40°27'46.8"N          | 018°12'41.8"E |
| 28 e 29           | linea di base normale | 40°27'46.8"N              | 018°12'41.8"E | 40°17'20.4"N          | 018°25'41.5"E |
| 29 e 30           | linea di base diritta | 40°17'20.4"N              | 018°25'41.5"E | 40°17'10.1"N          | 018°25'48.3"E |
| 30 e 31           | linea di base diritta | 40°17'10.1"N              | 018°25'48.3"E | 40°17'03.3"N          | 018°25'52.9"E |
| 31 e 32           | linea di base diritta | 40°17'03.3"N              | 018°25'52.9"E | 40°16'09.0"N          | 018°26'27.7"E |
| 32 e 33           | linea di base diritta | 40°16'09.0"N              | 018°26'27.7"E | 40°08'06.6"N          | 018°31'01.2"E |
| 33 e 34           | linea di base normale | 40°08'06.6"N              | 018°31'01.2"E | 40°08'05.3"N          | 018°31'01.6"E |
| 34 e 35           | linea di base diritta | 40°08'05.3"N              | 018°31'01.6"E | 40°06'26.1"N          | 018°31'13.8"E |
| 35 e 36           | linea di base diritta | 40°06'26.1"N              | 018°31'13.8"E | 39°49'03.1"N          | 018°23'27.4"E |
| 36 e 37           | linea di base normale | 39°49'03.1"N              | 018°23'27.4"E | 39°47'35.7"N          | 018°22'01.2"E |
| 37 e 38           | linea di base diritta | 39°47'35.7"N              | 018°22'01.2"E | 39°24'00.9"N          | 017°09'25.8"E |
| 38 e 39           | linea di base diritta | 39°24'00.9"N              | 017°09'25.8"E | 39°12'18.2"N          | 017°08'50.9"E |
| 39 e 40           | linea di base diritta | 39°12'18.2"N              | 017°08'50.9"E | 39°01'42.9"N          | 017°12'22.8"E |
| 40 e 41           | linea di base normale | 39°01'42.9"N              | 017°12'22.8"E | 39°01'19.4"N          | 017°12'15.1"E |
| 41 e 42           | linea di base diritta | 39°01'19.4"N              | 017°12'15.1"E | 38°57'25.0"N          | 017°10'18.3"E |
| 42 e 43           | linea di base normale | 38°57'25.0"N              | 017°10'18.3"E | 38°53'33.3"N          | 017°05'38.8"E |
| 43 e 44           | linea di base diritta | 38°53'33.3"N              | 017°05'38.8"E | 38°25'32.7"N          | 016°34'13.2"E |
| 44 e 45           | linea di base normale | 38°25'32.7"N              | 016°34'13.2"E | 38°20'40.7"N          | 016°28'27.2"E |
| 45 e 46           | linea di base diritta | 38°20'40.7"N              | 016°28'27.2"E | 37°56'49.7"N          | 016°05'16.9"E |
| 46 e 47           | linea di base normale | 37°56'49.7"N              | 016°05'16.9"E | 38°15'26.2"N          | 015°42'52.2"E |
| 47 e 48           | linea di base diritta | 38°15'26.2"N              | 015°42'52.2"E | 38°37'10.6"N          | 015°49'24.2"E |



| PUNTI<br>(NUMERI) | TIPO LINEA            | ITALIA CONTINENTALE   |               |                       |               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                   |                       | COORDINATE 1° VERTICE |               | COORDINATE 2° VERTICE |               |
|                   |                       | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     |
| 48 e 49           | linea di base diritta | 38°37'10.6"N          | 015°49'24.2"E | 38°37'21.4"N          | 015°49'31.8"E |
| 49 e 50           | linea di base diritta | 38°37'21.4"N          | 015°49'31.8"E | 38°37'24.2"N          | 015°49'34.9"E |
| 50 e 51           | linea di base normale | 38°37'24.2"N          | 015°49'34.9"E | 38°42'53.3"N          | 015°58'18.4"E |
| 51 e 52           | linea di base diritta | 38°42'53.3"N          | 015°58'18.4"E | 39°01'52.4"N          | 016°05'56.0"E |
| 52 e 53           | linea di base normale | 39°01'52.4"N          | 016°05'56.0"E | 39°49'13.7"N          | 015°46'39.4"E |
| 53 e 54           | linea di base diritta | 39°49'13.7"N          | 015°46'39.4"E | 39°59'26.3"N          | 015°25'06.6"E |
| 54 e 55           | linea di base diritta | 39°59'26.3"N          | 015°25'06.6"E | 39°59'45.8"N          | 015°21'36.9"E |
| 55 e 56           | linea di base diritta | 39°59'45.8"N          | 015°21'36.9"E | 40°01'20.6"N          | 015°16'15.4"E |
| 56 e 57           | linea di base diritta | 40°01'20.6"N          | 015°16'15.4"E | 40°10'31.6"N          | 015°01'37.9"E |
| 57 e 58           | linea di base diritta | 40°10'31.6"N          | 015°01'37.9"E | 40°13'43.4"N          | 014°56'14.1"E |
| 58 e 59           | linea di base normale | 40°13'43.4"N          | 014°56'14.1"E | 40°14'35.3"N          | 014°54'31.8"E |
| 59 e 60           | linea di base diritta | 40°14'35.3"N          | 014°54'31.8"E | 40°15'02.7"N          | 014°54'00.3"E |
| 60 e 61           | linea di base diritta | 40°15'02.7"N          | 014°54'00.3"E | 40°32'09.9"N          | 014°11'48.7"E |
| 61 e 62           | linea di base diritta | 40°32'09.9"N          | 014°11'48.7"E | 40°41'32.0"N          | 013°53'34.7"E |
| 62 e 63           | linea di base diritta | 40°41'32.0"N          | 013°53'34.7"E | 40°47'06.5"N          | 013°24'30.0"E |
| 63 e 64           | linea di base diritta | 40°47'06.5"N          | 013°24'30.0"E | 40°50'23.8"N          | 013°06'09.7"E |
| 64 e 65           | linea di base diritta | 40°50'23.8"N          | 013°06'09.7"E | 40°52'37.6"N          | 012°57'07.4"E |
| 65 e 66           | linea di base diritta | 40°52'37.6"N          | 012°57'07.4"E | 40°55'12.3"N          | 012°50'30.7"E |
| 66 e 67           | linea di base diritta | 40°55'12.3"N          | 012°50'30.7"E | 40°56'54.1"N          | 012°50'55.8"E |
| 67 e 68           | linea di base diritta | 40°56'54.1"N          | 012°50'55.8"E | 41°26'50.6"N          | 012°37'04.3"E |
| 68 e 69           | linea di base normale | 41°26'50.6"N          | 012°37'04.3"E | 41°44'40.0"N          | 012°13'21.0"E |
| 69 e 70           | linea di base diritta | 41°44'40.0"N          | 012°13'21.0"E | 42°01'45.3"N          | 011°50'07.4"E |
| 70 e 71           | linea di base normale | 42°01'45.3"N          | 011°50'07.4"E | 42°05'19.8"N          | 011°47'13.4"E |
| 71 e 72           | linea di base diritta | 42°05'19.8"N          | 011°47'13.4"E | 42°14'15.6"N          | 011°06'33.3"E |
| 72 e 73           | linea di base diritta | 42°14'15.6"N          | 011°06'33.3"E | 42°14'19.4"N          | 011°06'12.2"E |
| 73 e 74           | linea di base diritta | 42°14'19.4"N          | 011°06'12.2"E | 42°18'59.8"N          | 010°55'11.4"E |
| 74 e 75           | linea di base diritta | 42°18'59.8"N          | 010°55'11.4"E | 42°18'48.7"N          | 010°19'00.6"E |
| 75 e 76           | linea di base diritta | 42°18'48.7"N          | 010°19'00.6"E | 42°18'51.0"N          | 010°18'17.8"E |
| 76 e 77           | linea di base diritta | 42°18'51.0"N          | 010°18'17.8"E | 42°18'56.9"N          | 010°17'49.7"E |
| 77 e 78           | linea di base diritta | 42°18'56.9"N          | 010°17'49.7"E | 42°21'30.0"N          | 010°03'50.0"E |
| 78 e 79           | linea di base diritta | 42°21'30.0"N          | 010°03'50.0"E | 42°34'52.7"N          | 010°02'44.3"E |
| 79 e 80           | linea di base normale | 42°34'52.7"N          | 010°02'44.3"E | 42°35'08.7"N          | 010°02'46.5"E |
| 80 e 81           | linea di base diritta | 42°35'08.7"N          | 010°02'46.5"E | 42°45'58.6"N          | 010°06'09.1"E |
| 81 e 82           | linea di base diritta | 42°45'58.6"N          | 010°06'09.1"E | 43°00'24.9"N          | 009°48'04.5"E |
| 82 e 83           | linea di base normale | 43°00'24.9"N          | 009°48'04.5"E | 43°01'25.0"N          | 009°47'28.9"E |
| 83 e 84           | linea di base diritta | 43°01'25.0"N          | 009°47'28.9"E | 43°03'14.6"N          | 009°47'59.2"E |
| 84 e 85           | linea di base diritta | 43°03'14.6"N          | 009°47'59.2"E | 43°25'43.0"N          | 009°53'17.7"E |
| 85 e 86           | linea di base normale | 43°25'43.0"N          | 009°53'17.7"E | 43°26'10.5"N          | 009°53'33.6"E |
| 86 e 87           | linea di base diritta | 43°26'10.5"N          | 009°53'33.6"E | 43°35'29.3"N          | 010°12'40.5"E |
| 87 e 88           | linea di base diritta | 43°35'29.3"N          | 010°12'40.5"E | 43°40'37.9"N          | 010°16'06.8"E |
| 88 e 89           | linea di base diritta | 43°40'37.9"N          | 010°16'06.8"E | 44°01'36.0"N          | 010°02'30.0"E |
| 89 e 90           | linea di base diritta | 44°01'36.0"N          | 010°02'30.0"E | 44°01'23.9"N          | 009°51'03.6"E |
| 90 e 91           | linea di base diritta | 44°01'23.9"N          | 009°51'03.6"E | 44°08'02.8"N          | 009°37'59.8"E |
| 91 e 92           | linea di base diritta | 44°08'02.8"N          | 009°37'59.8"E | 44°15'07.0"N          | 009°24'12.5"E |
| 92 e 93           | linea di base diritta | 44°15'07.0"N          | 009°24'12.5"E | 44°17'54.7"N          | 009°13'08.1"E |
| 93 e 94           | linea di base normale | 44°17'54.7"N          | 009°13'08.1"E | 44°19'21.0"N          | 009°08'42.2"E |
| 94 e 95           | linea di base diritta | 44°19'21.0"N          | 009°08'42.2"E | 44°23'19.1"N          | 008°56'17.2"E |
| 95 e 96           | linea di base diritta | 44°23'19.1"N          | 008°56'17.2"E | 44°23'31.9"N          | 008°40'36.6"E |





| ITALIA CONTINENTALE |                       |                       |               |                          |               |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| PUNTI<br>(NUMERI)   | TIPO LINEA            | COORDINATE 1° VERTICE |               | COORDINATE 2° VERTICE    |               |
|                     |                       | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     | DMS.d Lat                | DMS.d Lon     |
| 96 e 97             | linea di base diritta | 44°23'31.9"N          | 008°40'36.6"E | 44°20'45.8"N             | 008°33'52.2"E |
| 97 e 98             | linea di base diritta | 44°20'45.8"N          | 008°33'52.2"E | 44°15'30.0"N             | 008°27'22.4"E |
| 98 e 99             | linea di base diritta | 44°15'30.0"N          | 008°27'22.4"E | 44°14'03.0"N             | 008°26'45.4"E |
| 99 e 100            | linea di base diritta | 44°14'03.0"N          | 008°26'45.4"E | 44°11'45.1"N             | 008°25'31.0"E |
| 100 e 101           | linea di base normale | 44°11'45.1"N          | 008°25'31.0"E | 44°11'33.1"N             | 008°25'19.8"E |
| 101 e 102           | linea di base diritta | 44°11'33.1"N          | 008°25'19.8"E | 44°01'30.8"N             | 008°13'46.2"E |
| 102 e 103           | linea di base diritta | 44°01'30.8"N          | 008°13'46.2"E | 43°57'17.0"N             | 008°10'25.5"E |
| 103 e 104           | linea di base diritta | 43°57'17.0"N          | 008°10'25.5"E | 43°53'51.5"N             | 008°04'58.0"E |
| 104 e 105           | linea di base normale | 43°53'51.5"N          | 008°04'58.0"E | 43°48'57.9"N             | 007°49'50.3"E |
| 105 e 106           | linea di base diritta | 43°48'57.9"N          | 007°49'50.3"E | 43°46'32.8"N             | 007°40'22.0"E |
| 106 e 107           | linea di base diritta | 43°46'32.8"N          | 007°40'22.0"E | 43°46'47.2"N             | 007°33'21.0"E |
| 107 e 108           | linea di base normale | 43°46'47.2"N          | 007°33'21.0"E | Confine Italia - Francia |               |
| SICILIA             |                       |                       |               |                          |               |
| PUNTI<br>(NUMERI)   | TIPO LINEA            | COORDINATE 1° VERTICE |               | COORDINATE 2° VERTICE    |               |
|                     |                       | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     | DMS.d Lat                | DMS.d Lon     |
| 108 e 109           | linea di base diritta | 37°51'05.9"N          | 015°18'19.3"E | 37°42'30.8"N             | 015°13'09.0"E |
| 109 e 110           | linea di base normale | 37°42'30.8"N          | 015°13'09.0"E | 37°34'33.0"N             | 015°10'34.9"E |
| 110 e 111           | linea di base diritta | 37°34'33.0"N          | 015°10'34.9"E | 37°14'34.6"N             | 015°15'28.7"E |
| 111 e 112           | linea di base diritta | 37°14'34.6"N          | 015°15'28.7"E | 37°06'24.4"N             | 015°17'44.1"E |
| 112 e 113           | linea di base normale | 37°06'24.4"N          | 015°17'44.1"E | 37°04'55.1"N             | 015°18'04.5"E |
| 113 e 114           | linea di base diritta | 37°04'55.1"N          | 015°18'04.5"E | 37°02'08.1"N             | 015°18'56.7"E |
| 114 e 115           | linea di base normale | 37°02'08.1"N          | 015°18'56.7"E | 37°00'07.1"N             | 015°20'11.2"E |
| 115 e 116           | linea di base diritta | 37°00'07.1"N          | 015°20'11.2"E | 36°41'07.0"N             | 015°09'08.3"E |
| 116 e 117           | linea di base diritta | 36°41'07.0"N          | 015°09'08.3"E | 36°40'03.5"N             | 015°07'57.3"E |
| 117 e 118           | linea di base normale | 36°40'03.5"N          | 015°07'57.3"E | 36°40'00.2"N             | 015°07'47.2"E |
| 118 e 119           | linea di base diritta | 36°40'00.2"N          | 015°07'47.2"E | 36°38'39.6"N             | 015°04'40.0"E |
| 119 e 120           | linea di base diritta | 36°38'39.6"N          | 015°04'40.0"E | 36°43'02.5"N             | 014°42'05.7"E |
| 120 e 121           | linea di base diritta | 36°43'02.5"N          | 014°42'05.7"E | 36°47'11.4"N             | 014°29'35.2"E |
| 121 e 122           | linea di base diritta | 36°47'11.4"N          | 014°29'35.2"E | 37°06'05.9"N             | 013°52'33.2"E |
| 122 e 123           | linea di base diritta | 37°06'05.9"N          | 013°52'33.2"E | 37°08'58.1"N             | 013°44'59.1"E |
| 123 e 124           | linea di base diritta | 37°08'58.1"N          | 013°44'59.1"E | 37°11'23.6"N             | 013°39'24.2"E |
| 124 e 125           | linea di base diritta | 37°11'23.6"N          | 013°39'24.2"E | 37°17'35.5"N             | 013°26'51.4"E |
| 125 e 126           | linea di base normale | 37°17'35.5"N          | 013°26'51.4"E | 37°21'48.7"N             | 013°19'16.4"E |
| 126 e 127           | linea di base diritta | 37°21'48.7"N          | 013°19'16.4"E | 37°29'42.8"N             | 013°01'13.0"E |
| 127 e 128           | linea di base diritta | 37°29'42.8"N          | 013°01'13.0"E | 37°33'35.7"N             | 012°40'22.6"E |
| 128 e 129           | linea di base diritta | 37°33'35.7"N          | 012°40'22.6"E | 37°33'56.6"N             | 012°39'43.0"E |
| 129 e 130           | linea di base diritta | 37°33'56.6"N          | 012°39'43.0"E | 37°39'39.3"N             | 012°31'14.3"E |
| 130 e 131           | linea di base normale | 37°39'39.3"N          | 012°31'14.3"E | 37°48'07.5"N             | 012°25'27.0"E |
| 131 e 132           | linea di base diritta | 37°48'07.5"N          | 012°25'27.0"E | 37°57'09.2"N             | 012°03'20.3"E |
| 132 e 133           | linea di base diritta | 37°57'09.2"N          | 012°03'20.3"E | 37°57'30.2"N             | 012°02'31.9"E |
| 133 e 134           | linea di base normale | 37°57'30.2"N          | 012°02'31.9"E | 37°59'34.9"N             | 012°01'49.4"E |
| 134 e 135           | linea di base diritta | 37°59'34.9"N          | 012°01'49.4"E | 38°01'14.5"N             | 012°20'05.0"E |
| 135 e 136           | linea di base diritta | 38°01'14.5"N          | 012°20'05.0"E | 38°02'36.2"N             | 012°26'19.1"E |
| 136 e 137           | linea di base diritta | 38°02'36.2"N          | 012°26'19.1"E | 38°03'52.7"N             | 012°31'45.7"E |
| 137 e 138           | linea di base diritta | 38°03'52.7"N          | 012°31'45.7"E | 38°11'17.4"N             | 012°43'37.4"E |
| 138 e 139           | linea di base normale | 38°11'17.4"N          | 012°43'37.4"E | 38°11'21.6"N             | 012°44'03.0"E |
| 139 e 140           | linea di base diritta | 38°11'21.6"N          | 012°44'03.0"E | 38°10'48.8"N             | 012°45'59.6"E |
| 140 e 141           | linea di base diritta | 38°10'48.8"N          | 012°45'59.6"E | 38°11'29.5"N             | 013°06'30.7"E |



| SICILIA           |                       |                       |               |                       |               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| PUNTI<br>(NUMERI) | TIPO LINEA            | COORDINATE 1° VERTICE |               | COORDINATE 2° VERTICE |               |
|                   |                       | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     |
| 141 e 142         | linea di base dritta  | 38°11'29.5"N          | 013°06'30.7"E | 38°12'45.0"N          | 013°14'07.5"E |
| 142 e 143         | linea di base dritta  | 38°12'45.0"N          | 013°14'07.5"E | 38°13'28.3"N          | 013°18'52.9"E |
| 143 e 144         | linea di base normale | 38°13'28.3"N          | 013°18'52.9"E | 38°13'27.4"N          | 013°19'05.7"E |
| 144 e 145         | linea di base dritta  | 38°13'27.4"N          | 013°19'05.7"E | 38°06'49.4"N          | 013°32'16.6"E |
| 145 e 146         | linea di base dritta  | 38°06'49.4"N          | 013°32'16.6"E | 38°02'29.6"N          | 014°01'18.6"E |
| 146 e 147         | linea di base dritta  | 38°02'29.6"N          | 014°01'18.6"E | 38°09'57.5"N          | 014°44'55.4"E |
| 147 e 148         | linea di base dritta  | 38°09'57.5"N          | 014°44'55.4"E | 38°11'32.3"N          | 014°54'53.8"E |
| 148 e 149         | linea di base dritta  | 38°11'32.3"N          | 014°54'53.8"E | 38°16'12.8"N          | 015°13'28.5"E |
| 149 e 150         | linea di base normale | 38°16'12.8"N          | 015°13'28.5"E | 38°16'15.5"N          | 015°14'21.8"E |
| 150 e 151         | linea di base dritta  | 38°16'15.5"N          | 015°14'21.8"E | 38°18'05.2"N          | 015°32'31.7"E |
| 151 e 108         | linea di base normale | 38°18'05.2"N          | 015°32'31.7"E | 37°42'30.8"N          | 015°13'09.0"E |

| SARDEGNA          |                       |                       |               |                       |               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| PUNTI<br>(NUMERI) | TIPO LINEA            | COORDINATE 1° VERTICE |               | COORDINATE 2° VERTICE |               |
|                   |                       | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     |
| 152 e 153         | linea di base dritta  | 40°50'39.3"N          | 009°43'42.9"E | 40°41'06.6"N          | 009°46'01.6"E |
| 153 e 154         | linea di base dritta  | 40°41'06.6"N          | 009°46'01.6"E | 40°31'41.8"N          | 009°49'47.5"E |
| 154 e 155         | linea di base normale | 40°31'41.8"N          | 009°49'47.5"E | 40°26'26.9"N          | 009°47'44.1"E |
| 155 e 156         | linea di base dritta  | 40°26'26.9"N          | 009°47'44.1"E | 40°04'33.2"N          | 009°44'06.8"E |
| 156 e 157         | linea di base dritta  | 40°04'33.2"N          | 009°44'06.8"E | 39°55'41.7"N          | 009°42'57.3"E |
| 157 e 158         | linea di base dritta  | 39°55'41.7"N          | 009°42'57.3"E | 39°51'01.5"N          | 009°41'46.6"E |
| 158 e 159         | linea di base dritta  | 39°51'01.5"N          | 009°41'46.6"E | 39°42'39.7"N          | 009°40'37.1"E |
| 159 e 160         | linea di base dritta  | 39°42'39.7"N          | 009°40'37.1"E | 39°31'27.8"N          | 009°39'32.6"E |
| 160 e 161         | linea di base dritta  | 39°31'27.8"N          | 009°39'32.6"E | 39°17'57.5"N          | 009°38'02.9"E |
| 161 e 162         | linea di base dritta  | 39°17'57.5"N          | 009°38'02.9"E | 39°08'32.0"N          | 009°36'32.0"E |
| 162 e 163         | linea di base normale | 39°08'32.0"N          | 009°36'32.0"E | 39°08'00.4"N          | 009°36'18.7"E |
| 163 e 164         | linea di base dritta  | 39°08'00.4"N          | 009°36'18.7"E | 39°04'53.7"N          | 009°32'25.6"E |
| 164 e 165         | linea di base dritta  | 39°04'53.7"N          | 009°32'25.6"E | 39°04'50.9"N          | 009°32'12.4"E |
| 165 e 166         | linea di base dritta  | 39°04'50.9"N          | 009°32'12.4"E | 39°00'09.0"N          | 009°01'55.0"E |
| 166 e 167         | linea di base dritta  | 39°00'09.0"N          | 009°01'55.0"E | 38°59'48.0"N          | 009°01'25.0"E |
| 167 e 168         | linea di base normale | 38°59'48.0"N          | 009°01'25.0"E | 38°52'33.6"N          | 008°51'20.3"E |
| 168 e 169         | linea di base dritta  | 38°52'33.6"N          | 008°51'20.3"E | 38°52'30.4"N          | 008°51'08.4"E |
| 169 e 170         | linea di base dritta  | 38°52'30.4"N          | 008°51'08.4"E | 38°51'50.6"N          | 008°38'43.6"E |
| 170 e 171         | linea di base dritta  | 38°51'50.6"N          | 008°38'43.6"E | 38°51'33.7"N          | 008°24'30.0"E |
| 171 e 172         | linea di base dritta  | 38°51'33.7"N          | 008°24'30.0"E | 39°08'51.2"N          | 008°12'26.2"E |
| 172 e 173         | linea di base dritta  | 39°08'51.2"N          | 008°12'26.2"E | 39°22'28.5"N          | 008°22'23.1"E |
| 173 e 174         | linea di base dritta  | 39°22'28.5"N          | 008°22'23.1"E | 39°27'18.6"N          | 008°22'32.5"E |
| 174 e 175         | linea di base dritta  | 39°27'18.6"N          | 008°22'32.5"E | 39°45'29.8"N          | 008°26'36.9"E |
| 175 e 176         | linea di base dritta  | 39°45'29.8"N          | 008°26'36.9"E | 39°52'54.2"N          | 008°16'30.0"E |
| 176 e 177         | linea di base dritta  | 39°52'54.2"N          | 008°16'30.0"E | 39°58'18.9"N          | 008°16'58.6"E |
| 177 e 178         | linea di base dritta  | 39°58'18.9"N          | 008°16'58.6"E | 40°20'14.6"N          | 008°22'52.7"E |
| 178 e 179         | linea di base dritta  | 40°20'14.6"N          | 008°22'52.7"E | 40°34'07.9"N          | 008°09'00.9"E |
| 179 e 180         | linea di base dritta  | 40°34'07.9"N          | 008°09'00.9"E | 40°36'10.3"N          | 008°08'15.9"E |
| 180 e 181         | linea di base dritta  | 40°36'10.3"N          | 008°08'15.9"E | 40°43'57.9"N          | 008°07'51.4"E |
| 181 e 182         | linea di base dritta  | 40°43'57.9"N          | 008°07'51.4"E | 40°56'23.0"N          | 008°10'24.0"E |
| 182 e 183         | linea di base dritta  | 40°56'23.0"N          | 008°10'24.0"E | 41°02'26.5"N          | 008°13'13.9"E |
| 183 e 184         | linea di base dritta  | 41°02'26.5"N          | 008°13'13.9"E | 41°06'14.5"N          | 008°16'29.1"E |
| 184 e 185         | linea di base normale | 41°06'14.5"N          | 008°16'29.1"E | 41°05'18.0"N          | 008°21'02.0"E |
| 185 e 186         | linea di base dritta  | 41°05'18.0"N          | 008°21'02.0"E | 41°00'56.5"N          | 008°51'50.9"E |





| SARDEGNA          |                       |                       |               |                       |               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| PUNTI<br>(NUMERI) | TIPO LINEA            | COORDINATE 1° VERTICE |               | COORDINATE 2° VERTICE |               |
|                   |                       | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     | DMS.d Lat             | DMS.d Lon     |
| 186 e 187         | linea di base dritta  | 41°00'56.5"N          | 008°51'50.9"E | 41°00'55.1"N          | 008°52'14.7"E |
| 187 e 188         | linea di base normale | 41°00'55.1"N          | 008°52'14.7"E | 41°08'16.9"N          | 009°02'49.3"E |
| 188 e 189         | linea di base dritta  | 41°08'16.9"N          | 009°02'49.3"E | 41°14'32.2"N          | 009°08'08.6"E |
| 189 e 190         | linea di base dritta  | 41°14'32.2"N          | 009°08'08.6"E | 41°14'52.1"N          | 009°08'31.4"E |
| 190 e 191         | linea di base dritta  | 41°14'52.1"N          | 009°08'31.4"E | 41°14'52.2"N          | 009°08'36.5"E |
| 191 e 192         | linea di base dritta  | 41°14'52.2"N          | 009°08'36.5"E | 41°15'12.5"N          | 009°11'08.2"E |
| 192 e 193         | linea di base dritta  | 41°15'12.5"N          | 009°11'08.2"E | 41°15'33.2"N          | 009°13'27.6"E |
| 193 e 194         | linea di base dritta  | 41°15'33.2"N          | 009°13'27.6"E | 41°18'37.1"N          | 009°20'09.0"E |
| 194 e 195         | linea di base dritta  | 41°18'37.1"N          | 009°20'09.0"E | 41°18'46.8"N          | 009°22'10.0"E |
| 195 e 196         | linea di base dritta  | 41°18'46.8"N          | 009°22'10.0"E | 41°18'45.2"N          | 009°22'33.4"E |
| 196 e 197         | linea di base normale | 41°18'45.2"N          | 009°22'33.4"E | 41°18'43.3"N          | 009°22'40.7"E |
| 197 e 198         | linea di base dritta  | 41°18'43.3"N          | 009°22'40.7"E | 41°18'08.7"N          | 009°24'03.2"E |
| 198 e 199         | linea di base dritta  | 41°18'08.7"N          | 009°24'03.2"E | 41°14'20.4"N          | 009°28'52.2"E |
| 199 e 200         | linea di base dritta  | 41°14'20.4"N          | 009°28'52.2"E | 41°13'07.2"N          | 009°31'09.9"E |
| 200 e 201         | linea di base dritta  | 41°13'07.2"N          | 009°31'09.9"E | 41°09'48.5"N          | 009°31'41.0"E |
| 201 e 202         | linea di base dritta  | 41°09'48.5"N          | 009°31'41.0"E | 41°07'56.2"N          | 009°34'03.2"E |
| 202 e 203         | linea di base dritta  | 41°07'56.2"N          | 009°34'03.2"E | 41°07'40.2"N          | 009°34'23.2"E |
| 203 e 204         | linea di base dritta  | 41°07'40.2"N          | 009°34'23.2"E | 41°05'12.0"N          | 009°37'09.8"E |
| 204 e 205         | linea di base dritta  | 41°05'12.0"N          | 009°37'09.8"E | 40°59'46.3"N          | 009°39'52.9"E |
| 205 e 206         | linea di base dritta  | 40°59'46.3"N          | 009°39'52.9"E | 40°55'39.6"N          | 009°44'14.0"E |
| 206 e 207         | linea di base dritta  | 40°55'39.6"N          | 009°44'14.0"E | 40°52'29.1"N          | 009°46'44.6"E |
| 207 e 208         | linea di base normale | 40°52'29.1"N          | 009°46'44.6"E | 40°52'23.6"N          | 009°46'41.2"E |
| 208 e 209         | linea di base dritta  | 40°52'23.6"N          | 009°46'41.2"E | 40°51'42.4"N          | 009°45'41.8"E |
| 209 e 152         | linea di base dritta  | 40°51'42.4"N          | 009°45'41.8"E | 40°50'39.3"N          | 009°43'42.9"E |

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1624):

Presentato dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello MUSUMECI (Governo MELONI-I), l'11 agosto 2025.

Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, l'8 ottobre 2025, con i pareri delle Commissioni Iª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 14 ottobre 2025; il 13 gennaio 2026; il 3, il 10, l'11, il 18 e il 24 febbraio 2026; il 3, il 4, il 10, l'11 e il 24 marzo 2026.

Esaminato in Aula il 24 marzo 2026 e approvato il 25 marzo 2026.

*Camera dei deputati* (atto n. 2855):

Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 25 marzo 2026, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, l'8, il 15, il 21 e il 22 aprile 2026.

Esaminato in Aula il 27 e il 28 aprile 2026 e approvato, definitivamente, il 29 aprile 2026.





## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata o alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

## Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2023, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 (*Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare*). — 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.».

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con *cadenza quadriennale*, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale, *ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico*;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

3-bis. *Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o più Ministri. A tali fini, il concerto può essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.*

3-ter. *Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare.*

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura, dell'università e della ricerca e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.

5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.

7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con *cadenza quadriennale*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.

9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna con *cadenza biennale* in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

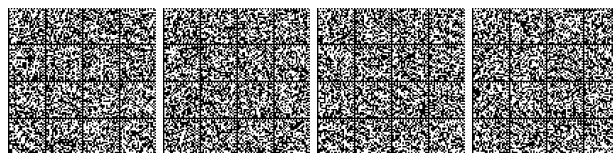
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

## Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante: «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 2016, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (*Tavolo interministeriale di coordinamento*). — 1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attività afferenti lo spazio marittimo è costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo è presieduto dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.



2. Il Tavolo interministeriale di coordinamento, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, definisce per ogni sottoregione marina le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

*Note all'art. 3:*

— La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1994.

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'articolo 80 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

*Note all'art. 7:*

— Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1994, n. 689 si vedono le note all'articolo 3.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante: «Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1977, n. 305 è abrogato dalla presente legge.

*Note all'art. 10:*

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004.

— Si riporta il testo degli articoli 90 e 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2008:

«Art. 90 (*Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza*). — 1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803: 2018;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo».

«Art. 91 (*Segnalazione*). — «1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del subacqueo».

*Note all'art. 11:*

— Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007.

*Note all'art. 12:*

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:

«Art. 9 (*Comunicazione unica per la nascita dell'impresa*). — 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.





6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2005.

*Note all'art. 15:*

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981:

«Art. 11 (*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*). — Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.»

«Art. 17 (*Obbligo del rapporto*). — «Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.»

*Note all'art. 16:*

— Si riporta il testo degli articoli 2, 17, 24, 31, 40, 42, 47, 48, 49, 49-bis, 49-septies, 49-octies, 49-novies, 53-quinquies, 55 e 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2005, come modificati dalla presente legge:

«Art. 2 (*Unità da diporto utilizzata a fini commerciali*). — 1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3.

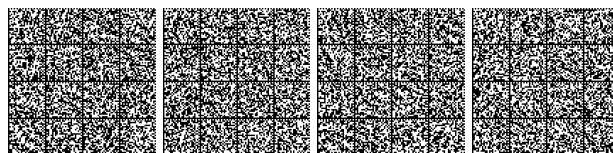
c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.

2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto è concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2;

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo





che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonché l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera.

Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.

4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attività non commerciale.»

«Art. 17 (Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto). — 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unità, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicità è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo.

3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.

4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.»

«Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). — 1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.

2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unità, sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo.»

«Art. 31 (Navigazione temporanea). — 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:

- a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
- b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
- c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.

2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.

3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.

4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unità, abilita l'unità da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2-bis. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.

5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro o di collaborazione con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

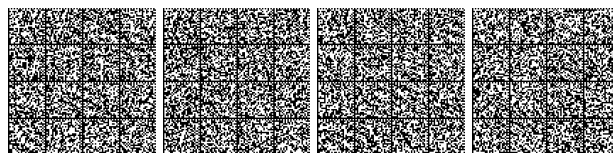
6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.»

«Art. 40 (Responsabilità civile). — 1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario. In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente.

2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all'autorità competente dei dati del locatario o del conducente.»

«Art. 42 (Locazione e forma del contratto). — 1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.



2. Con l'unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta.

3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.»

«Art. 47 (Noleggio di unità da diporto). — 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo di tempo o per un itinerario concordato da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.»

«Art. 48 (Obblighi del noleggiante). — 1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana.»

«Art. 49 (Obblighi del noleggiatore). — 1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.»

«Art. 49-bis (Noleggio occasionale). — 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

1-bis. Le unità di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso da almeno tre anni della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di

cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto o del contrassegno previsto al comma 1-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.»

«Art. 49-septies (Scuole nautiche). — 1. Le scuole per l'educazione marinairesca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.

2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

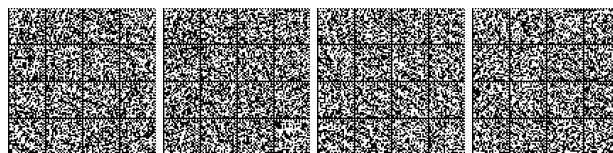
Le province, le città metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.

3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica può essere presentata da soggetti che:

a) hanno compiuto gli anni ventuno;

b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;





c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);

d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.

5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.

6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.

8. A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia autonoma.

9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.

10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.

12. Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti

tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-*quinquies* del presente codice. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.

L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-*quinquies* del presente codice.

14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:

a) hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;

b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;

d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale.

e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).

15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

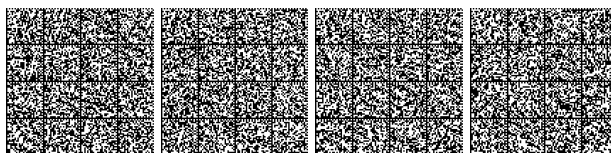
17. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

18. In caso di esercizio dell'attività di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività, o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21.

19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.

20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17,





comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

- a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
- b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica;
- c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;
- d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;
- e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
- f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
- g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;
- h) disciplina dell'attività pubblicitaria;
- i) tariffario minimo;
- l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). — 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche *soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno.*

2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività. Qualora, all'esito delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, *anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche*, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentante risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.

5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:

- a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
- b) hanno compiuto gli anni ventuno;
- c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2

(livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciatoa da un ente certificatore (CLIQ).

e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.

6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.

7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.

8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.

9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.

10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica.

11. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

12. In caso di esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.

13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.

14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto



1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;

b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;

c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;

d) requisiti di idoneità;

e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;

f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;

g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;

h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.»

«Art. 49-novies (Disciplina del transito delle unità da diporto).

— 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino a 50 posti barca: due;

b) fino a 100 posti barca: tre;

c) fino a 150 posti barca: cinque;

d) fino a 250 posti barca: dieci;

e) da 251 a 500 posti barca: quindici;

f) da 501 a 750 posti barca: venti;

g) oltre 750 posti barca: venticinque.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino a 80 posti barca: uno;

b) fino a 150 posti barca: due;

c) fino a 300 posti barca: tre;

d) da 300 a 400 posti barca: quattro;

e) da 400 a 700 posti barca: sei;

f) oltre 700 posti barca: otto.

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeg-

gio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentano di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri *nonché l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibite a noleggio*.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nelle acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.»

«Art. 53-quinquies (Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza). — 1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:

a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;

b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;

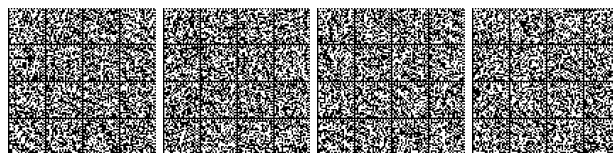
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;

d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;

e) per le violazioni di cui all'articolo 55 comma 1, e all'articolo 55-bis;

f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.

2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.



3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

«Art. 55 (*Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto*). — 1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.

«Art. 58 (*Durata dei procedimenti*). — 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro *trenta giorni* dalla data di presentazione della documentazione prescritta all'UCON.

1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.

1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (*Archivio telematico centrale delle unità da diporto - ATCN*). — 1. Per ogni unità da diporto sono trascritti o annotati nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN):

a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico, il nome dell'unità se richiesto nonché la stazza per le navi da diporto;

b) i dati relativi alla cancellazione;

c) i dati del proprietario;

d) i dati dell'armatore o gli atti relativi alle vicende costitutive, modificative ed estintive della società di armamento;

e) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;

f) i dati relativi al costruttore dello scafo o all'eventuale mandataro autorizzato;

g) i dati relativi al costruttore del motore o all'eventuale mandataro autorizzato;

h) le caratteristiche tecniche dello scafo;

i) le caratteristiche tecniche dei motori;

l) la dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

n) le caratteristiche della propulsione velica;

o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo e la relativa licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;

p) la perdita e il rientro in possesso dell'unità;

q) i dati relativi alla licenza di navigazione, anche provvisoria;

r) i dati relativi al certificato di sicurezza di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

s) i dati relativi al certificato di idoneità al noleggio di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

t) l'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

u) i dati relativi ai documenti di navigazione di cui all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini commerciali, con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

z) le informazioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, effettuati sulle unità da diporto dalle autorità di polizia;

aa) tutti gli atti soggetti a pubblicità ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

(omissis).

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 11 agosto 2006, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (*Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati*). — 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1991, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (*Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*). — 1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:

a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;





b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;

c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club.

2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

3. Le sessioni dell'esame di idoneità di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome:

a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla pre-determinata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;

b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla pre-determinata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.

3-bis. Le modalità e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.»

Note all'art. 19:

— La legge 4 aprile 1977, n. 135, recante: «Disciplina della professione di raccomandatario marittimo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 22 aprile 1977.

Note all'art. 20:

— La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee 22 luglio 1992, n. 206.

— La legge 25 gennaio 1979, n. 30, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1979.

— La legge 27 maggio 1999, n. 175, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1999.

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo degli articoli 119, 120, 156, 169, 174, 175, 177, 179 e 569 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della navigazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 18 aprile 1942, come modificato dalla presente legge:

«Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). — Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.

Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.

Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.»

«Art. 120 (Cancellazione dalle matricole e dai registri). — Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:

a) morte dell'iscritto;

b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;

c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119;

d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;

e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;

f) cessazione dall'esercizio della navigazione.

La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.

La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.»

«Art. 156 (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione). — 1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti



non trascritti anche di natura previdenziale, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verificano le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato non appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione è data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità».

«Art. 169 (Carte, libri e altri documenti). — Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;

b) i documenti doganali e sanitari;

c) il giornale nautico;

d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca.

*Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto».*

«Art. 174 (Contenuto del giornale nautico). — Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

*Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico,*

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca».

«Art. 175 (Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico). — Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.

Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese».

«Art. 177 (Norme per la tenuta dei libri di bordo). — Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.

Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana.

Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.

Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorso cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave».

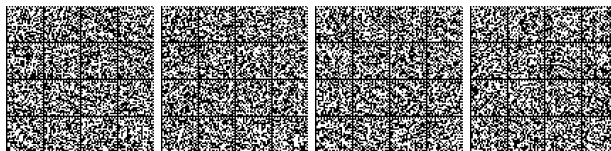
«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorità marittima). — All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:

formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;

formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;

formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;

formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;





formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;  
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;  
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;  
dichiarazione sanitaria marittima.

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.

All'arrivo in porto, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante comunica all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.

Prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante inoltra all'Autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante inoltra le informazioni di cui al primo comma all'Autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'Autorità consolare più prossima al porto di arrivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

«Art. 569 (*Documenti per la pubblicità dell'ipoteca*). — Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti dall'articolo 2839 del codice civile.

La nota deve enunciare:

- a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;
- b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante;
- c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
- d) l'importo e la valuta della somma per la quale è fatta la trascrizione;
- e) gli interessi e le annualità che il credito produce;
- f) il tempo dell'esigibilità del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo;
- g) gli elementi di individuazione della nave.

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto di nazionalità, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perché la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, recante: «Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 novembre 1962, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. In caso di riconosciuta idoneità fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:

1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non è suscettibile di essere diminuita per

il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti; per quanto riguarda la vista, tale requisito è esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114;

2) che il titolare non è affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.

Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validità di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code».

Note all'art. 22:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 1952.

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo degli articoli 107, commi 1 e 2, e 176 del decreto legislativo 1° gennaio 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, come modificati dalla presente legge:

«Art. 107 (*Autorizzazione generale*). — 1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:

a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:

1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;

2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;

3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

(omissis).

«Art. 176 (*Collaudi e ispezioni*). — 1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:

a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;

b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;

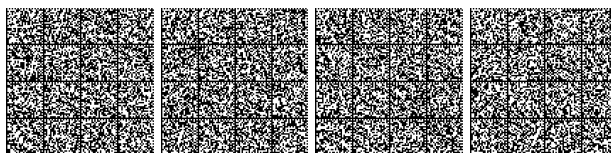
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:

a) attivazione della stazione radioelettrica;

b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;

c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;





d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.

3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. *Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo 1 dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992.*

4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.

5. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.

6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

7. *Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.*

— Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 8, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante: «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2011, come modificati dalla presente legge:

«Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;

c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali;

d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonché della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate:

1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;

2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;

3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;

e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;

g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il rilascio dei certificati statuari delle navi, nonché ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;

h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statuari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;

i) certificato statuario: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;

l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;

m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso;

n) *Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri;*

o) autorità marittime locali: gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

p) certificato di sicurezza radio per navi da carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).».

«Art. 5 (Affidamento). — 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statuari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statuari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi.

2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri. *Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo 11 è competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione.*

3. I certificati statuari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statuari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.».

«Art. 8 (Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento). — 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell'articolo 5, deve:

a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all'articolo 2, lettera l), nonché le istruzioni e i modelli di rapporto;



b) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o l'affidamento di cui all'articolo 5, presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da:

a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attività per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento;

b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.»

«Art. 10 (Informazioni). — 1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell'articolo 9, l'organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare:

a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;

a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo;

b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;

c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;

e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati;

f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea;

g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;

h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);

i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze dell'organismo;

l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione può richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.»

«Art. 11 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'affidamento). — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa più essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

2. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perché ritiene che l'organismo autorizzato o affidato non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento.

4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009.

5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.»

«Art. 12 (Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento). — 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonché quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime. Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

Note all'art. 24:

— Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante: «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025.

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001:

«ALLEGATO A (Articolo 25, comma 7)

Isole Tremiti

1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.

Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria

2. Pantelleria.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

5. Ustica: Ustica.

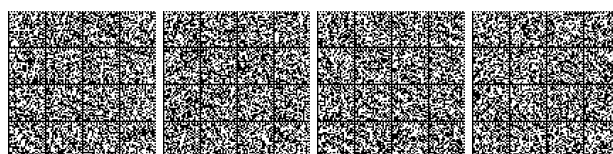
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.



Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Suscitane

8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee.

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. - Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane

11. Ponza, Palmarola, Zannone.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.

Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

Isole del Mare Ligure

16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.

Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isola del lago d'Iseo

16-bis. Monte Isola.».

Note all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge:

«Art. 111 (*Competenze particolari della Marina militare*). —

1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:

a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;

b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;

c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettività e, in ordine al servizio reso con le modalità di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;

d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;

d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;

d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.

1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea.».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato dalla presente legge:

«Art. 143 (*Piano paesaggistico*). — *Omissis*.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146

*Omissis*».

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 6, decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante: «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2017, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 25 (*Disposizioni attuative*). — *Omissis*.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in





mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali, *tenendo conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale.*

*Omissis».*

*Note all'art. 30:*

— Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 13 luglio 2021, n. 247.

— Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

«Art. 18 (*Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali*). — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinq*ues del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinq*ues del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-*bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Omissis».*

— Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 28 giugno 2014, n. L 190.

— Si riporta il testo dell'articolo 343 del citato decreto 30 marzo 1942, n. 327:

«Art. 343 (*Casi di risoluzione di diritto del contratto*). — Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:

1. in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;

2. in caso di perdita della nazionalità della nave;

3. in caso di vendita giudiziale della nave;

4. in caso di morte dell'arruolato;

5. quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;

6. quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave;

7. in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;

8. in caso di revoca da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;

9. quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;

10. quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo».

*Note all'art. 31:*

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante: «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 218 del 23 marzo 1972:

«Art. 8. Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio».

*Note all'art. 32:*

— Si riporta il testo degli articoli 254-*bis* e 257 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, come modificato dalla presente legge:

«Art. 254-*bis* (*Padrone marittimo di seconda classe per la pesca*). — Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) avere conseguito la licenza di scuola media;

4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può:

1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca;

2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:

a) (abrogata);

b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale;

c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate oltre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purché abbia



effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.

Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempreché abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.».

«Art. 257 (*Marinaio autorizzato alla pesca*). — Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2) avere compiuto i 21 anni di età;
- 3) avere conseguito la licenza di scuola media;
- 4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca;
- 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il marinaio autorizzato alla pesca può:

- 1) imbarcare:

a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, purché abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;

b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera a), purché abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea;

2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.».

Note all'art. 33:

— Si riporta il testo del comma 339, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007, come modificato dalla presente legge:

«339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 34:

— La direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* 15 luglio 2024, serie L.

— Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

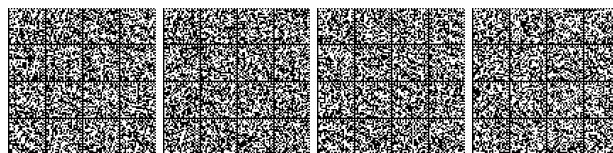
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera.

Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel



rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 10 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

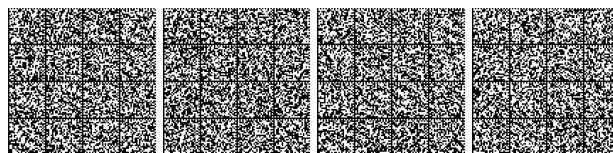
i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie





ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (*Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva competenza )); ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

*Note all'art. 36:*

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14 giugno 2021, n. 91, recante: «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 23 giugno 2021, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (*Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva*). — 1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti.».

26G00091

LEGGE 8 maggio 2026, n. 71.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

# MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2026, N. 32

All'articolo 1:

al comma 1, lettera e), le parole: «delibera CI-PESS» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CI-PESS» e le parole: «, approvazione e parere» sono sostituite dalle seguenti: «e approvazione e ogni altro parere»;

al comma 3, le parole: «legge 14 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 gennaio»;

al comma 5, le parole: «di Rete» sono sostituite dalle seguenti: «della società Rete»;

al comma 6, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «delle opere realizzate con gli interventi», le parole: «di RFI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI» e la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari»;

al comma 10, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Al fine di procedere celermente al completamento delle opere di infrastrutturazione viaria già avviate sulla direttrice di collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di Brindisi, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni. Ai relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;



al comma 11, le parole: «DPCM 11 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

al comma 12, le parole: «DPCM 23 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

al comma 15, le parole: «euro nel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno»; al comma 17:

all'alinea, dopo le parole: «dai commi da 8 a 16» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del comma 10-bis»;

alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120»;

alla lettera *d)*, le parole: «DPCM 11 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

alla lettera *e)*, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

alla lettera *h)*, le parole: «l'anno 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2032 e»;

dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-bis. Al fine di consentire la prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione ad impegni già assunti:

*a)* l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente alla parte in conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di euro 8.700.000 per l'anno 2026, di euro 8.000.000 per l'anno 2027 e di euro 3.500.000 per l'anno 2028;

*b)* è autorizzata la spesa di euro 2.291.597 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 2.000.000 per l'anno 2028, per la realizzazione di interventi sugli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;

*c)* l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di euro 8.167.750 per l'anno 2026 e di euro 13.444.986 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

*d)* l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, è incrementata di euro 4.310.380 per l'anno 2026, di euro 7.614.218 per l'anno 2027 e di euro 7.929.996 per l'anno 2028;

*e)* l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata alla realizzazione di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è incrementata di euro 3.823.410 per l'anno 2026;

*f)* la dotazione finanziaria del programma degli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 330 del 12 dicembre 2025 è incrementata di euro 1.330.000 per l'anno 2026;

*g)* l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, è incrementata di euro 14.382.598 per l'anno 2026, di euro 1.306.182 per l'anno 2027 e di euro 12.154.212 per l'anno 2028;

*h)* la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è incrementata di euro 40.000.000 per l'anno 2026, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria delle istanze relative all'annualità 2025; conseguentemente il termine di conclusione dei lavori finanziati ai sensi della presente lettera è fissato al 31 dicembre 2026;

*i)* l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di euro 46.805.735 per l'anno 2029, di euro 37.851.248 per l'anno 2030 e di euro 21.529.194 per l'anno 2031.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari complessivamente a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983 per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735 per l'anno 2029, a euro 37.851.248 per l'anno 2030 e a euro 21.529.194 per l'anno 2031, si provvede:

*a)* quanto a euro 80.000.000 per l'anno 2026, a euro 10.656.983 per l'anno 2027 e a euro 15.529.194 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* quanto a euro 1.805.735 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

*c)* quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2027, a euro 20.000.000 per l'anno 2028, a euro 12.000.000 per l'anno 2029 e a euro 27.194.265 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*d)* quanto a euro 7.500.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

*e)* quanto a euro 291.597 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge



31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;

f) quanto a euro 7.167.750 per l'anno 2029 e a euro 7.444.986 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a euro 1.310.380 per l'anno 2029, a euro 1.614.218 per l'anno 2030 e a euro 1.929.996 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali;

h) quanto a euro 2.823.410 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per il programma straordinario di interventi per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno;

i) quanto a euro 1.330.000 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e finalizzate alla costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali;

l) quanto a euro 14.382.598 per l'anno 2029, a euro 1.306.182 per l'anno 2030 e a euro 12.154.212 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico;

m) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2026, a euro 8.000.000 per l'anno 2027 e a euro 3.500.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'articolo 2:

al comma 1, al secondo periodo, dopo la parola: «adotta» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dell'articolo 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo articolo 4-ter» e, al terzo periodo, le parole: «efficacia del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e le parole: «all'articolo 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al citato articolo 4-ter»;

al comma 5, dopo le parole: «al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 6, le parole: «delle gallerie» sono sostituite dalle seguenti: «per le gallerie».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

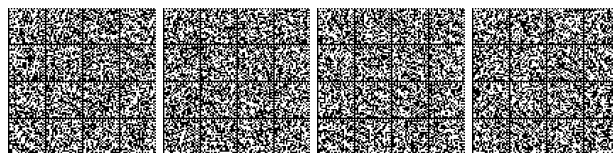
«Art. 2-bis (*Disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena*). — 1. Al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nello svolgimento della procedura di affidamento in fasi successive di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'invito a presentare l'offerta finale è corredato, unitamente al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, dello schema di convenzione predisposto dall'ente concedente ed è sottoposto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), per la relativa approvazione».

All'articolo 4:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «medesima società ANAS S.p.A.» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al secondo periodo, le parole: «di ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «della società ANAS», al quarto periodo, la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari» e, al quinto periodo, le parole: «di ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «della società ANAS»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. è altresì nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A. indicati nell'allegato 2-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* delle strutture territoriali della società ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della società ANAS S.p.A. Le am-





ministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo le parole: "situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda" sono inserite le seguenti: " , mediante la realizzazione del nuovo ponte".

2-quater. Al fine di assicurare il completamento dei lavori relativi al collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027, di 5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 7,7 milioni di euro per l'anno 2029 in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-quinquies. Per l'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-sexies. Al fine di procedere celermente al completamento degli interventi per il ripristino funzionale, l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 2, già ex SS 112 Innesto SS 18 (Bagnara) - Innesto SS 106 (Bovalino M.na), la società ANAS S.p.A., previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria, è autorizzata all'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Plati e Santa Cristina d'Aspromonte. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata, in favore della società ANAS S.p.A., la spesa complessiva di 12 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mini-

sterio dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-septies. Al fine di realizzare i lavori per la soppressione dei passaggi a livello nonché per le opere connesse sulla linea Alessandria-Piacenza in comune di Castel San Giovanni e in comune di Sarmato, sulla linea Bologna-Padova in comune di Monselice e sulla linea Codogno-Mantova in comune di Curtatone, è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2027 e di 39 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-octies. Per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della variante alla strada statale 7 "Appia" in comune di Formia (Pedemontana) è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-novies. Al fine di procedere celermente all'avvio delle attività progettuali e alla realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa, il sindaco *pro tempore* del comune di Massa è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e resta in carica fino al completamento degli interventi. Al Commissario straordinario di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e lo stesso può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle amministrazioni territoriali competenti. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 8,57 milioni di euro, di cui 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,52 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 5,52 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



**2-decies.** Per l'avvio delle attività progettuali e per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Ponte sul fiume Trigno è autorizzata la spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**2-undecies.** Al fine di assicurare il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente Longo, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

All'articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «di Rete Ferroviaria» sono sostituite dalle seguenti: «della società Rete Ferroviaria» e dopo le parole: «medesima società RFI S.p.A.» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al quarto periodo, la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari» e, al quinto periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «medesima società RFI S.p.A.» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al secondo periodo, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «delle opere realizzate con gli interventi», al quinto periodo, la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari» e dopo le parole: «gettoni di presenza» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al sesto periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza). — 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 ‘Case della Comunità e presa in carico della persona’ e investimento 1.3 ‘Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)’ nonché per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 ‘Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)’, l’autorizzazione all’esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione nonché all’ampliamento o alla trasformazione delle stesse si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione da parte dell’azienda sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell’istanza ovvero della loro permanenza ai fini dell’adozione del provvedimento espresso”;

b) all'articolo 8-quater, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso”.

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: «citato decreto-legge n. 96 del 2025» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119»;

al comma 5, lettera d), le parole: «di Sport» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sport»;

al comma 6, le parole: «quanto a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a 500.000 euro,» e le parole: «quanto a euro 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 50.000.000,».

All'articolo 8:

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, lacuali e fluviali».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti). — 1. All'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2026”».

All'articolo 9:

al comma 2, dopo la parola: «Commissario» sono inserite le seguenti: «straordinario di cui al comma 1»;

al comma 3, dopo la parola: «straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 5, dopo le parole: «all'esercizio» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «adempimenti di cui» sono sostituite dalle seguenti: «adempimenti previsti dal regolamento di cui» e le parole: «n. 151 e al» sono sostituite dalle seguenti: «n. 151, e dal»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di cui al primo periodo può essere trasportato, in qualità di materiale tolto d'opera



senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il reimpiego ai sensi del secondo periodo è subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformità ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

5-ter. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027";

b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027".

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-quinquies. Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, è autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attività previste dalla variante di progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

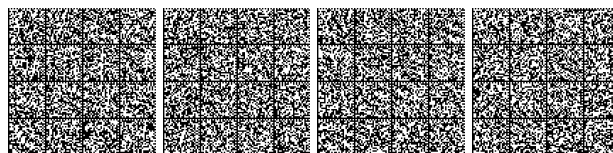
«Art. 9-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo. In relazione agli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale».

Dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:

«Allegato 2-bis  
(Articolo 4, comma 2-bis)

Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato della società ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.

| Regione        | Progetto                                                                                                                                 | CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piemonte       | Realizzazione del nuovo Ponte dell'Olla sul Fiume Stura lungo la S.S. 21                                                                 | F84E26000020001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puglia         | S.S.16 - Tronco Bari - Mola di Bari Lavori di realizzazione di una variante alla S.S. 16 "Adriatica" nel tratto compreso tra Bari e Mola | F71B16000550001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puglia         | Interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100                                                       | – F34E19000010001, relativamente all'intervento denominato "Completamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100, tra i Km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B";<br>– F41B24000120001, relativamente all'intervento "Completamento funzionale e messa in sicurezza con sez. tipo B dal km 52+200 fino al km 66+600 (conclusivo della S.S. 100) con immissione sulla nuova arteria S.S. 106 DIR/S.S. 7 in territorio di Palagianò". |
| Lazio          | Variante alla strada statale 7 "Appia" in comune di Formia (Pedemontana)                                                                 | F81B16000870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Basilicata     | Variante alla strada statale 18, con realizzazione di una galleria di accesso, in comune di Maratea                                      | F27H23003600001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Molise-Abruzzo | Interventi di ripristino del Ponte sul fiume Trigno                                                                                      | F17H26000830001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|        |                                                                               |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Molise | Interventi per la messa in sicurezza e la riapertura del Viadotto Sente Longo | F17H26000850001 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

».

L'allegato 4 è sostituito dal seguente:

«Allegato 4  
(articolo 5, comma 3)

Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato della società RFI S.p.A. quale commissario straordinario.

| Regione                       | Progetto                                                                                       | CUP             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Veneto                        | Collegamento ferroviario con l'aeroporto "Catullo" e con la sponda orientale del lago di Garda | da assegnare    |
| Friuli Venezia Giulia         | Nodo di Udine                                                                                  | J54H17000130009 |
| Provincia autonoma di Bolzano | Programma di rigenerazione dell'Areale di Bolzano                                              | J51G26000040001 |
| Lazio                         | Interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina                        | J24J26000140001 |

».

## LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1832):

Presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI (Governo MELONI-I), l'11 marzo 2026.

Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 12 marzo 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 17, il 24 e il 31 marzo 2026; il 14, il 15, il 21, il 22, il 28 e il 29 aprile 2026.

Esaminato in Aula e approvato il 29 aprile 2026.

Camera dei deputati (atto n. 2910):

Assegnato alla Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici), in sede referente, il 30 aprile 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, Scienza e Istruzione), IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari Sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici), in sede referente, il 30 aprile 2026; il 4 e il 5 maggio 2026.

Esaminato in Aula il 5, il 6 maggio 2026 e approvato, definitivamente, il 7 maggio 2026.

## AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 89.

26G00092

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 15 aprile 2026.

**Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2026.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014, ed in particolare l'art. 25 recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 2, modifica l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.»;

Visto la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2022, n. 264, ed in particolare l'art. 1, «Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo n. 300/1999», con il quale è stata modificata la seguente denominazione: «Il Ministero della transizione ecologica (MITE) sarà adesso denominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, del Dipartimento energia, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 3 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2022, n. 111, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2022;

Visto l'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022 recante «Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere»;

Vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (protocollo mimit.AOO\_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0004721.10-02-2023) di approvazione dell'aggiornamento del piano industriale di OCSIT;

Viste le conclusioni del comitato consultivo del 15 ottobre 2025 con cui OCSIT ha comunicato il piano di approvvigionamento per l'anno scorta 2026, nonché la nota informativa già inviata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 5 novembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 92 del 26 marzo 2026, di riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 8, modifica l'allegato I (di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249), stabilendo che per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, ci si avvale del metodo che dalla somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 7 novembre 2017, adattata per tenere conto di eventuali variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta dello Stato membro dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: a) 4%; b) il tasso medio di resa della nafta; c) il consumo netto effettivo di nafta;

Considerato che dalla applicazione delle tre diverse deduzioni citate si ottengono i seguenti valori di novanta giorni di importazioni giornaliere nette:

- a) 10.473.772 tep;
- b) 10.310.160 tep;
- c) 9.994.573 tep;

Considerato di voler adottare il metodo più favorevole di deduzione, che per l'anno 2025 risulta essere il consumo effettivo netto di nafta, si è calcolato che le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2025 sono pari a 40.533.546 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 9.994.573 tep corrispondono a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Considerato che tale metodo scelto consente in ogni caso di rispettare anche gli obblighi di scorte obbligatorie derivanti dall'appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 17 marzo 2026 che riporta i consumi finali dell'Italia dell'anno 2025, pari a 49.424.404 tep, di cui 8.259.969 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;



Visto il documento applicativo scorte petrolifere - regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet dell'OCSIT, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa, per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DGFTA, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo <https://mase.ocsit.it/scorte/> e che tale piattaforma è collegata al sistema europeo armonizzato di interscambio informativo (XEOS) della Commissione europea;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

*Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2026*

1. L'anno scorta 2026 inizia il 1° luglio 2026 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2027.

2. Avendo verificato che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con riferimento all'anno 2025, il valore di novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 9.994.573 tep e che il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 8.259.969 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2026, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.

3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:

a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta

2026, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 9.994.573 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2025;

b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore b), è determinato in 44.522.662 tep;

c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2026 è determinato pari a 0,2245.

4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenute per l'anno scorta 2026 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche, stabilendone l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065.

5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2025 è stato pari a 45.208.502 tonnellate.

Art. 2.

*Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2026 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 3.

*Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche*

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e dell'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno scorta 2026:

- a) benzina per motori;
- b) jet fuel del tipo cherosene;
- c) gasolio (olio combustibile distillato);
- d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),





che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2025 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

#### Art. 4.

##### *Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)*

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2026 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a ventiquattro giorni.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022, è identificato il seguente livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte specifiche da detenere da parte dell'OCSIT:

a) benzina per motori pari a 360.693 tonnellate;

b) *jet fuel* del tipo cherosene pari a 216.718 tonnellate;

c) gasolio (olio combustibile distillato) pari a 1.626.121 tonnellate;

d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) pari a 17.484 tonnellate.

3. Per l'anno scorta 2026 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprietà dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a sei giorni.

4. Conseguentemente, per l'anno scorta 2026 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a ventiquattro giorni.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022, è adottato il piano di approvvigionamento dei ticket per l'anno scorta 2026 per un quantitativo di 100.000 tonnellate in prodotti petroliferi benzina per motori, *jet fuel* del tipo cherosene, gasolio (olio combustibile distillato).

#### Art. 5.

##### *Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2026*

1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraiibile, è determinata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per ogni soggetto obbligato:

a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 42.962.021 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;

b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.

Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2026, a 3.331.524 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.665.219 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 8.148.353 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.

2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.

3. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X60) e scorte in prodotti (valore X6), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X24) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.

4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2026 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2026. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2026 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2026.

5. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione è disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.

6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma è disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.

7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potrà essere disposta previa comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalità operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.



## Art. 6.

*Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 marzo 2026 di riduzione degli obblighi di scorta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 5 e 6 e dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto dell'andamento del mercato delle scorte di sicurezza e dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta 2026, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea è fissato al 100 per cento.

2. L'OCSIT detiene le scorte di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente nel territorio nazionale.

## Art. 7.

*Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti*

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti, compreso l'HVO, detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2026 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:

*a*) biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento;

*b*) biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.

2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X60) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.

3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X6) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.

## Art. 8.

*Disposizione transitoria*

1. In applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 92 del 26 marzo 2026 di riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi, il valore delle scorte di sicurezza di cui all'art. 5 comma 1, pari a 8.148.353 tep, è temporaneamente ridotto del:

a. 19,77% a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

## Art. 9.

*Ulteriori disposizioni*

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2026

*Il Ministro:* PICHETTO FRATIN

## ALLEGATO I

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

| Prodotti                                            | Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jet fuel tipo cherosene                             | 1,2                                                                                         |
| Benzina per motori                                  | 1,2                                                                                         |
| Gasolio (autotrazione/riscaldamento e altri gasoli) | 1,2                                                                                         |
| Olio combustibile (ATZ/BTZ)                         | 1,2                                                                                         |
| Biocarburante per gasolio                           | 1,2                                                                                         |
| Biocarburante per benzina                           | 1,2                                                                                         |

## ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'art. 3, comma 8 e art. 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

| Prodotti                                   | Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petrolio greggio                           | 0,96                                                                                        |
| LGN                                        | 0,96                                                                                        |
| Semilavorati (prodotti base di raffineria) | 0,96                                                                                        |
| Altri idrocarburi                          | 0,96                                                                                        |
| Gas di raffinerie                          | 1,065                                                                                       |
| Etano                                      | 1,065                                                                                       |



|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| GPL                                                | 1,065 |
| Nafta                                              | 0     |
| Benzina per motori                                 | 1,065 |
| Benzina avio                                       | 1,065 |
| Jet fuel tipo benzina                              | 1,065 |
| Jet fuel tipo kerosene                             | 1,065 |
| Altro kerosene                                     | 1,065 |
| Gasolio                                            | 1,065 |
| Gasolio autotrazione                               | 1,065 |
| Gasolio riscaldamento e altri gasoli               | 1,065 |
| Olio combustibile (ATZ/BTZ)                        | 1,065 |
| Acqua ragia minerale e benzine speciali            | 1,065 |
| Lubrificanti                                       | 1,065 |
| Bitume                                             | 1,065 |
| Cere paraffiniche                                  | 1,065 |
| Coke di petrolio                                   | 1,065 |
| Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo) | 1,065 |
| Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo) | 1,065 |

26A02188

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2026.

**Rideterminazione dei compensi spettanti a C.A.F. e professionisti abilitati.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo V, come inserito dall'art. 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale, di seguito denominati «C.A.F.»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il regolamento recante norme per l'assistenza resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 3-bis, comma 10, e l'art. 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la riconosciuta competenza tecnica allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e

d'impresa, di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevista dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, di seguito denominati «professionisti abilitati»;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dall'art. 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale, per la predetta attività di cui al comma 4, dell'art. 34, del medesimo decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione annuale dei redditi, modello 730 elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al contribuente la dichiarazione precompilata, ferma restando la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie e che, in caso di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernenti, rispettivamente, limiti ai poteri di controllo e visto di conformità;

Visto l'art. 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che la dichiarazione precompilata può essere accettata ovvero modificata dal contribuente ed è presentata all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica oppure è presentata al proprio sostituto d'imposta ovvero a un C.A.F. o a un professionista abilitato presentando la relativa documentazione, e che l'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c), del comma 3, dell'art. 34, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata;

Visto l'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che ha disposto la soppressione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'art. 18, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nelle parti in cui prevedono il compenso a favore dei sostituti d'imposta per l'attività di assistenza fiscale;

Visto l'art. 7, comma 3, dello stesso decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, sia rimodulata a partire dall'anno 2015 l'entità dei compensi previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dall'art. 18, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, per i C.A.F. e i professionisti abilitati, per tener conto del diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato;





Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, concernente «Rimodulazione dei compensi spettanti ai C.A.F. e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, "semplificazione fiscale"»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 concernente «Rideterminazione dei compensi ai C.A.F. e ai professionisti abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), con il quale, in relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nell'ambito del programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025;

Visto l'art. 1, comma 720, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai C.A.F. e ai professionisti abilitati in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente;

Ritenuto che la rimodulazione dei compensi, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei C.A.F. e dei professionisti abilitati, può essere effettuata in base al diverso impegno profuso dagli stessi in ragione dell'assistenza prestata nelle ipotesi di assenza di modifiche o in presenza di modifiche che comportano variazione o integrazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, nonché dell'assistenza prestata in assenza della dichiarazione precompilata, ovvero nei casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente o di rifiuto da parte dello stesso a delegare il CAF o il professionista abilitato ad accedere alla propria dichiarazione precompilata;

Ritenuto, altresì, che l'ampliamento e il miglioramento della qualità dei dati ha portato al progressivo sviluppo, negli anni successivi al 2016, delle dichiarazioni precompilate e, conseguentemente, all'aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti;

Considerato che l'operazione di riduzione dei costi non può non tenere conto dei complessi adempimenti e delle garanzie poste a carico dei C.A.F. e dei professionisti abilitati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le misure dei compensi di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, sono quelle determinate dall'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 gennaio 2015, n. 18.

Art. 2.

1. Ai sensi del citato art. 1, comma 720, della legge n. 199 del 2025, le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai C.A.F. ed ai professionisti abilitati non possono eccedere il limite di euro 195.297.790,00, a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese nell'anno 2025. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari di cui all'art. 1, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2026

Il Ministro: GIORGETTI

26A02232

DECRETO 29 aprile 2026.

**Modalità di trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.**

## IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione»;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 110 del 2024, concernente «Adempimenti dell'Agente della riscossione», il quale rimette ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità con cui l'Agenzia delle entrate-riscossione trasmette telematicamente all'ente creditore i flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024 concernente il «Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti», il quale dispone che sono



separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999, recante «Determinazione delle modalità di trasmissione, da parte dei concessionari della riscossione, della comunicazione di inesigibilità, dello stato delle procedure esecutive riguardanti le quote dei ruoli ricevuti in carico e delle informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 2, lettera b), e 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Decreta:

Art. 1.

*Modalità di trasmissione dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure e le relative riscossioni*

1. L'Agenzia delle entrate-riscossione provvede, entro la fine di ogni mese e con le modalità indicate nell'allegato 1, alla trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

2. Nei flussi informativi di cui al comma 1 sono separatamente evidenziate le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico per

uno dei motivi indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, di seguito elencati:

a. al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;

b. tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

Art. 2.

*Pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-riscossione*

1. L'Agenzia delle entrate-riscossione pubblica nell'area dedicata ai «Servizi agli Enti» del proprio sito istituzionale:

a. le modalità di trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi di cui all'art. 1, indicate nell'allegato 1;

b. entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposito documento contenente l'indicazione dei criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati del predetto allegato 1, e il dettaglio dei controlli di congruità e dei relativi codici errore. Tale documento è aggiornato al ricorrere di specifiche esigenze, anche di carattere tecnico; in tal caso, la stessa Agenzia delle entrate-riscossione provvede tempestivamente alla pubblicazione degli aggiornamenti.

Art. 3.

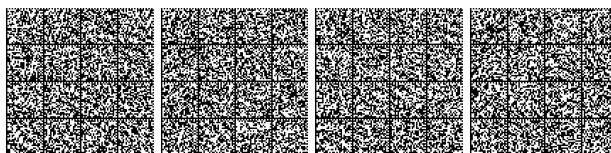
*Decorrenza*

1. L'Agenzia delle entrate-riscossione trasmette i flussi di cui all'art. 1, con le modalità indicate nell'allegato 1, con decorrenza dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto. Fino al giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2026

*Il direttore generale delle finanze:* SPALLETTA



# **MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI CONCERNENTI LO STATO DELLE PROCEDURE E LE RELATIVE RISCOSSIONI**

## **Indice**

|          |                                                                                   |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | <b>PREMESSA.....</b>                                                              |  |
| 1.1      | Tipologia dei flussi .....                                                        |  |
| <b>2</b> | <b>MODALITA' DI TRASMISSIONE E TEMPISTICHE .....</b>                              |  |
| 2.1      | Flussi dello Stato della riscossione "ordinari" .....                             |  |
| 2.2      | Flussi Esito .....                                                                |  |
| 2.3      | Flussi dello Stato della riscossione "correttivi" .....                           |  |
| 2.4      | Descrizione della procedura di trasmissione .....                                 |  |
| 2.4.1    | <i>Caratteristiche tecniche dei flussi</i> .....                                  |  |
| 2.4.2    | <i>Modalità per la trasmissione dei flussi</i> .....                              |  |
| 2.4.3    | <i>Rappresentazione dei dati</i> .....                                            |  |
| <b>3</b> | <b>FLUSSO DELLO STATO DELLA RISCOSSIONE (RRSR00NO) .....</b>                      |  |
| 3.1      | Controlli propedeutici alla trasmissione del flusso Stato della riscossione ..... |  |
| 3.2      | Tracciato Record di Testa – Tipo record "FR0" .....                               |  |
| 3.3      | Tracciato Record Avvisi/cartelle – Tipo record "FR1" .....                        |  |
| 3.4      | Tracciato Record Provvedimenti – Tipo record "FR2" .....                          |  |
| 3.5      | Tracciato Record Articolo \ Riscossione – Tipo record "FR3" .....                 |  |
| 3.6      | Tracciato Record Riversamenti – Tipo record "FR4" .....                           |  |
| 3.7      | Tracciato Record Quietanze – Tipo record "FR5" .....                              |  |
| 3.8      | Tracciato Record Richiesta annullamento informazione – Tipo record "FR7" .....    |  |
| 3.9      | Tracciato Record di Coda – Tipo record "FR9" .....                                |  |
| <b>4</b> | <b>FLUSSO ESITO (RRSR70NO) .....</b>                                              |  |
| 4.1      | Controlli di congruenza delle informazioni .....                                  |  |
| 4.2      | Tracciato Record di Testa Esiti – Tipo record "RT0" .....                         |  |
| 4.3      | Tracciato Record Dettaglio errori – Tipo record "RT1" .....                       |  |
| 4.4      | Tracciato Record di Coda Esiti – Tipo record "RT9" .....                          |  |





## 1 PREMESSA

I flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente (di seguito anche solo “*flussi dello Stato della riscossione*”) che l’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo “Agenzia”) trasmette entro la fine di ogni mese agli enti creditori con le modalità indicate nel presente allegato si riferiscono ai seguenti “eventi”:

- la formazione delle cartelle di pagamento e le relative notifiche;
- i provvedimenti di sgravio/discarico/annullamento della coobbligazione, quelli di rimborso, quelli di sospensione o di rateizzazione e relative revoche, nonché quelli afferenti a eventuali specifici istituti di definizione agevolata introdotti dalla legge;
- le riscossioni registrate e il dettaglio dei riversamenti effettuati a fronte di ciascuna riscossione;
- le quietanze rilasciate all’agente della riscossione dai soggetti creditori a fronte dei riversamenti effettuati;
- il dettaglio delle procedure di recupero coattivo del credito svolte dall’agente della riscossione e lo stato di aggiornamento delle stesse;
- l’informazione relativa al discarico automatico, al discarico anticipato, e alla riconsegna anticipata, nonché all’eventuale differimento del discarico automatico previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, con l’evidenza della relativa casistica.

Ad esito dei controlli di congruenza di tipo informatico applicati automaticamente dalla procedura di rendicontazione, in presenza dello scarto di alcune delle informazioni contenute nei flussi inviati, l’Agenzia provvede alla trasmissione agli enti creditori di specifici flussi di tipo “correttivo”.

### 1.1 Tipologia dei flussi

Sono previste le seguenti tipologie di flussi:

#### a. Flussi dello Stato della riscossione, a loro volta distinti in:

- flussi “ordinari”:** contemplano le informazioni afferenti agli eventi registrati nella base dati dell’Agenzia in un determinato periodo di riferimento e relativi ai carichi affidati dagli enti creditori a partire dal 1° gennaio 2000 (cfr. paragrafo 2.1);
  - flussi “correttivi”:** contemplano le informazioni “correttive” riguardanti gli errori riscontrati nell’ambito dell’attività di controllo e rilevati nel flusso Esito di cui al successivo punto b. (cfr. paragrafo 2.3);
- b. **Flussi Esito:** contemplano gli esiti dei controlli di congruenza effettuati sulle informazioni contenute nei flussi dello Stato della riscossione (cfr. paragrafo 2.2).



## 2 MODALITA' DI TRASMISSIONE E TEMPISTICHE

### 2.1 Flussi dello Stato della riscossione “ordinari”

Agenzia delle entrate-Riscossione predispone i flussi “ordinari” dello Stato della riscossione contenenti le informazioni corrispondenti agli eventi registrati nella propria base dati nel periodo di riferimento per tutti i carichi affidati dagli enti creditori a partire dal 1° gennaio 2000.

Effettuati i controlli di correttezza formale e integrità strutturale degli stessi, l'Agenzia provvede alla **trasmissione telematica** all'ente creditore dei flussi, con modalità centralizzate e in conformità alle specifiche tecniche di cui al presente allegato.

Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla trasmissione:

- a) per i carichi affidati dall'**Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio, INPS e INAIL**, dotate di un collegamento telematico con Agenzia delle entrate-Riscossione, con **cadenza**, di norma, almeno **decadale**:
  - i. delle informazioni relative ai giorni dall'1 al 10 del mese x, entro il giorno 25 dello stesso mese x;
  - ii. delle informazioni relative ai giorni dall'11 al 20 del mese x, entro il giorno 5 del mese successivo (x+1);
  - iii. delle informazioni relative ai giorni dal 21 alla fine del mese x, entro il giorno 15 del mese successivo (x+1).

Considerando il limite massimo di 5 milioni di record per ciascun flusso, la trasmissione può essere effettuata con l'invio di un unico flusso contenente le informazioni dell'intera decade o con l'invio di un flusso per ogni giornata appartenente alla decade o, ancora, per giornata e/o per tipologia di informazione.

- b) per i carichi affidati **da tutti gli altri enti** con cadenza mensile, degli “eventi” registrati sul sistema dell'Agenzia nel mese precedente.

### 2.2 Flussi Esito

Una volta ricevuti i flussi di cui al punto 2.1, l'**Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia del Demanio, l'INPS e l'INAIL** restituiscono all'Agenzia il flusso Esito, contenente le risultanze dei controlli di congruenza (cfr. 4.1) entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei predetti flussi.

Il flusso Esito può contenere la segnalazione dello scarto di una o più informazioni, dette anche unità logiche; in particolare, possono ricorrere le seguenti due tipologie di errori:

- Segnalazioni non bloccanti, che non richiedono successivi flussi “correttivi”;
- Errori gravi, che richiedono la produzione di flussi correttivi (cfr. 2.3).

Per **tutti gli altri enti**, il flusso Esito è generato direttamente dall'Agenzia.



## 2.3 Flussi dello Stato della riscossione “correttivi”

Ad esito dell’attività di cui al punto 2.2, Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette agli enti un flusso dello Stato della riscossione di tipo “correttivo”, contenente le sole informazioni riscontrate come errate (e quindi scartate) nel flusso Esito.

Ciascun flusso di tipo “correttivo” richiama sempre l’identificativo del flusso dello Stato della riscossione “ordinario” di riferimento e viene predisposto con il corrispondente tracciato inviato in precedenza.

Il flusso “correttivo” è sottoposto ai controlli già previsti per i flussi “ordinari”; in presenza di ulteriori scarti, si provvederà all’invio di ulteriori flussi “correttivi”.

## 2.4 Descrizione della procedura di trasmissione

Di seguito vengono descritti i flussi telematici previsti dalla procedura di “*trasmissione dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure e le relative riscossioni*”. I flussi telematici sono trasmessi agli enti creditori utilizzando i tracciati descritti nel presente allegato dopo essere stati sottoposti ai controlli di correttezza formale e integrità strutturale degli stessi.

### 2.4.1 Caratteristiche tecniche dei flussi

Le caratteristiche tecniche dei flussi sono riportate nella seguente tabella:

| Descrizione del Flusso telematico                                | Codice Tracciato | Lunghezza record |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Flussi dello Stato della riscossione (“ordinari” e “correttivi”) | RRSR00NO         | 400              |
| Flussi Esito                                                     | RRSR70NO         | 256              |

### 2.4.2 Modalità per la trasmissione dei flussi

I flussi telematici sono resi disponibili agli enti creditori con le seguenti modalità:

- per **Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio, INPS, INAIL:** tramite File Transfer Protocol (FTP).
- per **tutti gli altri enti:** tramite pubblicazione degli stessi nello specifico servizio “**Stato della riscossione**” presente nell’apposita sezione “**Ricezione dati**” disponibile nell’area riservata agli enti del sito istituzionale dell’Agenzia.





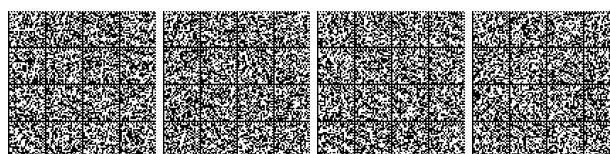
### 2.4.3 Rappresentazione dei dati

Nelle apposite sezioni del presente allegato, per ciascun flusso telematico, sono descritti i tracciati dei vari tipi record che lo compongono, fornendo per ciascun campo i seguenti elementi:

|                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id.</b>                   | Identificativo del campo costituito da uno o due lettere dell'alfabeto.                                                                                                                                           |
| <b>Da</b>                    | Posizione dell'inizio del campo nell'ambito del record.                                                                                                                                                           |
| <b>A</b>                     | Posizione della fine del campo nell'ambito del record                                                                                                                                                             |
| <b>Lungh.</b>                | Numero dei byte del campo.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo</b>                  | Tipo di rappresentazione del campo, assume la seguente codifica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N per campo numerico</li> <li>• A per campo alfabetico</li> <li>• AN per campo alfanumerico.</li> </ul> |
| <b>Descrizione del campo</b> | Contiene le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome del campo, in lettere maiuscole</li> <li>• Significato del campo ed eventuali criteri di valorizzazione.</li> </ul>              |

A livello generale valgono inoltre le seguenti convenzioni:

- Nei campi di tipo A e AN, le lettere sono rappresentate con caratteri maiuscoli.
- I campi numerici, se non significativi, sono valorizzati a "0".
- I campi numerici, se significativi, sono allineati a destra con i rimanenti caratteri valorizzati a "0" (esempio di allineamento di un campo numerico composto da n.6 caratteri: "001234").
- I campi non numerici, se non significativi, sono valorizzati a "blank".
- I campi non numerici, se significativi, sono allineati a sinistra con i rimanenti caratteri valorizzati a "blank".



### 3 FLUSSO DELLO STATO DELLA RISCOSSIONE (RRSR00NO)

Ciascun flusso dello Stato della riscossione predisposto da Agenzia delle entrate-Riscossione, denominato flusso logico, contiene gli “eventi” registrati sulla base dati dell’Agenzia nel **periodo di riferimento**, indicato ed è delimitato da un record di testa, all’interno del quale è specificata la tipologia di flusso (ordinario o correttivo) e un record di coda.

I record all’interno del flusso logico sono sempre ordinati per i seguenti campi:

- Codice Ambito
- Tipo Record
- Codice Ente Creditore/Beneficiario
- Anno e Numero del Ruolo
- Identificativo Partita
- Progressivo Articolo di Ruolo.

Il flusso dello Stato della riscossione è composto dai seguenti **tipi record**, aventi tutti lunghezza pari a 400 byte:

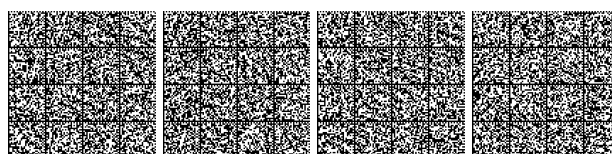
| Tipo Record | Nome del tipo record                       | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR0         | Record di Testa                            | Dati identificativi del flusso logico trasmesso.                                                                                                                                                                                                                                       |
| FR1         | Record Avvisi/Cartelle                     | Contiene le informazioni relative alla predisposizione della cartella di pagamento, all’esito di notifica della stessa, alle procedure espletate (e relative spese), al discarico automatico (o relativo differimento), al discarico anticipato o all’eventuale riconsegna anticipata. |
| FR2         | Record Provvedimenti                       | Contiene le informazioni relative ai provvedimenti emessi dall’ente creditore o dall’Agente della riscossione.                                                                                                                                                                         |
| FR3         | Record Articolo - Riscossione              | Contiene le informazioni relative alle riscossioni.                                                                                                                                                                                                                                    |
| FR4         | Record Riversamenti                        | Contiene le informazioni relative ai riversamenti.                                                                                                                                                                                                                                     |
| FR5         | Record Quietanze                           | Contiene le informazioni relative alle quietanze di riversamento.                                                                                                                                                                                                                      |
| FR7         | Record Richiesta annullamento informazione | Contiene i dati identificativi dell’informazione già trasmessa e da annullare/correggere.                                                                                                                                                                                              |
| FR9         | Record di Coda                             | Dati identificativi e contatori record del flusso logico trasmesso.                                                                                                                                                                                                                    |



### 3.1 Controlli propedeutici alla trasmissione del flusso Stato della riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione, prima di procedere con la trasmissione dei flussi dello Stato della riscossione, effettua i seguenti controlli:

- Controlli di duplicazione: un flusso logico è considerato duplicato quando nel record FR0 contiene lo stesso “Codice ambito” + “Mittente” + “Identificativo File” presente in un file logico inviato precedentemente (indipendentemente dal fatto che sia stato accettato o scartato).
- Controlli di sequenza: non sono trasmessi i flussi logici che presentano le seguenti condizioni:
  - assenza di record FR0
  - assenza di record FR9
  - presenza di un tipo record non previsto
  - presenza di un tipo evento non previsto
  - presenza di record che non rispettano il seguente criterio di numerazione progressiva:
    - record FR0 con campo progressivo record impostato a 1
    - record successivi con campo progressivo record che si incrementa di 1 unità (senza soluzione di continuità)
    - record FR9 con campo progressivo record che coincide con il totale dei record inviati nel flusso logico
  - presenza di record che non rispettano il seguente criterio di numerazione progressiva (in caso di flusso logico di trasmissione dell’informazione della formazione cartelle):
    - record FR0 con campo progressivo record impostato a zero
    - record successivi con campo progressivo record che si incrementa di 1 unità (senza soluzione di continuità)
    - record FR9 con campo progressivo record impostato a 9999999.
- Controlli di ordinamento: non sono trasmessi i flussi logici che non rispettano l’ordinamento per “Codice Ambito” + “Tipo Record” + “Codice Ente Creditore/Beneficiario” + “Anno e Numero del Ruolo” + “Identificativo Partita” + “Progressivo Articolo di Ruolo”.
- Controlli formali di valorizzazione campi: non sono trasmessi i flussi logici che non rispettano il formalismo previsto per alcuni campi (es. identificativo file, campi data, campi numerici, ecc.).





### 3.2 Tracciato Record di Testa – Tipo record "FR0"

| Id. | Da  | A   | Lungh. | Tipo | Descrizione del campo                                                                                                                                                 |
|-----|-----|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | 001 | 003 | 003    | AN   | TIPO RECORD<br>Vale sempre FR0.                                                                                                                                       |
| B   | 004 | 010 | 007    | N    | PROGRESSIVO RECORD<br>Progressivo record nell'ambito del flusso logico.                                                                                               |
| C   | 011 | 013 | 003    | N    | CODICE AMBITO<br>Codice identificativo dell'ambito provinciale.                                                                                                       |
| D   | 014 | 018 | 005    | N    | MITTENTE<br>Codice identificativo del mittente della trasmissione.                                                                                                    |
| E   | 019 | 026 | 008    | N    | DATA DI RIFERIMENTO<br>Indica la data del periodo di riferimento a cui si riferiscono le informazioni trasmesse nel flusso.                                           |
| F   | 027 | 046 | 020    | AN   | IDENTIFICATIVO FILE<br>Identificativo del flusso logico trasmesso.                                                                                                    |
| G   | 047 | 047 | 001    | AN   | TIPO FILE<br>Indica la tipologia del flusso trasmesso (O-Ordinario o C-Correttivo).                                                                                   |
| H   | 048 | 067 | 020    | AN   | IDENTIFICATIVO FILE ORIGINARIO<br>Identificativo del flusso ordinario per il quale si stanno inviando le informazioni correttive precedentemente esitate come errate. |
| I   | 068 | 075 | 008    | N    | DATA DI CREAZIONE FILE<br>E' la data di creazione del flusso trasmesso.                                                                                               |
| J   | 076 | 078 | 003    | AN   | RELEASE<br>Contiene l'indicazione della release del tracciato.                                                                                                        |
| K   | 079 | 086 | 008    | AN   | CODICE TRACCIATO<br>Vale sempre RRSR00NO.                                                                                                                             |
| L   | 087 | 400 | 314    | AN   | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                           |

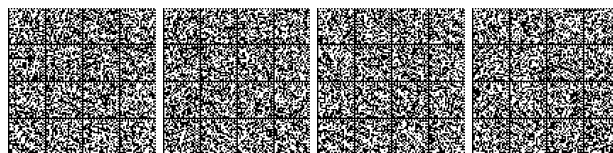


**3.3 Tracciato Record Avvisi/cartelle – Tipo record "FR1"**

| <b>Id.</b> | <b>Da</b> | <b>A</b> | <b>Lungh.</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrizione del campo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | 001       | 003      | 003           | AN          | TIPO RECORD<br>Vale sempre FR1.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B          | 004       | 010      | 007           | N           | PROGRESSIVO RECORD<br>Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso logico, indipendentemente dal tipo record.                                                                                                                                    |
| C          | 011       | 013      | 003           | N           | CODICE AMBITO<br>Codice identificativo dell'ambito provinciale.                                                                                                                                                                                                                                     |
| D          | 014       | 018      | 005           | N           | CODICE ENTE CREDITORE<br>Codice dell'ente creditore che ha reso esecutivo il ruolo.                                                                                                                                                                                                                 |
| E          | 019       | 028      | 010           | N           | ANNO E NUMERO RUOLO<br>Indica l'anno e il numero del ruolo.                                                                                                                                                                                                                                         |
| F          | 029       | 124      | 096           | AN          | IDENTIFICATIVO PARTITA<br>Identificativo della partita di ruolo.                                                                                                                                                                                                                                    |
| G          | 125       | 127      | 003           | N           | PROGRESSIVO ARTICOLO DI RUOLO<br>Numero progressivo dell'articolo di ruolo all'interno della partita.                                                                                                                                                                                               |
| H          | 128       | 147      | 020           | N           | IDENTIFICATIVO CARTELLA/AVVISO<br>Identificativo della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito.                                                                                                                                                      |
| I          | 148       | 150      | 003           | N           | PROGRESSIVO ARTICOLO IN CARTELLA<br>Numero progressivo dell'articolo di ruolo all'interno della cartella/avviso.                                                                                                                                                                                    |
| J          | 151       | 154      | 004           | AN          | CODICE ENTRATA<br>Identifica il codice entrata.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| K          | 155       | 155      | 001           | AN          | TIPO CODICE ENTRATA<br>Identifica la tipologia del codice entrata.                                                                                                                                                                                                                                  |
| L          | 156       | 171      | 016           | AN          | CODICE FISCALE<br>Codice fiscale del debitore.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M          | 172       | 172      | 001           | AN          | TIPO EVENTO<br>Indica l'evento a fronte del quale vengono comunicate le informazioni (predisposizione della cartella di pagamento, notifica, procedure di recupero coattivo del credito, discarico automatico, discarico anticipato, riconsegna anticipata, differimento del discarico automatico). |

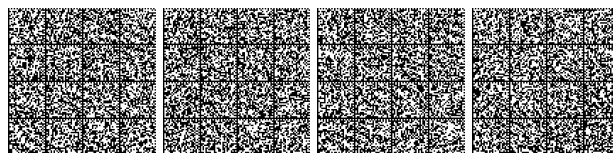


|   |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | 173 | 180 | 008 | N  | DATA EVENTO<br>Indica la data in cui si è verificato l'evento comunicato.                                                                                                                                 |
| O | 181 | 195 | 015 | N  | IMPORTO CARICO<br>Indica l'importo del carico interessato dalla tipologia di evento.                                                                                                                      |
| P | 196 | 198 | 003 | AN | CODICE DIVISA<br>Codice valuta in cui sono espressi gli importi.                                                                                                                                          |
| Q | 199 | 206 | 008 | N  | DATA DI REGISTRAZIONE<br>È la data di registrazione dell'informazione sul sistema informativo dell'Agente della riscossione.                                                                              |
| R | 207 | 223 | 017 | AN | IDENTIFICATIVO PROPOSTA DI COMPENSAZIONE<br>Indica l'identificativo della proposta di compensazione ex 28-ter DPR 602/1973 nel caso sia stata attivata la relativa procedura esecutiva.                   |
| S | 224 | 224 | 001 | N  | ESITO NOTIFICA<br>Indica l'esito del perfezionamento della notifica effettuata.                                                                                                                           |
| T | 225 | 227 | 003 | N  | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                               |
| U | 228 | 247 | 020 | AN | IDENTIFICATIVO PROCEDURA<br>Identificativo attribuito alla procedura di recupero coattivo del credito.                                                                                                    |
| V | 248 | 249 | 002 | N  | TIPO PROCEDURA<br>Indica la tipologia di procedura effettuata per il recupero coattivo del credito.                                                                                                       |
| W | 250 | 281 | 032 | N  | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                               |
| X | 282 | 297 | 016 | N  | TIPOLOGIA E NUMERO SPESE A PIE' DI LISTA<br>Tipologia delle spese a piè di lista sostenute per l'espletamento delle procedure e numero di attività all'interno dello stesso tipo di spesa a piè di lista. |
| Y | 298 | 312 | 015 | N  | IMPORTO CONFLUITO IN PROCEDURA<br>Indica l'importo del credito complessivo confluito nella procedura per il singolo articolo di ruolo.                                                                    |
| Z | 313 | 327 | 015 | N  | IMPORTO SPESE TABELLARI PER PROCEDURE<br>Indica la quota parte delle spese tabellari per l'espletamento delle procedure per il singolo articolo di ruolo confluito nella procedura.                       |



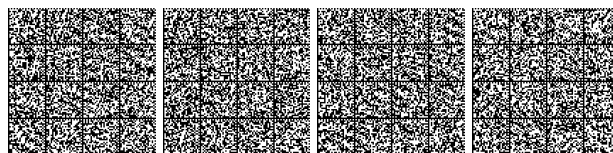


|    |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA | 328 | 342 | 015 | N  | <b>IMPORTO SPESE A PIE' DI LISTA</b><br>Indica la quota parte delle spese a piè di lista per l'espletamento delle procedure, per il singolo articolo di ruolo confluito nella procedura.                                                                                                                                                                                                                                       |
| BB | 343 | 387 | 045 | N  | <b>FILLER</b><br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CC | 388 | 388 | 001 | AN | <b>STATO DELLA PROCEDURA</b><br>Indica lo stato della procedura che viene trasmesso (aperta, chiusa).<br>Per le procedure di fermo amministrativo e iscrizione ipotecaria è previsto uno stato intermedio che indica, dopo l'avvio della procedura con l'invio al debitore del preavviso di fermo amministrativo o della comunicazione preventiva di ipoteca, la trascrizione/iscrizione della procedura cautelare effettuata. |
| DD | 389 | 389 | 001 | N  | <b>FILLER</b><br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EE | 390 | 390 | 001 | AN | <b>INFORMAZIONE EVENTO NOTIFICA AVVISO DI ADDEBITO INPS</b><br>Indica l'acquisizione dell'evento di notifica per gli avvisi di addebito INPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FF | 391 | 391 | 001 | AN | <b>TIPOLOGIA DISCARICO</b><br>Indica la tipologia di discarico automatico o di discarico anticipato che è stato rendicontato/comunicato secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024.                                                                                                                                               |
| GG | 392 | 392 | 001 | AN | <b>MOTIVAZIONE DISCARICO ANTICIPATO</b><br>Indica la motivazione che ha determinato il discarico anticipato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HH | 393 | 393 | 001 | AN | <b>MOTIVAZIONE DIFFERIMENTO DISCARICO AUTOMATICO</b><br>Identifica la motivazione, tra quelle previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 110 del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II | 394 | 400 | 007 | AN | <b>FILLER</b><br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

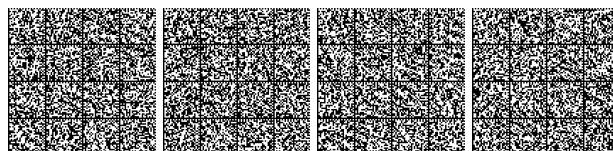


**3.4 Tracciato Record Provvedimenti – Tipo record "FR2"**

| <b>Id.</b> | <b>Da</b> | <b>A</b> | <b>Lungh.</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrizione del campo</b>                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | 001       | 003      | 003           | AN          | TIPO RECORD<br>Vale sempre FR2.                                                                                                                                                                                            |
| B          | 004       | 010      | 007           | N           | PROGRESSIVO RECORD<br>Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso logico, indipendentemente dal tipo record.                                                           |
| C          | 011       | 013      | 003           | N           | CODICE AMBITO<br>Codice identificativo dell'ambito provinciale.                                                                                                                                                            |
| D          | 014       | 018      | 005           | N           | CODICE ENTE CREDITORE<br>Codice dell'ente creditore che ha reso esecutivo il ruolo.                                                                                                                                        |
| E          | 019       | 028      | 010           | N           | ANNO E NUMERO RUOLO<br>Indica l'anno e il numero del ruolo.                                                                                                                                                                |
| F          | 029       | 124      | 096           | AN          | IDENTIFICATIVO PARTITA<br>Identificativo della partita di ruolo.                                                                                                                                                           |
| G          | 125       | 127      | 003           | N           | PROGRESSIVO ARTICOLO DI RUOLO<br>Numero progressivo dell'articolo di ruolo all'interno della partita.                                                                                                                      |
| H          | 128       | 155      | 028           | AN          | IDENTIFICATIVO PROVVEDIMENTO<br>Identificativo del provvedimento.                                                                                                                                                          |
| I          | 156       | 183      | 028           | AN          | IDENTIFICATIVO PROVVEDIMENTO REVOCATO<br>Identificativo del provvedimento oggetto di revoca.                                                                                                                               |
| J          | 184       | 187      | 004           | AN          | CODICE ENTRATA<br>Identifica il codice entrata.                                                                                                                                                                            |
| K          | 188       | 188      | 001           | AN          | TIPO CODICE ENTRATA<br>Identifica la tipologia del codice entrata.                                                                                                                                                         |
| L          | 189       | 204      | 016           | AN          | CODICE FISCALE<br>Codice fiscale del soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento.                                                                                                                     |
| M          | 205       | 205      | 001           | AN          | TIPO EVENTO<br>Indica l'evento a fronte del quale viene inviato il provvedimento (discarico, sgravio, annullamento di coobbligazione, sospensione e relativa revoca, rateizzazione e relativa decadenza/revoca, rimborsi). |
| N          | 206       | 213      | 008           | N           | DATA EVENTO<br>Indica la data dell'evento a fronte del quale vengono trasmesse le informazioni.                                                                                                                            |



|   |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O | 214 | 228 | 015 | N  | IMPORTO CARICO<br>Importo del carico, relativo al singolo articolo, iscritto originariamente a ruolo.                                                                                                                                                                                                             |
| P | 229 | 243 | 015 | N  | IMPORTO DEL PROVVEDIMENTO<br>Importo oggetto del provvedimento emesso.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Q | 244 | 258 | 015 | N  | IMPORTO CARICO OGGETTO DI SGRAVIO/DISCARICO<br>Quota parte del carico iscritto originariamente a ruolo abbattuto dal provvedimento di sgravio/discarico.                                                                                                                                                          |
| R | 259 | 273 | 015 | N  | IMPORTO CARICO INTERESSATO DA RIMBORSO<br>Importo del carico iscritto a ruolo interessato da rimborso.                                                                                                                                                                                                            |
| S | 274 | 288 | 015 | N  | IMPORTO INTERESSI DI RATEIZZAZIONE INTERESSATO DA RIMBORSO<br>Importo degli interessi di rateizzazione interessato da rimborso.                                                                                                                                                                                   |
| T | 289 | 303 | 015 | N  | IMPORTO INTERESSI DI MORA INTERESSATO DA RIMBORSO<br>Importo degli interessi di mora/somme aggiuntive interessato da rimborso.                                                                                                                                                                                    |
| U | 304 | 318 | 015 | N  | IMPORTO SPESE TABELLARI INTERESSATO DA RIMBORSO<br>Importo delle spese tabellari interessato da rimborso.                                                                                                                                                                                                         |
| V | 319 | 333 | 015 | N  | IMPORTO SPESE A PIE' DI LISTA INTERESSATO DA RIMBORSO<br>Importo delle spese a piè di lista interessato da rimborso.                                                                                                                                                                                              |
| W | 334 | 348 | 015 | N  | IMPORTO PRIMA RATA/IMPORTO AGGIO A CARICO DELL'ENTE<br>Informazione legata alla tipologia di evento rendicontato: in caso di provvedimenti di rateizzazione indica l'importo della prima rata, in caso di rimborsi indica l'importo dell'aggio a carico dell'ente (per carichi affidati ante 31/12/2021).         |
| X | 349 | 363 | 015 | N  | IMPORTO RATE SUCCESSIVE/IVA SU AGGIO<br>Informazione legata alla tipologia di evento rendicontato: in caso di provvedimenti di rateizzazione indica l'importo delle rate successive alla prima, in caso di rimborsi indica l'importo dell'IVA su aggio a carico dell'ente (per carichi affidati ante 31/12/2021). |
| Y | 364 | 378 | 015 | N  | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Z | 379 | 381 | 003 | AN | CODICE DIVISA<br>Codice valuta in cui sono espressi gli importi.                                                                                                                                                                                                                                                  |



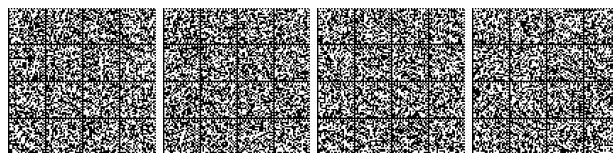


|    |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA | 382 | 383 | 002 | N  | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                 |
| BB | 384 | 391 | 008 | N  | DATA REGISTRAZIONE<br>È la data di registrazione dell'informazione sul sistema informativo dell'Agente della riscossione.                                                                                   |
| CC | 392 | 392 | 001 | N  | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                 |
| DD | 393 | 393 | 001 | N  | TIPO SOSPENSIONE<br>In caso di evento "provvedimento di sospensione" indica se la sospensione è relativa a tutti i soggetti coobbligati o solo al debitore intestatario.                                    |
| EE | 394 | 394 | 001 | AN | FLAG RIMBORSO<br>Indica se il provvedimento di sgravio/discarico è rimborsabile.                                                                                                                            |
| FF | 395 | 395 | 001 | AN | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                 |
| GG | 396 | 398 | 003 | N  | NUMERO RATE<br>Numero delle rate del provvedimento di rateizzazione                                                                                                                                         |
| HH | 399 | 399 | 001 | AN | FLAG MR PER DEFINIZIONE AGEVOLATA<br>Indica la presenza di una rateizzazione attiva all'acquisizione della sospensione per presentazione domanda di adesione alla definizione agevolata.                    |
| II | 400 | 400 | 001 | AN | FLAG TIPO ARTICOLO PER DEFINIZIONE AGEVOLATA<br>Indica la tipologia di trattamento dell'articolo di ruolo (da corrispondere / da scontare) in presenza di adesione ad un istituto di definizione agevolata. |



### 3.5 Tracciato Record Articolo \ Riscossione – Tipo record "FR3"

| Id. | Da  | A   | Lungh. | Tipo | Descrizione del campo                                                                                                                                            |
|-----|-----|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | 001 | 003 | 003    | AN   | TIPO RECORD<br>Vale sempre FR3.                                                                                                                                  |
| B   | 004 | 010 | 007    | N    | PROGRESSIVO RECORD<br>Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso logico, indipendentemente dal tipo record. |
| C   | 011 | 013 | 003    | N    | CODICE AMBITO<br>Codice identificativo dell'ambito provinciale.                                                                                                  |
| D   | 014 | 018 | 005    | N    | CODICE ENTE CREDITORE<br>Codice dell'ente creditore che ha reso esecutivo il ruolo.                                                                              |
| E   | 019 | 028 | 010    | N    | ANNO E NUMERO RUOLO<br>Indica l'anno e il numero del ruolo.                                                                                                      |
| F   | 029 | 124 | 096    | AN   | IDENTIFICATIVO PARTITA<br>Identificativo della partita di ruolo.                                                                                                 |
| G   | 125 | 127 | 003    | N    | PROGRESSIVO ARTICOLO DI RUOLO<br>Numero progressivo dell'articolo di ruolo all'interno della partita.                                                            |
| H   | 128 | 147 | 020    | N    | IDENTIFICATIVO CARTELLA/AVVISO<br>Identificativo della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito.                   |
| I   | 148 | 150 | 003    | N    | PROGRESSIVO ARTICOLO IN CARTELLA<br>Numero progressivo dell'articolo di ruolo all'interno della cartella/avviso.                                                 |
| J   | 151 | 154 | 004    | AN   | CODICE ENTRATA<br>Identifica il codice entrata.                                                                                                                  |
| K   | 155 | 155 | 001    | AN   | TIPO CODICE ENTRATA<br>Identifica la tipologia del codice entrata.                                                                                               |
| L   | 156 | 171 | 016    | AN   | CODICE FISCALE<br>Codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento: intestatario del ruolo o coobbligato.                                              |
| M   | 172 | 179 | 008    | N    | DATA EVENTO<br>Indica la data del pagamento.                                                                                                                     |
| N   | 180 | 194 | 015    | N    | IMPORTO CARICO RISCOSSO<br>Importo del carico riscosso relativo al singolo articolo di ruolo.                                                                    |

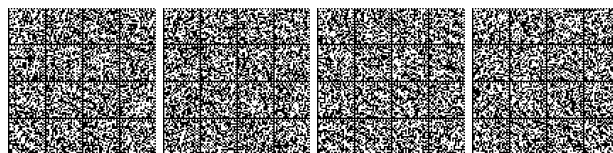


|    |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O  | 195 | 209 | 015 | N  | IMPORTO INTERESSI DI MORA<br>Importo degli interessi di mora/somme aggiuntive riscossi relativi al singolo articolo di ruolo.                                                                   |
| P  | 210 | 224 | 015 | N  | IMPORTO AGGIO A CARICO DELL'ENTE<br>Importo dell'aggio a carico dell'ente al netto dell'aggio a carico del contribuente riscosso sull'articolo di ruolo (per carichi affidati ante 31/12/2021). |
| Q  | 225 | 239 | 015 | N  | IMPORTO AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE<br>Importo dell'aggio a carico del contribuente riscosso sull'articolo di ruolo (per carichi affidati ante 31/12/2021).                                 |
| R  | 240 | 254 | 015 | N  | IMPORTO SPESE TABELLARI PER PROCEDURE<br>Importo delle spese tabellari riscosse relative alle procedure espletate per il singolo articolo di ruolo confluito nella procedura.                   |
| S  | 255 | 269 | 015 | N  | IMPORTO SPESE A PIE' DI LISTA<br>Importo delle spese a piè di lista riscosse relative alle procedure espletate per il singolo articolo di ruolo confluito nella procedura.                      |
| T  | 270 | 272 | 003 | AN | CODICE DIVISA<br>Codice valuta in cui sono espressi gli importi.                                                                                                                                |
| U  | 273 | 273 | 001 | AN | MODALITA' DI PAGAMENTO<br>Indica la modalità con cui è stato effettuato il pagamento.                                                                                                           |
| V  | 274 | 275 | 002 | AN | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                     |
| W  | 276 | 283 | 008 | N  | DATA DI REGISTRAZIONE<br>E' la data di registrazione dell'informazione sul sistema informativo dell'Agente della riscossione.                                                                   |
| X  | 284 | 308 | 025 | AN | NUMERO OPERAZIONE CONTABILE<br>Identificativo univoco dell'operazione contabile attribuito dal sistema informativo dell'Agente della Riscossione.                                               |
| Y  | 309 | 311 | 003 | N  | PROGRESSIVO ALL'INTERNO DELL'OPERAZIONE CONTABILE<br>Progressivo attribuito alla riscossione nell'ambito del numero dell'operazione contabile nel sistema dell'Agente della Riscossione.        |
| Z  | 312 | 314 | 003 | N  | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                     |
| AA | 315 | 322 | 008 | N  | DATA DI DECORRENZA<br>Indica la data a partire dalla quale per l'Agente della Riscossione decorrono i termini per il riversamento.                                                              |



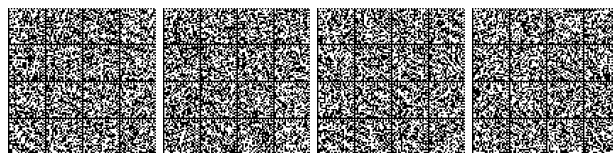


|    |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB | 323 | 325 | 003 | N  | NUMERO RIVERSAMENTI<br>Indica il numero di riversamenti effettuati (numero dei record “FR4 – riversamenti” che seguiranno il record “FR3 - Articolo / Riscossione”).                       |
| CC | 326 | 326 | 001 | N  | RESTITUZIONE RIMBORSI SPESE<br>Indica l'eventuale restituzione del rimborso delle spese tabellari o piè di lista rimosse dal contribuente e precedentemente liquidate dall'ente creditore. |
| DD | 327 | 341 | 015 | N  | IMPORTO CARICO ORIGINARIO/INTERESSI DI RATEIZZAZIONE<br>Importo del carico originariamente iscritto a ruolo o degli interessi presenti sul provvedimento di rateizzazione.                 |
| EE | 342 | 369 | 028 | AN | IDENTIFICATIVO RATEIZZAZIONE<br>Indica il provvedimento di rateizzazione al quale fanno riferimento gli interessi riscossi.                                                                |
| FF | 370 | 400 | 031 | AN | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                |

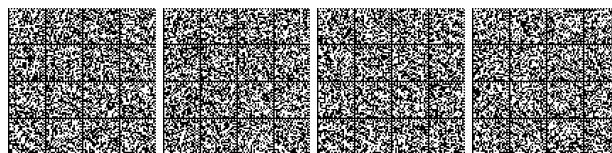


### 3.6 Tracciato Record Riversamenti – Tipo record "FR4"

| Id. | Da  | A   | Lungh. | Tipo | Descrizione del campo (tipo record "FR4")                                                                                                                        |
|-----|-----|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | 001 | 003 | 003    | AN   | TIPO RECORD<br>Vale sempre FR4.                                                                                                                                  |
| B   | 004 | 010 | 007    | N    | PROGRESSIVO RECORD<br>Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso logico, indipendentemente dal tipo record. |
| C   | 011 | 013 | 003    | N    | CODICE AMBITO<br>Codice identificativo dell'ambito provinciale.                                                                                                  |
| D   | 014 | 018 | 005    | N    | CODICE ENTE CREDITORE<br>Codice dell'ente creditore che ha reso esecutivo il ruolo.                                                                              |
| E   | 019 | 028 | 010    | N    | ANNO E NUMERO RUOLO<br>Indica l'anno e il numero del ruolo.                                                                                                      |
| F   | 029 | 124 | 096    | AN   | IDENTIFICATIVO PARTITA<br>Identificativo della partita di ruolo.                                                                                                 |
| G   | 125 | 127 | 003    | N    | PROGRESSIVO ARTICOLO DI RUOLO<br>Numero progressivo dell'articolo di ruolo all'interno della partita.                                                            |
| H   | 128 | 132 | 005    | N    | CODICE ENTE BENEFICIARIO<br>Codice dell'ente destinatario del versamento.                                                                                        |
| I   | 133 | 133 | 001    | AN   | TIPO UFFICIO<br>Indica il tipo ufficio destinatario del versamento.                                                                                              |
| J   | 134 | 139 | 006    | AN   | CODICE UFFICIO BENEFICIARIO<br>Codice dell'ufficio dell'ente beneficiario del versamento.                                                                        |
| K   | 140 | 141 | 002    | N    | CAPO DI BILANCIO ORIGINARIO<br>Capo di bilancio indicato sul ruolo originario.                                                                                   |
| L   | 142 | 145 | 004    | N    | CAPITOLO DI BILANCIO ORIGINARIO<br>Capitolo di bilancio indicato sul ruolo originario.                                                                           |
| M   | 146 | 147 | 002    | N    | ARTICOLO DI BILANCIO ORIGINARIO<br>Articolo di bilancio indicato sul ruolo.                                                                                      |
| N   | 148 | 149 | 002    | N    | CAPO DI BILANCIO EFFETTIVO<br>Capo di bilancio sul quale è stato effettuato il riversamento.                                                                     |
| O   | 150 | 153 | 004    | N    | CAPITOLO DI BILANCIO EFFETTIVO<br>Capitolo di bilancio sul quale è stato effettuato il riversamento.                                                             |



|        |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P      | 154 | 155 | 002 | N  | ARTICOLO DI BILANCIO EFFETTIVO<br>Articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.                                                                                                       |
| Q      | 156 | 170 | 015 | N  | IMPORTO TOTALE DA VERSARE<br>Importo totale riscosso da riversare relativo al singolo articolo di ruolo.                                                                                                 |
| R      | 171 | 185 | 015 | N  | IMPORTO CARICO DA VERSARE<br>Importo del carico riscosso da riversare relativo al singolo articolo di ruolo.                                                                                             |
| S      | 186 | 200 | 015 | N  | IMPORTO INTERESSI DI MORA<br>Quota parte dell'importo degli interessi di mora/somma aggiuntive relativo al singolo articolo di ruolo.                                                                    |
| T      | 201 | 215 | 015 | N  | IMPORTO AGGIO A CARICO DELL'ENTE<br>Quota parte dell'importo dell'aggio sull'articolo di ruolo riscosso a carico dell'ente (per carichi affidati ante 31/12/2021) relativo al singolo articolo di ruolo. |
| U      | 216 | 230 | 015 | N  | IMPORTO IVA SU AGGIO<br>Quota parte dell'importo dell'IVA sull'aggio per l'articolo di ruolo riscosso (per carichi affidati ante 31/12/2021) relativo al singolo articolo di ruolo.                      |
| V      | 231 | 245 | 015 | N  | IMPORTO RIMBORSI SPESE RESTITUITI<br>Importo delle spese tabellari e piè di lista per procedure rimosse dal contribuente e restituiti all'ente perché precedentemente liquidati.                         |
| W      | 246 | 248 | 003 | AN | CODICE DIVISA<br>Codice valuta in cui sono espressi gli importi.                                                                                                                                         |
| X      | 249 | 256 | 008 | N  | DATA PREVISTA DI RIVERSAMENTO<br>Indica la data prevista di riversamento (contabilizzazione provvisoria) dall'Agente della Riscossione.                                                                  |
| Y      | 257 | 264 | 008 | N  | NUMERO QUIETANZA PROVVISORIA<br>Numero della quietanza provvisoria attribuito dall' Agente della Riscossione.                                                                                            |
| Z      | 265 | 275 | 011 | AN | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                              |
| A<br>A | 276 | 283 | 008 | N  | DATA DI REGISTRAZIONE<br>Indica la data in cui viene registrata la riscossione sul sistema informativo dell'Agente della riscossione.                                                                    |
| BB     | 284 | 308 | 025 | AN | NUMERO OPERAZIONE CONTABILE<br>Identificativo dell'operazione contabile della riscossione univoco nel sistema informativo dell'Agente della Riscossione.                                                 |



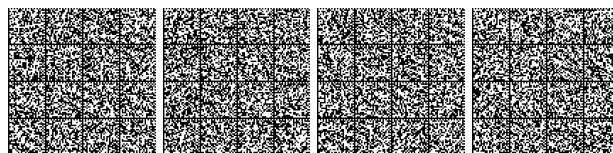


|        |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC     | 309 | 311 | 003 | N  | PROGRESSIVO ALL'INTERNO DELL'OPERAZIONE CONTABILE<br>Numero progressivo attribuito alla riscossione all'interno dell'identificativo univoco dell'operazione contabile della riscossione. |
| D<br>D | 312 | 314 | 003 | N  | NUMERO RIVERSAMENTO<br>Numero progressivo del riversamento della riscossione corrispondente.                                                                                             |
| EE     | 315 | 400 | 086 | AN | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                              |

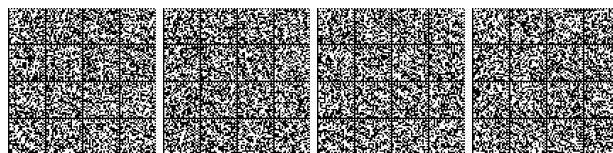


**3.7 Tracciato Record Quietanze – Tipo record "FR5"**

| <b>Id.</b> | <b>Da</b> | <b>A</b> | <b>Lungh.</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrizione del campo (tipo record "FR5")</b>                                                                                                                 |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | 001       | 003      | 003           | AN          | TIPO RECORD<br>Vale sempre FR5.                                                                                                                                  |
| B          | 004       | 010      | 007           | N           | PROGRESSIVO RECORD<br>Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso logico, indipendentemente dal tipo record. |
| C          | 011       | 013      | 003           | N           | CODICE AMBITO<br>Codice identificativo dell'ambito provinciale.                                                                                                  |
| D          | 014       | 018      | 005           | N           | CODICE ENTE BENEFICIARIO<br>Codice dell'ente destinatario del versamento.                                                                                        |
| E          | 019       | 019      | 001           | AN          | TIPO UFFICIO<br>Tipo dell'ufficio dell'ente destinatario del versamento.                                                                                         |
| F          | 020       | 025      | 006           | AN          | CODICE UFFICIO BENEFICIARIO<br>Codice dell'ufficio dell'ente beneficiario del versamento.                                                                        |
| G          | 026       | 027      | 002           | N           | CAPO DI BILANCIO<br>Capo di bilancio di riversamento.                                                                                                            |
| H          | 028       | 031      | 004           | N           | CAPITOLO DI BILANCIO<br>Capitolo di bilancio di riversamento.                                                                                                    |
| I          | 032       | 033      | 002           | N           | ARTICOLO DI BILANCIO<br>Articolo di bilancio di riversamento.                                                                                                    |
| J          | 034       | 034      | 001           | AN          | COMPETENZA/RESIDUI<br>Indica il Conto di classificazione del riversamento (Competenza / Residui).                                                                |
| K          | 035       | 042      | 008           | N           | DATA PREVISTA DI RIVERSAMENTO<br>Indica la data prevista di riversamento.                                                                                        |
| L          | 043       | 050      | 008           | N           | NUMERO QUIETANZA PROVVISORIA<br>Numero della quietanza provvisoria attribuito dall'Agente della Riscossione a cui si riferisce il versamento effettivo.          |
| M          | 051       | 058      | 008           | N           | DATA QUIETANZA EFFETTIVA<br>Indica la data effettiva di riversamento oppure la data di accredito dei fondi all'ente beneficiario.                                |
| N          | 059       | 066      | 008           | N           | NUMERO QUIETANZA EFFETTIVA<br>Numero della quietanza effettiva di riversamento.                                                                                  |



|   |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O | 067 | 074 | 008 | N  | DATA DI REGISTRAZIONE<br>Indica la data in cui vengono registrate le informazioni relative alla quietanza effettiva sulla base informativa degli Agenti della Riscossione.                            |
| P | 075 | 075 | 001 | N  | TIPO VERSAMENTO<br>Indica se il versamento è ordinario o compensativo.                                                                                                                                |
| Q | 076 | 083 | 008 | N  | DATA QUIETANZA DI RIFERIMENTO<br>Indica la data effettiva alla quale si riferisce il versamento compensativo oppure la data di accredito dei fondi all'ente beneficiario del versamento compensativo. |
| R | 084 | 091 | 008 | N  | NUMERO QUIETANZA DI RIFERIMENTO<br>Numero della quietanza effettiva alla quale si riferisce il versamento compensativo.                                                                               |
| S | 092 | 106 | 015 | N  | IMPORTO QUIETANZA<br>Importo complessivo versato.                                                                                                                                                     |
| T | 107 | 121 | 015 | N  | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                           |
| U | 122 | 136 | 015 | N  | IMPORTO COMPRESO NELLA QUIETANZA PER ULTERIORI SOMME VERSATE<br>Eventuale somma aggiuntiva che ha concorso al versamento.                                                                             |
| V | 137 | 151 | 015 | N  | IMPORTO SOMME RECUPERATE<br>Eventuale somma trattenuta dall'Agente della Riscossione in sede di riversamento (sottratta al versamento).                                                               |
| W | 152 | 154 | 003 | AN | CODICE DIVISA<br>Codice valuta in cui sono espressi gli importi.                                                                                                                                      |
| X | 155 | 169 | 15  | N  | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                           |
| Y | 170 | 199 | 030 | AN | NUMERO TRN EFFETTIVO<br>Numero della ricevuta del bonifico, identificativo dei singoli versamenti alle Ragionerie Territoriali dello Stato.                                                           |
| Z | 200 | 400 | 201 | AN | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                           |





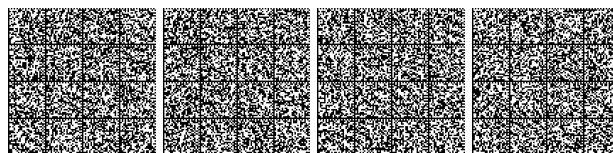
### 3.8 Tracciato Record Richiesta annullamento informazione – Tipo record "FR7"

| Id. | Da  | A   | Lungh. | Tipo | Descrizione del campo (tipo record "FR7")                                                                                                                          |
|-----|-----|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | 001 | 003 | 003    | AN   | TIPO RECORD<br>Vale sempre FR7.                                                                                                                                    |
| B   | 004 | 010 | 007    | N    | PROGRESSIVO RECORD<br>Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso logico, indipendentemente dal tipo record.   |
| C   | 011 | 013 | 003    | N    | CODICE AMBITO<br>Codice identificativo dell'ambito provinciale.                                                                                                    |
| D   | 014 | 018 | 005    | N    | CODICE ENTE CREDITORE/BENEFICIARIO<br>Codice dell'ente impositore che ha reso esecutivo il ruolo o dell'ente beneficiario in caso di annullamento della quietanza. |
| E   | 019 | 171 | 153    | AN   | CHIAVE DELL'INFORMAZIONE DA ANNULLARE<br>Chiave dell'informazione da annullare e trasmessa in precedenza.                                                          |
| F   | 172 | 324 | 153    | AN   | CHIAVE DELL'INFORMAZIONE CORRETTIVA<br>Chiave dell'informazione correttiva presente nel flusso in oggetto.                                                         |
| G   | 325 | 325 | 001    | AN   | TIPO EVENTO<br>Indica la tipologia dell'informazione che si intende annullare.                                                                                     |
| H   | 326 | 326 | 001    | N    | MOTIVO DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO<br>Indica se l'annullamento deriva da segnalazione di errore.                                                               |
| I   | 327 | 331 | 005    | N    | ENTE RICHIEDENTE<br>Indica il codice dell'ente che ha effettuato lo scarto dell'informazione.                                                                      |
| J   | 332 | 339 | 008    | N    | DATA RICHIESTA<br>Indica la data di richiesta di annullamento.                                                                                                     |
| K   | 340 | 400 | 061    | AN   | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                        |



### 3.9 Tracciato Record di Coda – Tipo record "FR9"

| Id. | Da  | A   | Lungh | Tipo | Descrizione del campo (tipo record "FR9")                                                                                                                        |
|-----|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | 001 | 003 | 003   | AN   | TIPO RECORD<br>Vale sempre "FR9".                                                                                                                                |
| B   | 004 | 010 | 007   | N    | PROGRESSIVO RECORD<br>Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso logico, indipendentemente dal tipo record. |
| C   | 011 | 013 | 003   | N    | CODICE AMBITO<br>Codice identificativo dell'ambito provinciale.                                                                                                  |
| D   | 014 | 018 | 005   | N    | MITTENTE<br>Codice identificativo del mittente della trasmissione.                                                                                               |
| E   | 019 | 026 | 008   | N    | DATA DI RIFERIMENTO<br>Indica la data del periodo di riferimento a cui si riferiscono le informazioni trasmesse nel flusso.                                      |
| F   | 027 | 046 | 020   | AN   | IDENTIFICATIVO FILE<br>Identificativo del flusso trasmesso.                                                                                                      |
| G   | 047 | 047 | 001   | AN   | TIPO FILE<br>Indica la tipologia di trasmissione del flusso.                                                                                                     |
| H   | 048 | 067 | 020   | AN   | IDENTIFICATIVO FILE ORDINARIO PER CUI SI INVIA LA CORREZIONE                                                                                                     |
| I   | 068 | 075 | 008   | N    | DATA CREAZIONE FILE<br>E' la data di creazione del flusso trasmesso.                                                                                             |
| J   | 076 | 082 | 007   | N    | TOTALE RECORD FR1<br>Numero record FR1 trasmessi nel flusso.                                                                                                     |
| K   | 083 | 089 | 007   | N    | TOTALE RECORD FR2<br>Numero record FR2 trasmessi nel flusso.                                                                                                     |
| L   | 090 | 096 | 007   | N    | TOTALE RECORD FR3<br>Numero record FR3 trasmessi nel flusso.                                                                                                     |
| M   | 097 | 103 | 007   | N    | TOTALE RECORD FR4<br>Numero record FR4 trasmessi nel flusso.                                                                                                     |
| N   | 104 | 110 | 007   | N    | TOTALE RECORD FR5<br>Numero record FR5 trasmessi nel flusso.                                                                                                     |
| O   | 111 | 117 | 007   | N    | TOTALE RECORD FR7<br>Numero record FR7 trasmessi nel flusso.                                                                                                     |
| P   | 118 | 400 | 283   | AN   | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                      |



## 4 FLUSSO ESITO (RRSR70NO)

### 4.1 Controlli di congruenza delle informazioni

I controlli di congruenza delle informazioni contenute nei flussi dello Stato della riscossione sono effettuati attraverso procedure informatiche automatizzate.

Ad esito di tali controlli viene generato un flusso Esito che attesta l'avvenuta verifica delle informazioni.

Il flusso Esito è elaborato anche in assenza di errori.

Nelle procedure informatiche di verifica sono previste le seguenti tipologie di controlli.

- Controlli di propedeuticità e di coerenza: alcune informazioni sono legate da vincoli di propedeuticità. Il mancato rispetto di tali vincoli comporta il rifiuto dell'informazione (ad esempio non può essere accettata la notifica di una cartella per la quale non è stato mai comunicato il relativo evento "formazione") attraverso la segnalazione di un errore bloccante (c.d. errore grave).
- Controlli di qualità del dato: le informazioni devono rispettare i criteri di valorizzazione di ciascun campo del tracciato che Agenzia delle entrate-Riscossione rende disponibili, nell'area dedicata ai "*Servizi agli Enti*", entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto unitamente ai relativi codici di errore.

Il flusso Esito è composto dai seguenti **tipi record**, aventi tutti lunghezza pari a 256 byte.

| Tipo Record | Nome del tipo record    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RT0         | Record di Testa         | Contiene i dati identificativi del flusso degli esiti e, in particolare, il codice che indica il tipo di <b>esito</b> scaturito dai controlli.                                                                                      |
| RT1         | Record Dettaglio errori | Contiene il dettaglio delle segnalazioni non bloccanti e degli errori bloccanti, riscontrati sul flusso Stato della riscossione.<br><br>Questo tipo di record è presente solo se sul flusso controllato sono stati rilevati errori. |
| RT9         | Record di Coda          | Contiene i dati identificativi del flusso logico trasmesso.                                                                                                                                                                         |



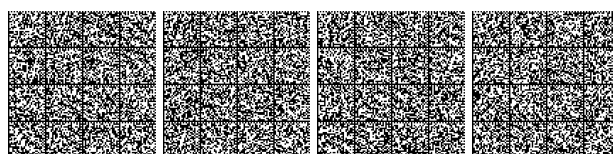


**4.2 Tracciato Record di Testa Esiti – Tipo record "RT0"**

| <b>Id.</b> | <b>Da</b> | <b>A</b> | <b>Lungh.</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrizione del campo</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | 001       | 003      | 003           | AN          | TIPO RECORD<br>Vale sempre "RT0".                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B          | 004       | 005      | 002           | AN          | CODICE FLUSSO<br>Identificativo del flusso.<br>Vale sempre "SR".                                                                                                                                                                                                                     |
| C          | 006       | 007      | 002           | N           | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D          | 008       | 010      | 003           | N           | CODICE AMBITO<br>Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di Testa "FR0" del flusso Stato della riscossione cui il flusso esiti si riferisce.                                                                                                                           |
| E          | 011       | 018      | 008           | N           | DATA DI RIFERIMENTO<br>Indica la data del periodo di riferimento a cui si riferiscono le informazioni trasmesse nel flusso.                                                                                                                                                          |
| F          | 019       | 026      | 008           | AN          | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G          | 027       | 027      | 001           | AN          | TIPO INVIO<br>Assume lo stesso valore del campo Tipo file del record di Testa "FR0" del flusso Stato della riscossione cui il flusso esiti si riferisce.                                                                                                                             |
| H          | 028       | 029      | 002           | AN          | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I          | 030       | 049      | 020           | AN          | IDENTIFICATIVO FILE ESITO<br>Identificativo del flusso esito.                                                                                                                                                                                                                        |
| J          | 050       | 057      | 008           | N           | DATA CREAZIONE FILE ESITO<br>Data di creazione del flusso esito.                                                                                                                                                                                                                     |
| K          | 058       | 058      | 001           | N           | TIPO ESITO<br>Indica l'esito dei controlli effettuati sul flusso Stato della riscossione (esito positivo con assenza di errori, presenza di sole segnalazioni non bloccanti, presenza di errori bloccanti che devono essere corretti tramite l'invio del relativo flusso correttivo) |
| L          | 059       | 063      | 005           | N           | MITTENTE<br>Codice dell'ente mittente della trasmissione del flusso esito.                                                                                                                                                                                                           |
| M          | 064       | 068      | 005           | N           | RICEVENTE<br>Codice dell'ente destinatario della trasmissione del flusso di esito.                                                                                                                                                                                                   |



|   |     |     |     |    |                                                                                                                                                                                                |
|---|-----|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | 069 | 069 | 001 | N  | <b>TIPOLOGIA SCARTO</b><br>Tipologia dell'errore che ha generato lo scarto dell'intero flusso.                                                                                                 |
| O | 070 | 073 | 004 | AN | <b>FILLER</b><br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                             |
| P | 074 | 093 | 020 | AN | <b>IDENTIFICATIVO FILE CONTROLLATO</b><br>Assume lo stesso valore del campo Identificativo file del record di Testa "FR0" del flusso Stato della riscossione cui il flusso esiti si riferisce. |
| Q | 094 | 101 | 008 | N  | <b>DATA CREAZIONE FILE CONTROLLATO</b><br>Assume lo stesso valore del campo Data creazione file del record di Testa "FR0" del flusso Stato della riscossione cui il flusso esiti si riferisce. |
| R | 102 | 104 | 003 | AN | <b>RELEASE</b><br>Assume lo stesso valore del campo Release del record di Testa "FR0" del flusso Stato della riscossione cui il flusso esiti si riferisce.                                     |
| S | 105 | 107 | 003 | N  | <b>VERSIONE</b><br>Assume il valore della versione utilizzata.                                                                                                                                 |
| T | 108 | 115 | 008 | AN | <b>CODICE TRACCIATO</b><br>Vale sempre RRSR70NO                                                                                                                                                |
| U | 116 | 256 | 141 | AN | <b>FILLER</b><br>Campo riempitivo.                                                                                                                                                             |



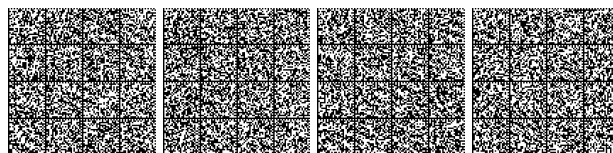
**4.3 Tracciato Record Dettaglio errori – Tipo record "RT1"**

| <b>Id.</b> | <b>Da</b> | <b>A</b> | <b>Lungh.</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrizione del campo (tipo record "RT1")</b>                                                                                         |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | 001       | 003      | 003           | AN          | TIPO RECORD<br>Vale sempre "RT1".                                                                                                        |
| B          | 004       | 006      | 003           | N           | TIPO RECORD ERRATO<br>Assume lo stesso valore del campo Tipo record del record controllato.                                              |
| C          | 007       | 013      | 007           | N           | PROGRESSIVO RECORD<br>Assume lo stesso valore del campo Progressivo record del record controllato inviato dall' Agente della Riscossione |
| D          | 014       | 015      | 002           | N           | NUMERO RECORD ESITO ALL'INTERNO DEL PROGRESSIVO RECORD<br>Progressivo della segnalazione di errore per il record errato.                 |
| E          | 016       | 020      | 005           | N           | CODICE ENTE CREDITORE/BENEFICIARIO<br>E' impostato sempre con l'ente creditore/beneficiario.                                             |
| F          | 021       | 168      | 148           | AN          | IDENTIFICATIVO RECORD SCARTATO                                                                                                           |
| G          | 169       | 169      | 001           | N           | NUMERO ELEMENTI DI ERRORI IN TABELLA<br>Corrisponde al numero degli elementi indicato nel campo successivo.                              |
| H          | 170       | 250      | 081           | AN          | ERRORI<br>Dettaglio degli errori presenti sul record errato.                                                                             |
| I          | 251       | 256      | 006           | AN          | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                              |



**4.4 Tracciato Record di Coda Esiti – Tipo record "RT9"**

| <b>Id.</b> | <b>Da</b> | <b>A</b> | <b>Lungh.</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrizione del campo</b>                                                                                                |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | 001       | 003      | 003           | AN          | TIPO RECORD<br>Vale sempre "RT9".                                                                                           |
| B          | 004       | 005      | 002           | AN          | CODICE FLUSSO<br>Identificativo del flusso.<br>Vale sempre "SR".                                                            |
| C          | 006       | 007      | 002           | N           | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                 |
| D          | 008       | 010      | 003           | N           | CODICE AMBITO<br>Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".                                      |
| E          | 011       | 018      | 008           | N           | DATA DI RIFERIMENTO<br>Indica la data del periodo di riferimento a cui si riferiscono le informazioni trasmesse nel flusso. |
| F          | 019       | 026      | 008           | AN          | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                 |
| G          | 027       | 027      | 001           | AN          | TIPO INVIO<br>Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".                                         |
| H          | 028       | 029      | 002           | AN          | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                 |
| I          | 030       | 049      | 020           | AN          | IDENTIFICATIVO FILE ESITO<br>Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".                          |
| J          | 050       | 057      | 008           | N           | DATA CREAZIONE FILE ESITO<br>Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".                          |
| K          | 058       | 058      | 001           | N           | TIPO ESITO<br>Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".                                         |
| L          | 059       | 068      | 010           | AN          | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                 |
| M          | 069       | 069      | 001           | N           | TIPOLOGIA SCARTO<br>Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".                                   |
| N          | 070       | 072      | 003           | AN          | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                                                 |





|   |     |     |     |    |                                                                                                |
|---|-----|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O | 073 | 079 | 007 | N  | TOTALE RECORD PRESENTI NEL FILE ESITO<br>Totale dei record di tipo "RT1" componenti il flusso. |
| P | 080 | 084 | 005 | N  | MITTENTE<br>Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".              |
| Q | 085 | 089 | 005 | N  | RICEVENTE<br>Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".             |
| R | 090 | 256 | 167 | AN | FILLER<br>Campo riempitivo.                                                                    |

26A02237

DECRETO 8 maggio 2026.

**Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Decreta:

Art. 1.

*Riduzione delle aliquote di accisa su taluni prodotti energetici usati come carburanti*

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dall'11 maggio 2026 e fino al 22 maggio 2026, le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Art. 2.

*Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto*

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 191,2 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2026

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*  
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze, n. 662

26A02396

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 aprile 2026.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;

Vista la nota prot. 6587 del 13 febbraio 2026 con cui l'Istituto superiore di sanità, che opera nell'ambito del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso le NEWS-D 1/26 e 2/26 relative alle comunicazioni EUDA 18 (parte I e parte II) concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: N-propil efenidina; ADBM-FUBBIOCA; delta-9-THCP-metilcarbonato; 2-formil-delta-9-THCP;  $\alpha$ -PiHPP; avizafone, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency* - EUDA), al punto focale italiano nel mese di dicembre 2025;

Considerato che la sostanza N-propil efenidina è una 1,2-diaril-etilammina strutturalmente correlata all'anestetico dissociativo efenidina (NEDPA), presente nella Tabella I, e che in base alla struttura chimica e alla somiglianza con l'efenidina si suppone che la sostanza N-propil efenidina sia un antagonista del recettore N-metil-D-aspartato e abbia effetti dissociativi;

Considerato che le sostanze ADBM-FUBBIOCA; delta-9-THCP-metilcarbonato; 2-formil-delta-9-THCP sono cannabinoidi sintetici che si suppone agiscano come agonisti dei recettori dei cannabinoidi, in base alla struttura chimica e alla somiglianza rispettivamente con i cannabinoidi ADB-FUBINACA e delta-9-THC presenti nella Tabella I;

Considerato che la sostanza avizafone è un peptido-amminobenzofenone, strutturalmente correlata ad altri benzofenoni, come la sostanza rilmazafone presente nella Tabella IV e che in base alla struttura chimica la sostanza avizafone potrebbe essere un profarmaco del diazepam e potrebbe presentare effetti simili a quelli delle benzodiazepine;

Considerato che la sostanza  $\alpha$ -PiHPP, identificata per la prima volta in Europa, nell'ambito di un sequestro della polizia portoghese del 24 luglio del 2024 risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza:

$\alpha$ -PiHPP per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 13 febbraio 2026 favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: N-propil efenidina; ADBM-FUBBIOCA; delta-9-THCP-metilcarbonato; 2-formil-delta-9-THCP e della specifica indicazione della sostanza:  $\alpha$ -PiHPP e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza avizafone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta 14 aprile 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: N-propil efenidina; ADBM-FUBBIOCA; delta-9-THCP-metilcarbonato; 2-formil-delta-9-THCP e della specifica indicazione della sostanza:  $\alpha$ -PiHPP e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza avizafone;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle Tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;



Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2-formil-delta-9-THCP (denominazione comune)  
 6,6,9-trimetil-3-eptil-2-formil-6a,7,8,10a-tetraidro-6Hdibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)  
 3-eptil-1-idrossi-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobencocromene-2-carbaldeide (altra denominazione)  
 3-eptil-1-idrossi-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-bencocromene-2-carbaldeide (altra denominazione)  
 2-formil-Δ9-THCP (altra denominazione)  
 delta-9-THCP-2-carbaldeide (altra denominazione)  
 delta-9-tetraidrocannabiforol-2-carbaldeide (altra denominazione)  
 Δ9-tetraidrocannabiforol-2-carbaldeide (altra denominazione)  
 2-formil-delta-9-tetraidrocannabiforolo (altra denominazione)  
 2-formil-Δ9-tetraidrocannabiforolo (altra denominazione)  
 α-PiHPP (denominazione comune)  
 5-metil-1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-one (denominazione chimica)  
 5-metil-1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-esanone (altra denominazione)  
 α-PiHPP (altra denominazione)  
 α-pirrolidinoisoeptanofenone (altra denominazione)  
 alfa-pirrolidinoisoeptanofenone (altra denominazione)  
 alfa-PiHPP (altra denominazione)  
 alfa-PiHpP (altra denominazione)  
 α-PiHpP (altra denominazione)  
 iso-PV8 (altra denominazione)  
 αP-iHpP (altra denominazione)  
 α-P-isoeptanofenone (altra denominazione)  
 ADMB-FUBBIOCA (denominazione comune)  
 N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-3-[(4-fluorofenil)metil]-2-osso-2,3-diidro-1H-1,3-benzimidazol-1-carbossammide (denominazione chimica)  
 N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-3-[(4-fluorofenil)metil]-2-osso-benzimidazol-1-carbossammide (altra denominazione)  
 N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-3-(4-fluorobenzil)-2-osso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-carbossammide (altra denominazione)  
 ADB-FUBBIOCA (altra denominazione)  
 delta-9-THCP-metilcarbonato (denominazione comune)

Metil 6,6,9-trimetil-3-eptil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile carbonato (denominazione chimica)

3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-bencocromen-1-ile metil carbonato (altra denominazione)

(3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobencocromen-1-ile) metil carbonato (altra denominazione)

Δ9-THCP-metilcarbonato (altra denominazione)

Δ9-tetraidrocannabiforolo metilcarbonato (altra denominazione)

delta-9-THCP-O-metilcarbonato (altra denominazione)

delta-9-tetraidrocannabiforolo metilcarbonato (altra denominazione)

N-propil efenidina (denominazione comune)

N-(1,2-difeniletil)propan-1-ammina (denominazione chimica)

N-(1,2-difeniletil)-1-propanammina (altra denominazione)

α-fenil-N-propil-benzene-etanammina (altra denominazione)

(1,2-difeniletil)(propil)ammina (altra denominazione)

N-propil-1,2-difeniletilammina (altra denominazione)

N-propil EPE (altra denominazione)

NSC 36860 (altra denominazione)

propilfenidina (altra denominazione).

2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

avizafone (denominazione comune)

2,6-diammino-N-{2-[(2-benzoil-4-clorofenil)(metil)ammino]-2-ossoetil}esanammide (denominazione chimica)

lisil-N-(2-benzoil-4-clorofenil)-N-metilglicinammide (altra denominazione)

2,6-diammino-N-[2-(2-benzoil-4-cloro-N-metil-anilino)-2-osso-etil]esanammide (altra denominazione)

2-benzoil-4-cloro-N-metil-N-lisilglicin anilide (altra denominazione)

pro-diazepam (altra denominazione)

prodiazepam (altra denominazione)

Ro-03-7355 (altra denominazione)

RO 03-7355/000 (altra denominazione)

RO-03-7355/000 (altra denominazione)

RO-037355000 (altra denominazione)

Ro03-7355 (altra denominazione).





Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2026

*Il Ministro:* SCHILLACI

26A02233

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 aprile 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «T.A.L. Trasportatori associati liguri - società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2003, con il quale la società cooperativa «T.A.L. Trasportatori associati liguri - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 00598580108), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Angelo Costigliolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 maggio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Angelo Costigliolo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimen-

to cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

#### Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Angelo Costigliolo, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «T.A.L. Trasportatori associati liguri - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 00598580108), il dott. Nicola Prioreschi, nato a Genova (GE) il 13 maggio 1984 (codice fiscale PR-RNCL84E13D969S), ivi domiciliato in via G. Canale n. 2.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2026

*Il Ministro:* URSO

26A02189





DECRETO 20 aprile 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Eco Casa società cooperativa», in Fasano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Eco Casa società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 40.230,00, si riscontra una massa debitoria di euro 307.010,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 273.759,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza del mancato pagamento di mensilità stipendiali;

Considerato che in data 26 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4, del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Eco Casa società cooperativa», con sede in Fasano (BR) (codice fiscale 02293680746), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Grazia Ria, nata a Castellaneta (TA) il 23 maggio 1992, codice fiscale RI-AGRZ92E63C136R, domiciliata in Ginosa (TA), via Rodolfo Morandi, s.n.c..

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

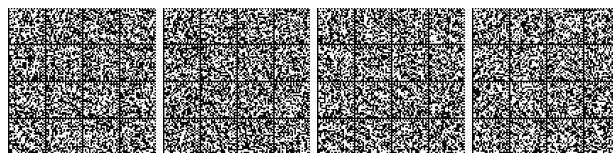
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02191



DECRETO 20 aprile 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Prima Salus Service società cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Prima Salus Service società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 6.400,00, si riscontra una massa debitoria di euro 499.682,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 493.292,00;

Considerato che in data 9 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che la stessa è stata rinnovata con i nuovi parametri di bilancio in data 30 maggio 2025;

Considerato che nessuno dei soggetti interessati alle comunicazioni di cui sopra ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Prima Salus Service società cooperativa a r.l.», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 05888020723), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Dominijanni, nato a Roma il 5 aprile 1980, codice fiscale DMNDR-80D05H501F, ivi domiciliato - via Carlo Bartolomeo Piazza n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

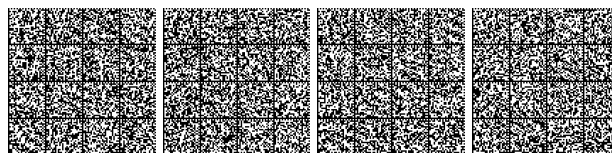
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02192



# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32** (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 58 dell'11 marzo 2026), **coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2026, n. 71** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 40), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni».**

## AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Art. 1.

*Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa* nonché alla prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti necessari, in particolare:

a) a sottoporre al controllo di legittimità della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023;

b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso:

1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la

realizzazione dell'opera disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro il limite di spesa autorizzato a legislazione vigente;

2) l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n. 35 del 2023;

3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997, di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;

c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativo agli esiti procedurali delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sui siti in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, che si articola:

1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;

2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;

3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;

d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;

e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla natura sostitutiva della *delibera del CIPESS* rispetto ad ogni altra autorizzazione *approvazione e ogni altro* parere comunque denominato, propedeutico o successivo alla delibera medesima, fermo restando quanto espressamente previsto dal predetto decreto-legge n. 35 del 2023 e dal presente articolo.





2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, nonché gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) sul piano economico-finanziario.

3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per il controllo preventivo di legittimità.

4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera *a*), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto forma di allegato, il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo. Il decreto di assenso al predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, è trasmesso, unitamente all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, alla competente Sezione della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

5. L'Amministratore delegato *pro tempore* della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti alla società RFI nell'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cessa alla data dell'effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi di cui al comma 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, il Commissario straordinario è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* di strutture della società RFI, ai quali può delegare attività e funzioni proprie, e può avvalersi della collaborazione delle strutture della medesima società RFI e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario e agli eventuali *subcommissari* nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della società RFI.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034.

9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2029 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

10-bis. *Al fine di procedere celermente al completamento delle opere di infrastrutturazione viaria già avviate sulla direttrice di collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di Brindisi, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni. Ai relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie» è incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria» è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028.

13. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040.





14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033.

15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato in termini di indebitamento netto di 8 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 26 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033 e di 107 milioni di euro per l'anno 2034, nonché in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036.

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.

17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, *ad esclusione del comma 10-bis*, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede:

a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120;

c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»;

e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria»;

f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032 e 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17-bis. *Al fine di consentire la prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione ad impegni già assunti:*

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente alla parte in conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di euro 8.700.000 per l'anno 2026, di euro 8.000.000 per l'anno 2027 e di euro 3.500.000 per l'anno 2028;

b) è autorizzata la spesa di euro 2.291.597 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 2.000.000 per l'anno 2028, per la realizzazione di interventi sugli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di euro 8.167.750 per l'anno 2026 e di euro 13.444.986 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, è incrementata di euro 4.310.380 per l'anno 2026, di euro 7.614.218 per l'anno 2027 e di euro 7.929.996 per l'anno 2028;



e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata alla realizzazione di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è incrementata di euro 3.823.410 per l'anno 2026;

f) la dotazione finanziaria del programma degli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 330 del 12 dicembre 2025 è incrementata di euro 1.330.000 per l'anno 2026;

g) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, è incrementata di euro 14.382.598 per l'anno 2026, di euro 1.306.182 per l'anno 2027 e di euro 12.154.212 per l'anno 2028;

h) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è incrementata di euro 40.000.000 per l'anno 2026, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria delle istanze relative all'annualità 2025; conseguentemente il termine di conclusione dei lavori finanziati ai sensi della presente lettera è fissato al 31 dicembre 2026;

i) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di euro 46.805.735 per l'anno 2029, di euro 37.851.248 per l'anno 2030 e di euro 21.529.194 per l'anno 2031.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari complessivamente a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983 per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735 per l'anno 2029, a euro 37.851.248 per l'anno 2030 e a euro 21.529.194 per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a euro 80.000.000 per l'anno 2026, a euro 10.656.983 per l'anno 2027 e a euro 15.529.194 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 1.805.735 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2027, a euro 20.000.000 per l'anno 2028, a euro 12.000.000 per l'anno 2029 e a euro 27.194.265 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) quanto a euro 7.500.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a euro 291.597 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;

f) quanto a euro 7.167.750 per l'anno 2029 e a euro 7.444.986 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a euro 1.310.380 per l'anno 2029, a euro 1.614.218 per l'anno 2030 e a euro 1.929.996 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali;

h) quanto a euro 2.823.410 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per il programma straordinario di interventi per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno;

i) quanto a euro 1.330.000 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e finalizzate alla costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali;

l) quanto a euro 14.382.598 per l'anno 2029, a euro 1.306.182 per l'anno 2030 e a euro 12.154.212 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico;

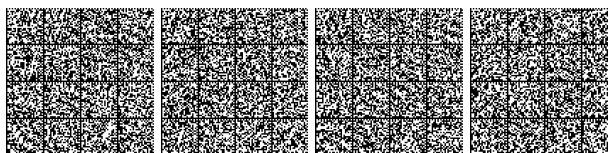
m) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2026, a euro 8.000.000 per l'anno 2027 e a euro 3.500.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 7 e 8 e dell'articolo 3, commi 2, 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2023, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2023, n. 125:

«Art. 2 (Rapporto di concessione). — (Omissis)

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la società





concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attività della società concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.

8. Per le finalità di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Regione siciliana e la regione Calabria, disciplinano, tra l'altro:

a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;

b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato anche per fasi costruttive;

c) il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:

1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonché gli introiti e contributi a favore della concessionaria;

2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;

3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso dalla società R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla società R.F.I. S.p.a.;

4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

5) il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.

(Omissis).»

«Art. 3 (Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera). — (Omissis)

2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:

a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;

b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;

c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe;

d) alla compatibilità ambientale;

e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;

f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della società il 29 luglio 2011.

(Omissis).

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'approvazione i seguenti atti e documenti:

a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;

c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;

d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8;

e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento.

8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024 con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

(Omissis).».

— La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2025, n. 301.

— Si riporta l'articolo 1, comma 4, dell'allegato I.11 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2023, n. 77:

«Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 1. Ulteriori competenze e attribuzioni.

(Omissis)

4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle autorità indipendenti e può redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità.

(Omissis).»

— La direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 22 luglio 1992, n. L 206.

— Si riporta l'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). —

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;



c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1972, n. 8:

«Art. 7. — 1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare.

2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria.

3. In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:

a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;

b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi;

c) le modalità di realizzazione delle prestazioni da parte della società Stretto di Messina S.p.A., secondo le disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o più contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;

d) le modalità ed i termini per il collaudo delle opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonché per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;

e) le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilità a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;

f) le modalità per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;

g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;

h) casi in cui lo Stato può esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso;

i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonché delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;

l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonché all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sarà accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla società concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sarà determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si farà fronte con le risorse stanziare annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalità finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalità di revisione periodica del piano economico finanziario;

n) le modalità di reperimento, da parte della società concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilità di cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

o) la eventuale partecipazione al capitale della società Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della società stessa;

p) le modalità e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

q) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;

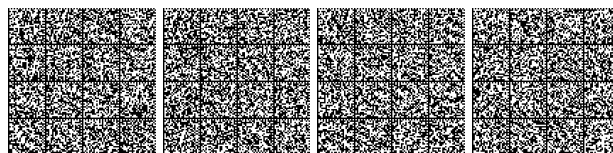
r) l'entità e le modalità di versamento del canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonché i criteri e le modalità da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalità di versamento. Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti;

s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;

t) la possibilità di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la società concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione;

u) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facoltà della società Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.»

— Si riporta all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana





e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.) pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2019, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 2019, n. 140:

«Art. 4 (*Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali*). — 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in accordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di

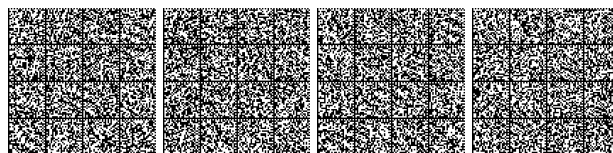
assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.

2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di defianziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli



interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria provinciale della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la

struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-ter. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro 1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonché euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.

6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.





6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente: "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente".

7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalità e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi stessi;

b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;

c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attività relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14

(Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La Regione Campania può affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce "Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.

12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente:

"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017".

12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".

12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età".

12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021";

b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".

12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".

12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea AV/AC



Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi” e “Potenziamento Genova-Campasso” sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa è definito in 6.853,23 milioni di euro ed è interamente finanziato nell’ambito delle risorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione è recepita nell’aggiornamento del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nell’ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili degli interventi “Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole” e “Potenziamento Genova-Campasso” e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all’intervento “Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi” ai sensi dell’articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E’ autorizzato l’avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della “Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi”, mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell’ambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12-*octies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.»

— Si riporta l’articolo 1, commi 272 e 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2023, n. 303:

«Art. 1 (*Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali*). — (Omissis)

272. Al fine di consentire l’approvazione da parte del CIPESS, entro l’anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell’individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l’anno 2024, 485 milioni di euro per l’anno 2025, 918 milioni di euro per l’anno 2026, 930 milioni di euro per l’anno 2028, 1.400 milioni di euro per l’anno 2029, 902 milioni di euro per l’anno 2030, 1.460 milioni di euro per l’anno 2031 e 260 milioni di euro per l’anno 2032.

(Omissis).

519. Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l’estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all’istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.»

— Si riporta l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.) pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2024, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n.120, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2024, n. 194:

«Art. 5 (*Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali*). — 1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Val-

montone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l’anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono versati nella contabilità speciale di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l’anno 2024, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all’articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l’anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(Omissis).».

— Si riporta l’articolo 1, comma 480, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199:

«Art. 1 (*Risultati differenziali del bilancio dello Stato*). — (Omissis)

480. Al fine di consentire la realizzazione dell’intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull’opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli investimenti di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

(Omissis).»

— Si riporta l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2018, n. 302:

«Art. 1 (*Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali*). — (Omissis)

95. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l’anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

(Omissis).»

— Si riporta il comma 14 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.) pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2019, n. 304:

«(Omissis)

14. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l’anno 2020, di 880 milioni di euro per l’anno 2021, di 934 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l’anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l’anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

(Omissis).»

— Si riporta il comma 86 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2025, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302:

«(Omissis)

86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in





conto impianti. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

(Omissis).».

— Si riporta l'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2024, n. 305:

«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). — (Omissis)

886. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

(Omissis).».

— Si riporta l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.) pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2020, n. 128, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2020, n. 180:

«Art. 27 (Patrimonio Destinato). — (Omissis)

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 480, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199:

«Art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). — (Omissis)

480. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

(Omissis).»

— Si riporta il comma 511 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299:

«(Omissis)

511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 302, della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213:

«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). — (Omissis)

302. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e correlati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

(Omissis).»

— Si riporta il comma 241 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300:

«(Omissis)

241. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2011, n. 155:

«Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture). — (Omissis)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relative a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici) convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2023, n. 236:

«Art. 19 (Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali). — (Omissis)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 21,5 milioni di euro per l'anno 2024 ((, 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026)). Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai



sensi del comma 2, lettera *a*), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera *b*). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2021, n. 310:

«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). — (Omissis)

394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), è autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303:

«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). — (Omissis)

5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati.

Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 392, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:

«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). — (Omissis)

392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo

soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

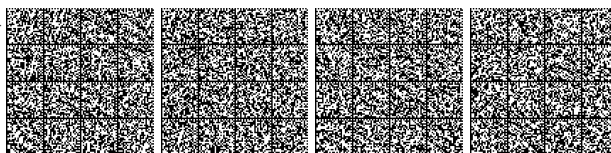
(Omissis).»

## Art. 2.

### *Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25*

1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028». Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo, adotta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi del medesimo articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui al citato articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quater del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso. A tale fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente agli interventi di cui al primo periodo del presente comma, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi





gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico, nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili.

3. All'articolo 206, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

4. Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 206, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, per le gallerie sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 20,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,8 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,2 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

#### Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 4-ter, comma 1, del citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso). — 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2028, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.

4. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra amministrazione dello Stato o ente locale.

5. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del





citato decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

8. È costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché da un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

10. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attività del Commissario straordinario cui compete altresì la messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall'attività del Commissario straordinario. La messa in sicurezza delle attività preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, è garantita dagli interventi determinati dal Commissario straordinario.

11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.

12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del

Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.

14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

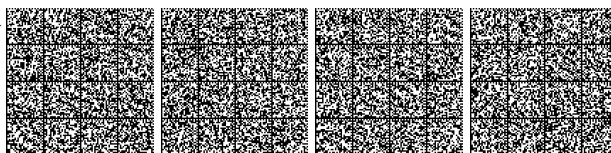
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.»

— Si riporta l'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante: «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105:

«Art. 3-*quater* (Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate, a legislazione vigente, agli interventi di cui al primo periodo del presente comma nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'in-



carico nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 15 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge n. 59 del 2021.

2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

— Si riporta l'articolo 206, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:

«Art. 206 (*Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali*).

— 1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica *fino al 31 dicembre 2028*. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso

fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.»

5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge





27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

*7-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.»

— Si riporta l'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

«Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario). — (Omissis)

3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2006:

«Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). — 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore adotta e mantiene, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia è asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

«Art. 16-bis (Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25). — 1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

(Omissis).»

## Art. 2 - bis

### Disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena

1. Al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nello svolgimento della procedura di affidamento in fasi successive di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'invito a presentare l'offerta finale è corredato, unitamente al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, dello schema di convenzione predisposto dall'ente concedente ed è sottoposto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti,

al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), per la relativa approvazione.

#### Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156:

«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche). — (Omissis)

1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da bandire entro il 31 dicembre 2024. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima società in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 2019. Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione. In caso di affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da tale società in forza della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione.

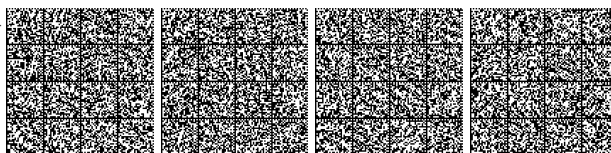
(Omissis).»

## Art. 3.

Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento

1. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole «è collocato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato» e le paro-





le «, in ogni caso per tutta la durata del mandato» sono soppresse;

b) al quarto periodo, le parole «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».

2. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «è collocato fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato fuori ruolo»;

b) al quarto periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».

#### Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e in materia di impianti sportivi). — 1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario può essere collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1-sexies (Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara). — 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del

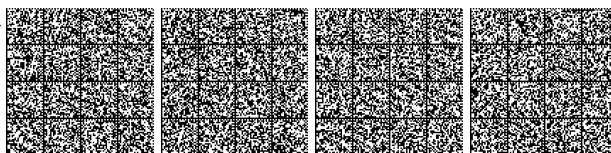
traffico di merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei relativi retroporti, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticità connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, può essere collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(Omissis).»

#### Art. 4.

#### Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A. indicati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* delle strutture territoriali della società ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della società ANAS S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. è altresì nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A. indicati nell'allegato 2-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore delle strutture territoriali della società ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della società ANAS S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo le parole: «situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda» sono inserite le seguenti: «, mediante la realizzazione del nuovo ponte».

2-quater. Al fine di assicurare il completamento dei lavori relativi al collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027, di 5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 7,7 milioni di euro per l'anno 2029 in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-

sterio dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-quinquies. Per l'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-sexies. Al fine di procedere celermente al completamento degli interventi per il ripristino funzionale, l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 2, già ex SS 112 Innesto SS 18 (Bagnara) - Innesto SS 106 (Bovalino M.na), la società ANAS S.p.A., previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria, è autorizzata all'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Platì e Santa Cristina d'Aspromonte. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata, in favore della società ANAS S.p.A., la spesa complessiva di 12 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-septies. Al fine di realizzare i lavori per la soppressione dei passaggi a livello nonché per le opere connesse sulla linea Alessandria-Piacenza in comune di Castel San Giovanni e in comune di Sarmato, sulla linea Bologna-Padova in comune di Monselice e sulla linea Codogno-Mantova in comune di Curtatone, è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2027 e di 39 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-octies. Per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della variante alla strada statale 7 «Appia» in comune di Formia (Pedemontana) è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro





per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-novies. Al fine di procedere celermente all'avvio delle attività progettuali e alla realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa, il sindaco pro tempore del comune di Massa è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e resta in carica fino al completamento degli interventi. Al Commissario straordinario di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e lo stesso può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle amministrazioni territoriali competenti. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 8,57 milioni di euro, di cui 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,52 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 5,52 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-decies. Per l'avvio delle attività progettuali e per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Ponte sul fiume Trigno è autorizzata la spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-undecies. Al fine di assicurare il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente Longo, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### Riferimenti normativi:

— Per l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129, edizione straordinaria, del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

«Art. 12 (Poteri sostitutivi). 1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti terri-

toriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

(Omissis)

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

(Omissis)»

— Si riporta l'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:

«Art. 33 (Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). — (Omissis)

5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.





(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 1-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1-sexies (Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara). — 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei relativi retroporti, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticità connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, mediante la realizzazione del nuovo ponte, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, può essere collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(Omissis).»

— Per l'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

— Per l'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

## Art. 5.

### Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A. indicati nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bi-

lancio della società RFI S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società RFI S.p.A. è, altresì, nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A. indicati nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della società RFI S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.

— Si riporta il testo del comma 280 dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213:

«Omissis.

280. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari. Al Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Omissis.»



## Art. 6.

*Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma*

1. L'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma è autorizzato ad approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che prevedano la rinuncia da parte delle società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. alle rispettive pretese e azioni e ai relativi giudizi pendenti tra le parti, a qualunque titolo dedotti o deducibili, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati, nonché a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva per il periodo antecedente alla stipula dei medesimi accordi transattivi.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3-bis, del citato decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104:

«Art. 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale).

— Omissis

3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Omissis.»

— Per il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.

## Art. 6 - bis

Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” e investimento 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” nonché per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 “Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)”, l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro

diversa utilizzazione nonché all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell'istanza ovvero della loro permanenza ai fini dell'adozione del provvedimento espresso»;

b) all'articolo 8-quater, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo degli articoli 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie). — 1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

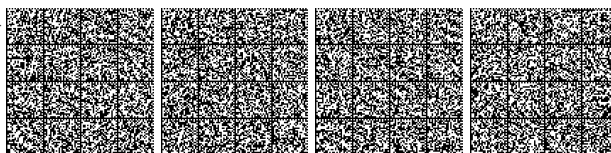
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del





presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:

a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

5-bis. *Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" e investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)" nonché per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 "Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)", l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione nonché all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell'istanza ovvero della loro permanenza ai fini dell'adozione del provvedimento espresso.»*

«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). — 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.

1-bis. *Per le medesime finalità di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso.*

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;

e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;

f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;

g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);

i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;

l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;

m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;

n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;

o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter;

p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna;

q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.





5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti.

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

«Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19). — 1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendo la strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto.

5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”; dopo le parole “del personale del comparto sanità” sono inserite le seguenti: “nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti”; dopo le parole: “in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75” sono inserite le seguenti: “e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”;

b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: “Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti”.

6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data



di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.

13-bis. Ai fini del monitoraggio della nuova governance europea di cui ai regolamenti (UE) 2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonché del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse» 15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.»





## Art. 7.

*Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano – Cortina 2026*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Rientrano, altresì, nello scopo statutario della Società le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano-Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.».

4. È abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:

a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;

b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;

c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;

d) euro 6.221.200,00 a favore della società Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme di

cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riferite all'annualità 2025 che restano acquisite all'erario e, quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (*«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*). — 1. È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. *Rientrano, altresì, nello scopo statutario della Società le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.* Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari





dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

**2-bis.** Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

**2-ter.** Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.

**2-quater.** A decorrere dal 25 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.

**2-quinquies.** La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater.

3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

4. Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui:

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo, al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2;

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

**5-bis.** Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

**5-ter.** All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre

2021, n. 156. L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

**5-ter.1.** All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**5-ter.2.** All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome e di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**5-quater.** Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società.

6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile.

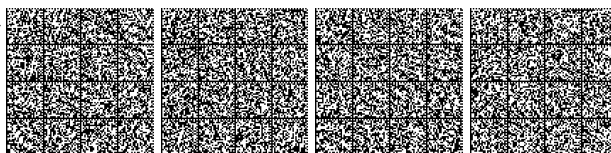
7.

8. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.

9. Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.

11. Per lo svolgimento delle sue funzioni è attribuito alla Società un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce 'oneri di investimento



compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

11-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».

12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, primo periodo, la parola: "riservato" è sostituita dalla seguente: "autorizzato" e le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti: "con corrispondente riduzione delle";

b) al comma 20:

1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia".

12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5. (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»).

— 1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

2. Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può:

a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

b) curare o supportare le attività relative agli appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento della società Sport e salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;

c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;

d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori, ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato, e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, nonché promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di termini perentori.

2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi.

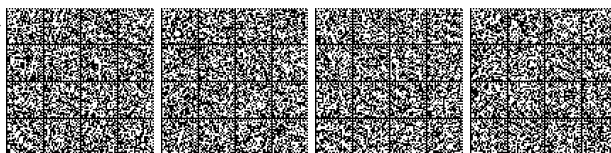
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonché una somma pari a un massimo di euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. Il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata la spesa massima di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026». Il Commissario straordinario è, altresì, destinatario degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invia all'Autorità politica delegata in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa.

6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

7. Alle controversie relative agli atti del Commissario straordinario si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.





8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. *Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano - Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.»*

— Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), abrogato dalla presente legge, trattava di finanziamento per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere.

— Per l'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

### Art. 8.

#### *Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali*

1. Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

#### *Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021):

«Art. 4 (*Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*). — 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

(*Omissis*)

4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

- a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
- b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;
- c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
- d) la misura del canone;

e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;

f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo;

g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

o) i criteri di aggiudicazione;

p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali):

«Art. 2 (*Compiti*). — 1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato - regioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;

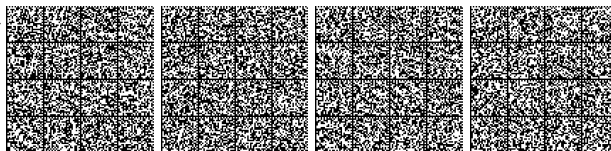
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.





2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere *f*, *g* ed *i* del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato - regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato - regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato - regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

*a)* in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

*b)* in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato - regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato - regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato - regioni delibera, altresì:

*a)* gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

*b)* i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

*c)* gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato - regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato - regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.»

#### Art. 8 - bis

Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti

1. All'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). — (Omissis).

4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro il 30 settembre 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

(Omissis).»

#### Art. 9.

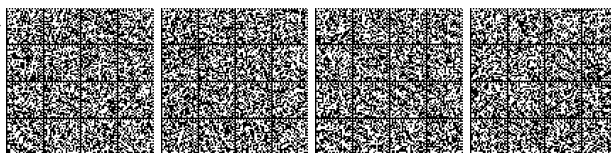
*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali*

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino provvede, con le modalità e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario straordinario di cui al comma 1 relativamente ad entrambi gli incarichi.

3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario di cui al comma 1 sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamità di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio



dei ministri del 29 dicembre 2025, è autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

5-bis. *Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresa-to d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di cui al primo periodo può essere trasportato, in qualità di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il reimpiego ai sensi del secondo periodo è subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformità ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.*

5-ter. *Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027»;*

b) *all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027».*

5-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

5-quinquies. *Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, è autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attività previste dalla variante di progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta l'articolo 1, commi 589, 590 e 591, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n. 43:

«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). — (Omissis)

589. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

590. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da esse controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.

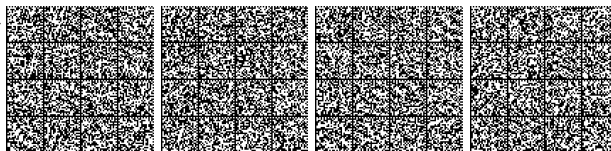
591. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2025, n. 76:

«Art. 3 (Commissario straordinario alla ricostruzione). —

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate.





In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo può essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera *f*), del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge. La struttura di supporto di cui al primo periodo, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera *f*), del presente articolo, può essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato:

*a)* per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento;

*b)* personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera *a)*, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera *f)* del comma 6 del presente articolo.

6. Il Commissario straordinario:

*a)* opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;

*b)* entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera *f)*, può prevedere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

*c)* definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b)*, nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera *f)*;

*d)* nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera *f)*:

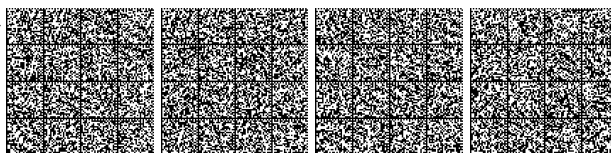
1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera *b)*, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;

4) qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *c)*;

5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera *f)* del presente comma, può autorizzare le regioni, le soprintendenze ar-





cheologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni interessate è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti adottati ai sensi del comma 7 del presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;

g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.»

— La delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025 (Dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 15 settembre 2022, nel territorio delle Province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia ed ai comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla Provincia di Ancona), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2026.

— Si riporta il comma 200 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99:

«(Omissis)

200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(Omissis).»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 2011, n. 221.

— Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2015, n. 161, S.O. n. 38.

— Si riporta l'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:

«Art. 230 (*Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture*). — 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per tre anni.

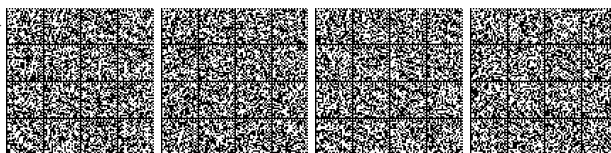
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.»

— Si riportano gli articoli 1, comma 1 e 9-bis, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2018, n. 269, S.O.:

«Art. 1 (*Commissario straordinario per la ricostruzione*). — 1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino



del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026.

(Omissis).»

«Art. 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). — (Omissis)

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2027, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. 49:

«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). — (Omissis)

394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), è autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis).»

#### Art. 9 - bis

Misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli ap-

provigionamenti energetici del Paese e del continente europeo. In relazione agli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 9.

#### Art. 10.

##### Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia

1. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità preposta ai sensi di legge.

2. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

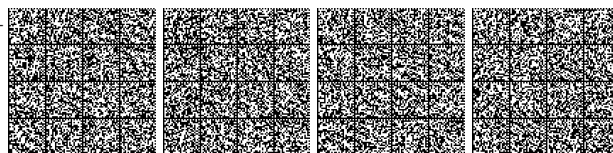
«2-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente legge:

«Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia). — 1. È istituita l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito «Autorità», con sede in Venezia. L'Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, rettilamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati.

2. All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorità può provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge





7 agosto 1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat". In particolare l'Autorità:

a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonché dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;

a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;

b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;

d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;

e) può svolgere attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;

f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;

g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;

h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) provvede, in relazione alle attività di propria competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;

l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;

m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché la riscossione delle relative tasse;

n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;

o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;

p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale, nonché dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia;

q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altri materiali per qualsiasi uso;

r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;

s) esprime pareri obbligatori sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna;

t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.

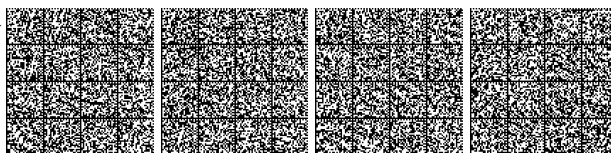
2-bis. *Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.*

3. L'Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.

4. Sono organi dell'Autorità:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato di gestione;
- c) il Comitato consultivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità, è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Presidente è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.





6. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengano gli elementi richiesti.

7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienze anche in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.

9. Lo statuto dell'Autorità, adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorità, sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorità, reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorità, istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalità previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorità si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è assegnato all'Autorità un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale. L'Autorità adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorità nel limite massimo di 100 unità.

11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

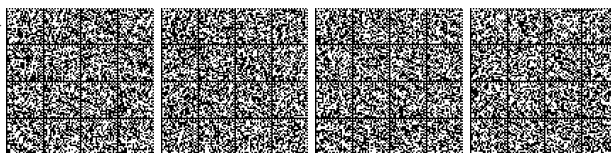
12. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorità è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree.

14. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.

15. Nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.



16. L'Autorità è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della società di cui alla lettera *d*) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

17. Per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo.

19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle società di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa.

20. Il Commissario liquidatore ha il compito:

*a)* di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonché di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità;

*b)* di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresì, alla verifica ed all'accertamento delle attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonché all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.

21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Le attività del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità. A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilità del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma

restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti.

22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.

2. Segretario del Comitato è il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che assicura, altresì, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziare per la loro attuazione.

4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresì stabilite modalità e frequenza con le quali esso si riunisce, nonché le modalità di votazione dei suoi componenti.»

23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

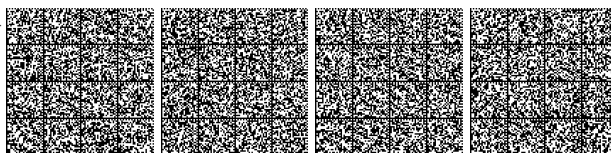
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, è vietato:

*a)* il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;

*b)* l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.

25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 24, nonché stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste.

26. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno



2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi»;

b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica è soppressa la parola: «liquido»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermino lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermino lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.

27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consulativa istituita presso l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque. La Commissione si esprime entro il termine di trenta giorni.

27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanità, uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dall'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.»

## Art. 11.

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I

(articolo 1, comma 5)

Elenco degli interventi per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di RFI S.p.A. quale commissario straordinario.

| Regione  | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUP             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Calabria | realizzazione del collegamento con l'intervento di competenza della Società Stretto di Messina S.p.A. relativo alla linea tradizionale Battipaglia-Reggio Calabria, costituito dai rami di connessione alla linea ferroviaria verso Villa San Giovanni e verso Reggio Calabria, in corrispondenza del Bivio Bolano | J51G24000010001 |
| Sicilia  | realizzazione dei rami di collegamento ferroviario tra l'imbocco sud della galleria Santa Cecilia e la linea Messina-Catania                                                                                                                                                                                       | J61G24000030001 |
| Sicilia  | realizzazione della nuova stazione di Messina Gazzi                                                                                                                                                                                                                                                                | N/D             |





(articolo 4, comma 1)

Elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposto il subentro dell'Amministratore delegato di ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.

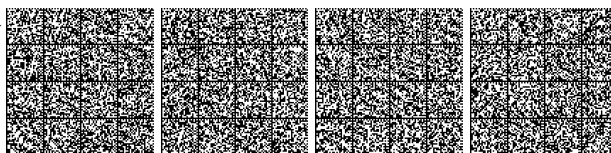
| Regione        | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                   | CUP             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Calabria       | SS182 "Trasversale delle Serre" - Lotto unico Vazzano Vallelonga                                                                                                                                                                                             | F51B16000600001 |
| Calabria       | ex CZ179-CZ180-CZ29 - SS182 "Trasversale delle Serre" - Lotto Gagliato Soverato                                                                                                                                                                              | F81B23000330001 |
| Emilia Romagna | S.S. 45 "di Val Trebbia" Ammodernamento del tratto compreso tra Cernusca e Rivergaro                                                                                                                                                                         | F11B16000540001 |
| Liguria        | S.S. 1 "Aurelia". Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interc. tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado. Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale | F51B02000270001 |
| Liguria        | S.S. 1 Aurelia – Variante all'abitato di Imperia – Lotto 1 da Svincolo Torrente Primo a Svincolo Impero                                                                                                                                                      | F51B23000410001 |
| Liguria        | S.S. 1 Aurelia – Variante all'abitato di Imperia – 2° Lotto funzionale di collegamento tra la S.S. 28 e la S.S. 1 in località Diano Marina                                                                                                                   | F61B26000020001 |
| Liguria        | S.S.1 "Aurelia" Completamento della Variante a Sanremo - Lotto 1                                                                                                                                                                                             | F21B23000520001 |
| Sicilia        | Completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo da via Altofonte a via Belgio - Progetto relativo ai lavori di costruzione dello svincolo Perpignano                                                                 | D91B05000210005 |
| Sicilia        | Progetto relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto                                                                                                                                                                                | D91B04000370001 |
| Sicilia        | Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone, in attuazione del Protocollo d'Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS. - 2° stralcio                                    | F77H25001780001 |



| Regione | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUP             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sicilia | Variante nel tratto Trapani-Mazara del Vallo, compreso tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla SS.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo 1° Stralcio Funzionale Marsala Sud (SS 188 - km 5+700) – Mazara del Vallo.                       | F21B01000200001 |
| Sicilia | Lavori di costruzione dei lotti 7° e 8° della S.S. 626 e completamento della tangenziale di Gela                                                                                                                                                                                            | F11B16000560001 |
| Sicilia | S.S. n. 284 "Occidentale Etnea" - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 2 ca. 5+400 km dallo svincolo 3 (incluso) allo svincolo 5 (escluso)                                                                                                           | F31B23000280003 |
| Sicilia | S.S. n. 284 "Occidentale Etnea" - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 3 ca. 6+400 km dal km - 0+377 (inizio tratto C1) allo svincolo 3 (escluso)                                                                                                    | F31B23000270003 |
| Molise  | S.S. 647 "Fondo Valle del Biferno" - PARTE B - Variante dell'invaso del Liscione                                                                                                                                                                                                            | F17H21002600001 |
| Puglia  | SS.N.89 GARGANICA Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 4° stralcio – "SS693 SSV del Gargano- SS89 Garganica – collegamento Vico del Gargano – Mattinata" | F21B20000600001 |
| Puglia  | S.S. 275 S. Maria di Leuca – Corridoio plurimodale Adriatico-Itinerario Maglie – S.Maria di Leuca –S.S. 275 "di S.Maria di Leuca"- II lotto Adeguam. alla sezione C del D.M. 05/11/2001 dallo svincolo Montesano-Andrano fino a S.Maria di Leuca                                            | F47H20005270001 |



| Regione  | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUP             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Puglia   | S.S. 89 “Garganica” – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. - 4° Stralcio - S.S. 693 SVV del Gargano - S.S. 89 Garganica - Collegamento Vico del Gargano – Mattinata. Tratto Vico del Gargano – Vieste – 1° stralcio – Vico del Gargano - Peschici | F91B23000060001 |
| Puglia   | S.S. 89 “Garganica” – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. - 4° Stralcio - S.S. 693 SVV del Gargano - S.S. 89 Garganica - Collegamento Vico del Gargano – Mattinata. Tratto Vico del Gargano – Vieste – 2° stralcio – Peschici – Vieste           | F11B23000080001 |
| Puglia   | S.S. 89 Garganica – Ex S.S. 273 – Lavori di realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo alla S.S.89.                                                                                                                                                                                                                                           | F24E21006580001 |
| Puglia   | S.S. 89 Garganica – Ex S.S. 272 – Realizzazione della Tangenziale di San Giovanni Rotondo                                                                                                                                                                                                                                                                          | F24E21006590001 |
| Campania | SS212 Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 2° Lotto                                                                                                                                                                                                                                                | F11B16000700001 |
| Campania | SS268 "del Vesuvio" Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F21B16000410001 |
| Puglia   | SS212 -SS 369 Appulo Fortorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F21B20000590001 |
| Abruzzo  | S.S. n° 80 “del Gran Sasso d’Italia”. Tratta stradale Teramo - Mare: variante alla S.S. 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16.                                                                                                                                                                                                                               | F81B11002290001 |
| Campania | S.S. n. 372 “Telesina”. Itinerario Caianello (A1) – Benevento: Adeguamento a 4 corsie della SS 372 “Telesina” dal km 0+000 al km 60+900. 1° lotto dal km 37+000 al km 60+900                                                                                                                                                                                       | F52C15000390001 |





| Regione   | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                   | CUP             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Campania  | S.S. n. 372 “Telesina”. Itinerario Caianello (A1) – Benevento: Adeguamento a 4 corsie della SS 372 “Telesina” dal km 0+000 al km 60+900. 2° lotto dal km 0+000 al km 37+000                                                                                  | F24E16000640001 |
| Lombardia | Ammodernamento della S.S. n. 42 – Variante Est di Edolo – Lotto II                                                                                                                                                                                           | F21B16000520001 |
| Lombardia | Raccordo tra autostrada A4 e la Val Trompia                                                                                                                                                                                                                  | F41B07000280005 |
| Lombardia | S.S. 11-494 "Padana Superiore e Vigevanese" - Lavori di collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino – Tratta A | F51B16000420001 |
| Toscana   | S.S. 12 “dell’Abetone e Del Brennero”. Viabilità Est di Lucca. Sistema Tangenziale di Lucca                                                                                                                                                                  | F71B14000450001 |
| Toscana   | SS64 “Porrettana” - Collegamento svincoli Prato Est-Ovest                                                                                                                                                                                                    | F31B14000640003 |
| Calabria  | Asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri                                                                                                                                  | F31B16000600001 |
| Calabria  | Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 309+000 ed il km 329+000                                                                                                                                                              | F71B01000190001 |
| Calabria  | Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 290+000 ed il km 309+000                                                                                                                                                              | F11B16000610001 |
| Calabria  | Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 256+000 ed il km 290+000                                                                                                                                                              | F51B16000560001 |
| Calabria  | Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice)                                                                                                                                                            | F74E16000630001 |
| Calabria  | Strada Longobucco - Mirto – Crosia. Collegamento viario ponte di Cropalati                                                                                                                                                                                   | F61B16000500001 |



| Regione  | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUP             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Calabria | Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500                                                                                                                                                                                                                                                        | F11B17000570001 |
| Calabria | Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 1 <sup>a</sup> Stralcio Lotto 1 da Cutro (km 0+000) a Papanice (km 9+000 – sv. escluso)                      | F41B23000060001 |
| Calabria | Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2 <sup>a</sup> Stralcio Lotto 1 da Catanzaro (km 0+000) a Sv. Uria compreso (km 7+500 circa)                 | F81B23000020001 |
| Calabria | Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 1 <sup>a</sup> Stralcio Lotto 2 da Papanice (km 9+000 – sv. compreso) a Crotona (fine intervento)            | F11B23000030001 |
| Calabria | Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2 <sup>a</sup> Stralcio Lotto 2 da Sv. Uria escluso (km 7+500 ca) a Sv. Cropani incluso (km 15+000 ca)       | F31B23000020001 |
| Calabria | Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2 <sup>a</sup> Stralcio Lotto 3 da Sv. Cropani escluso (km 15+000 ca) a Sv. Marcedusa incluso (km 25+000 ca) | F11B23000040001 |
| Calabria | Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2 <sup>a</sup> Stralcio Lotto 4 da                                                                           | F91B23000030001 |



| Regione  | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                 | CUP             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          | Sv. Marcedusa escluso (km 25+000 ca) a Sv. Petilino incluso (km 35+000 ca)                                                                                                                                                                                 |                 |
| Calabria | SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari) - Lotto 1 da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa)                                               | F31B23000030001 |
| Calabria | SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari) - Lotto 2 da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare) | F31B23000040001 |
| Marche   | E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro ovest - Mercatello sul Metauro est (Lotto 4°)                                                                                                                           | F71B16000470001 |
| Marche   | E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Variante di Urbania                                                                                                                                                                                   | F21B16000530001 |
| Marche   | E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 5-6)                                                                                                                                    | F64E23000150001 |
| Marche   | E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 8-9-10)                                                                                                                                 | F24E23000220001 |
| Toscana  | E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero - 1° Lotto                                                                                                                                              | F24E16000620001 |
| Toscana  | E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero - Completamento                                                                                                                                         | F14E16001640001 |
| Toscana  | E78 Tratto 2 Siena - Bettolle (A1): Lotto 0                                                                                                                                                                                                                | F31B16000570001 |
| Umbria   | E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Selci Lama (E45) - Parnacciano (Guinza) lotto 1                                                                                                                                                | F61B16000490001 |





| Regione                | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUP             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Umbria                 | E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto Le Ville - Selci Lama (E45) Lotto 7                                                                                                                                                                            | F64E16000760001 |
| Lombardia              | SS n. 38 lotto 4 - Nodo di Tirano tratta «A» (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta «B» (svincolo La Ganda - Campone in Tirano)                                                                                                                                 | F31B16000520001 |
| Piemonte / Val d'Aosta | SS20 - Lavori di costruzione del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive dell'opera di presa della sorgente San Macario                                                                                                                         | F71B05000640008 |
| Piemonte / Val d'Aosta | S.S. n. 20 - Lavori di costruz. del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive della costruzione dell'opera di presa della sorgente S.Macario - Alesaggio Galleria storica ed opere lato Italia – Progetto Esecutivo                               | F87H23004590005 |
| Calabria               | SS182 “Trasversale delle Serre” - Completamento della Bretella per Petrizzi                                                                                                                                                                                                  | F61B14000220001 |
| Calabria               | SS182 “Trasversale delle Serre” - Superamento del cimitero di Vazzano                                                                                                                                                                                                        | F31B16000530001 |
| Calabria               | SS182 “Trasversale delle Serre” - Superamento del Colle Scornari                                                                                                                                                                                                             | F51B16000450001 |
| Emilia Romagna         | S.S. 45 “di Val Trebbia” Lavori di realizzazione del ponte definitivo sul fiume Trebbia in Comune di Corte Brugnatella (PC) a seguito del crollo del Ponte Lenzino al km 78+250                                                                                              | F67H21007130005 |
| Emilia Romagna         | Lavori di realizz. ponte provvisorio in comune di corte Brugnatella PC) a seguito del crollo del Ponte Lenzino al Km 78+250                                                                                                                                                  | F37H20002150001 |
| Liguria                | S.S.1 “Aurelia” Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia. Interconnessione tra i caselli della A-12 ed il porto di La Spezia - Completamento del primo stralcio funzionale del 3° Lotto dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di Buon Viaggio – Stralcio A | F41B18000390001 |



| Regione                | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUP                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Liguria                | S.S.1 "Aurelia" Lavori di Viabilità di accesso all'Hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3° Stralcio Funzionale C dallo svincolo di San Venerio (escluso) allo svincolo Melara – Stralcio C            | F41B15000470001<br>F17H16000940001<br>F17H12000426001<br>F17H19001170001 |
| Liguria                | S.S.1 "Aurelia" Viabilità di accesso all'Hub portuale di la Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 2 stralcio funzionale B dallo svincolo di Buonviaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio incluso                    | F41B20000380001                                                          |
| Liguria                | S.1 "Aurelia". Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado - Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albissola Superiore. Lotto di completamento | F91B20000880001                                                          |
| Piemonte / Val d'aosta | S.S. 27 "Del Gran S. Bernardo" Lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto autostrada per il traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700                                                                             | F41B21005970001                                                          |
| Sicilia                | Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone, in attuazione del Protocollo d'Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS. - 1° stralcio                                                          | D71B19000500001                                                          |
| Sicilia                | S.S. n. 284 "Occidentale Etnea" - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 1 ca. 3+200 km dallo svincolo 5 (incluso) al km 14+620 (fine tratta)                                                                                                 | F31B23000290003                                                          |



| Regione                | Interventi                                                                                                                                                                                     | CUP             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sicilia                | SS 640 "Strada degli Scrittori" nel tratto dal km 44+400 allo svincolo con l'A19 nelle province di Caltanissetta e di Enna Itinerario AG-CL-A19.                                               | F91B09000070001 |
| Piemonte / Val d'Aosta | SS. 28 "del Colle di Nava" - Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla SS28 dir – 564 ed al casello A6 “Torino – Savona” – III Lotto (Variante di Mondovì)    | F11B16000550001 |
| Molise                 | SS. 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” - Lotto “0” di collegamento tra il bivio di Pesche al Km. 181+500 della S.S. 17 ed il Lotto 1 della S.S.V. “Isernia – Castel di Sangro”. | F91B16000560001 |





| Regione | Interventi                                                                                                                                                                                   | CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molise  | S.S. 647 "Fondo Valle del Biferno" -<br>PARTE A - Lavori di adeguamento,<br>messa in sicurezza e manutenzione<br>straordinaria dei viadotti Molise 1 e<br>Molise 2, sull'invaso del Liscione | F17H19000080001<br>F17H19000140001<br>F17H19000150001<br>F17H19002710001<br>F17H20000430001<br>F17H20000370001<br>F17H20000390001<br>F17H20000630001<br>F17H20000410001<br>F17H20000420001<br>F17H20000300001<br>F17H20000310001<br>F17H20000320001<br>F17H20000330001<br>F17H20000340001<br>F17H20003300001<br>F17H20000820001<br>F17H20001500001<br>F17H20001510001<br>F17H20001520001<br>F17H20001530001<br>F17H20001540001<br>F17H20001550001<br>F17H20001560001<br>F17H20003510001<br>F17H20004010001<br>F17H20004020001<br>F17H20004030001<br>F17H21005970001<br>F17H21005980001<br>F17H22001160001<br>F17H22001170001<br>F17H20001570001<br>F17H20001580001<br>F17H20003990001<br>F17H20004000001 |
| Puglia  | OPERA S.S.16 ADRIATICA - Parte<br>B - Tangenziale Ovest di Foggia –<br>Lotto3                                                                                                                | F71B16000530001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puglia  | OPERA S.S.16 ADRIATICA - Parte<br>B - Tangenziale Ovest di Foggia –<br>Lotto2                                                                                                                | F71B16000540001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puglia  | SS16 - Adeguamento tratto tra<br>Foggia e San Severo - Parte A                                                                                                                               | F51B16000540001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puglia  | S.S. 89 Garganica – Lavori per la<br>realizzazione della viabilità da<br>Manfredonia (km 172+000) –                                                                                          | F51B16000590001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Regione        | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUP             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                | Aeroporto di militare di Amendola (km 186+000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Puglia         | SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 “di Santa Maria di Leuca” - Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. - 1°lotto – Stralcio I - dal km 0+092,65 al km 10+452,68 (da Melpignano a Scorrano)             | F61B24000190001 |
| Puglia         | SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 “di Santa Maria di Leuca” - Lavori di ammodern. ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. - 1°lotto – Stralcio II - dal km 10+452,68 di prog. al km 18+140 di prog (da Botrugno a Surano)      | F61B24000200001 |
| Puglia         | SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 “di S.Maria di Leuca” - Lavori di ammodern. ed adeguam .alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. - 1°lotto – Stralcio III - dal km 18+140 al km 23+270,75 (da Surano alla Z.I. Tricase- Specchia - Miggiano) | F51B24000140001 |
| Puglia         | OPERA S.S.16 ADRIATICA - Parte B - Tangenziale Ovest di Foggia - Lottol                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F71B16000560001 |
| Campania       | SS212 - Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti 1° Lotto - 1 e 3 stralcio                                                                                                                                                                                                                                                         | F11B16000850001 |
| Emilia Romagna | SS64 “Porrettana” - Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno - Stralcio SUD                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F81B16000850001 |
| Emilia Romagna | SS64 “Porrettana” - Messa in sicurezza del Ponte Leonardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F57H21000740001 |



| Regione   | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                   | CUP             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lombardia | S.S. 11-494 "Padana Superiore e Vigevanese" - Lavori di collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino – Tratta C | F51B16000530001 |
| Calabria  | Variante all'abitato di Palizzi Marina completamente carreggiata sud                                                                                                                                                                                         | F51B01000100001 |
| Calabria  | Collegamento della SS 106 alla SS 106 VAR/A relativi all'adeguamento della SP 16                                                                                                                                                                             | F81B16000630001 |
| Marche    | E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Galleria della Guinza (Lotto 2°) e Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°)                                                                                                                          | F71B16000460001 |
| Toscana   | E78 Tratto 1 Grosseto - Siena: lotto 9                                                                                                                                                                                                                       | F21B16000440001 |
| Toscana   | E78 Tratto 1 Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari                                                                                                                                                                            | F24E18000110001 |
| Marche    | S.S. n. 16 “ADRIATICA” Nuovo collegamento tra la S.S. n. 16 e il Porto di Ancona                                                                                                                                                                             | F37H17002370001 |

Allegato 2-bis  
(Articolo 4, comma 2-bis)

*Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato della società ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.*

| Regione        | Progetto                                                                                                                                 | CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piemonte       | Realizzazione del nuovo Ponte dell'Olla sul Fiume Stura lungo la S.S. 21                                                                 | F84E26000020001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puglia         | S.S.16 - Tronco Bari - Mola di Bari Lavori di realizzazione di una variante alla S.S. 16 “Adriatica” nel tratto compreso tra Bari e Mola | F71B16000550001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puglia         | Interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100                                                       | – F34E19000010001, relativamente all'intervento denominato “Completamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100, tra i Km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B”;<br>– F41B24000120001, relativamente all'intervento “Completamento funzionale e messa in sicurezza con sez. tipo B dal km 52+200 fino al km 66+600 (conclusivo della S.S. 100) con immissione sulla nuova arteria S.S. 106 DIR/S.S. 7 in territorio di Palagiano”. |
| Lazio          | Variante alla strada statale 7 “Appia” in comune di Formia (Pedemontana)                                                                 | F81B16000870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Basilicata     | Variante alla strada statale 18, con realizzazione di una galleria di accesso, in comune di Maratea                                      | F27H23003600001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Molise-Abruzzo | Interventi di ripristino del Ponte sul fiume Trigno                                                                                      | F17H26000830001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Molise         | Interventi per la messa in sicurezza e la riapertura del Viadotto Sente Longo                                                            | F17H26000850001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

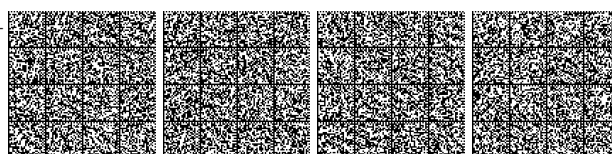




(articolo 5, comma 1)

Elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposto il subentro dell'Amministratore delegato di R.F.I. S.p.A. quale commissario straordinario.

| Regione                    | Intervento                                                                                                                                                                                                                                                 | CUP             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lombardia/Veneto           | AV/AC Brescia – Verona:<br>- Tratta AV Brescia Est – Verona;<br>- Quadruplicamento in uscita da Brescia                                                                                                                                                    | F81H91000000008 |
| Veneto                     | Nodo di Verona est                                                                                                                                                                                                                                         | J14D20000010001 |
| Veneto                     | Nodo di Verona Ovest                                                                                                                                                                                                                                       | J14H20000440001 |
| Veneto                     | Tratta AV/AC Verona-Padova:<br>-Tratta AV Verona-Bivio Vicenza;<br>- Attraversamento di Vicenza                                                                                                                                                            | J41E91000000009 |
| Veneto                     | AV/AC Verona - Padova:<br>Tratta AV Vicenza-Padova                                                                                                                                                                                                         | J11J20000100008 |
| Trentino-Alto Adige        | Linea Fortezza Verona:<br>- Circonvallazione di Trento (lotto 3a) e progettazione preliminare lotti 3a e 3b;<br>- Circonvallazione di Rovereto                                                                                                             | J41C09000000005 |
| Trentino-Alto Adige/Veneto | Linea Fortezza Verona:<br>- Quadruplicamento Fortezza<br>- Ponte Gardena;<br>- Ingresso a Verona;<br>- Circonvallazione di Bolzano                                                                                                                         | J94F04000020001 |
| Abruzzo                    | Linea Roma – Pescara:<br>Raddoppio Interporto d'Abruzzo-Chieti-Pescara                                                                                                                                                                                     | J31H96000000021 |
| Lazio/Abruzzo              | Linea Roma – Pescara:<br>- Raddoppio Tagliacozzo-Avezzano;<br>- Raddoppio Sulmona-Pratola Peligna;<br>- Raddoppio Scafa-Manoppello-Interporto d'Abruzzo;<br>- Nuova linea Roma-Mandela-Tagliacozzo;<br>- Varianti Avezzano-Sulmona e Pratola Peligna-Scafa | J84E21001320008 |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abruzzo                      | Linea Roma – Pescara: Bretella Sulmona                                                                                                                                                                                                       | J84J18000000001 |
| Abruzzo                      | Linea Roma – Pescara: III binario tra Pescara C.le e Pescara Porta Nuova                                                                                                                                                                     | J84J23000230001 |
| Marche/Umbria                | Direttrice Orte – Falconara:<br>- PM228-Castelplanio (Lotto 1: nuovo collegamento PM228 - nuovo Bivio Nord Albacina; Lotto 2: Raddoppio Bivio Nord Albacina - Serra San Quirico; Lotto 3: Raddoppio Serra San Quirico – Castelplanio).       | J21J05000000001 |
| Marche/Umbria                | Direttrice Orte – Falconara: Raddoppio Foligno-Fabriano                                                                                                                                                                                      | J31J05000030001 |
| Marche                       | Direttrice Orte – Falconara:<br>- Variante Falconara e bretella di collegamento tra la linea Orte-Falconara direzione nord e la variante di Falconara verso nord;<br>- Nuova stazione Osimo                                                  | J31J05000030011 |
| Marche                       | Direttrice Orte – Falconara: Raddoppio PM228-Albacina                                                                                                                                                                                        | J44D20000060009 |
| Umbria                       | Direttrice Orte – Falconara: Raddoppio Spoleto-Terni                                                                                                                                                                                         | J61H02000090008 |
| Marche/Umbria                | Direttrice Orte – Falconara:<br>- Raddoppio Spoleto-Campello, Castelplanio-Montecarotto e Fabriano-P.M.228;<br>- interventi di completamento Orte-Terni                                                                                      | J61H03000030001 |
| Marche/Umbria                | Direttrice Orte – Falconara: Tecnologie per la velocizzazione tratte prioritarie Orte-Falconara                                                                                                                                              | J64E21000110008 |
| Campania/Basilicata/Calabria | AV Salerno-Reggio Calabria:<br>- Lotto 1a Battipaglia - Romagnano e progettazione di fattibilità tecnico-economica intero itinerario;<br>- Lotti 1b Romagnano – Buonabitacolo;<br>- Lotti 1c Buonabitacolo - Praia<br>- Lotto 2 Praia-Paola; | J71J20000110008 |



|                              |                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              | - Raddoppio Galleria Santomarco                                                                                                                                                                                        |                 |
| Campania/Calabria            | AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti di completamento (lotto 0, 3, 4, 5 e 6)                                                                                                                                              | N.D.            |
| Sicilia                      | Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo                                                                                                                                                                              | J44H17000670001 |
| Sicilia                      | Elettrificazione Cinisi-Alcamo Dir- Trapani                                                                                                                                                                            | J64C20002310001 |
| Campania/Basilicata/Calabria | Velocizzazione impianti linea Battipaglia-Potenza                                                                                                                                                                      | J64H17000230001 |
| Campania/Basilicata/Puglia   | Potenza – Metaponto – Taranto:<br>-Velocizzazione Grassano-Metaponto;<br>- Velocizzazione e adeguamento prestazionale Romagnano - Taranto ulteriori fasi                                                               | J94E21000070009 |
| Lombardia                    | Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova:<br>-Raddoppio Piadena-Mantova e soppressione PL critici intera linea;<br>- Raddoppio Codogno-Cava Tigozzi e Cremona-Piadena                                                         | J84H17000930009 |
| Emilia-Romagna               | Raddoppio Pontremolese:<br>- Raddoppio Parma-Vicofertile<br>- Raddoppio Vicofertile-Fornovo (Osteriazza) e Berceto-Chiesaccia                                                                                          | J81H02000000001 |
| Campania                     | Itinerario Napoli – Bari: Variante Napoli-Cancello                                                                                                                                                                     | J61H94000000011 |
| Campania                     | Itinerario Napoli – Bari:<br>- Nuovo collegamento Cancello-Frasso Telesino e progettazione preliminare intero itinerario;<br>- Raddoppio Frasso Telesino-Telese;<br>- Raddoppio Telese - S. Lorenzo Maggiore-Vitulano; | J41H01000080008 |
| Puglia                       | Itinerario Napoli – Bari:                                                                                                                                                                                              | J41H92000000008 |





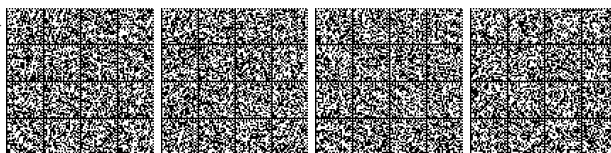
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | - Raddoppio Orsara-Bovino;<br>- Raddoppio Bovino-Cervaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Campania/Puglia       | Itinerario Napoli – Bari:<br>Raddoppio Apice-Hirpinia;<br>Raddoppio Hirpinia-Orsara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J77I04000000009 |
| Sicilia               | Asse AV/AC Palermo-Catania<br>– Messina:<br>- Raddoppio Giampilieri-<br>Taormina<br>- Raddoppio Letojanni-<br>Taormina-Fiumefreddo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J11H02000070008 |
| Sicilia               | Asse AV/AC Palermo-Catania<br>– Messina:<br>- Interramento stazione<br>Catania c.le completamento<br>del doppio binario tra<br>Catania C.le e Catania<br>Acquicella;<br>- Interramento Catania<br>Acquicella-Bicocca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J11H03000140008 |
| Sicilia               | Asse AV/AC Palermo-Catania<br>– Messina:<br>- 1^ macrofase Palermo –<br>Catania: Lotto 1+2<br>Fiumetorto-<br>Montemaggiore-Lercara;<br>- 1^ macrofase Palermo –<br>Catania: Lotto 3 Lercara-<br>Caltanissetta Xirbi;<br>- 1^ macrofase Palermo –<br>Catania: Lotto 4a<br>Caltanissetta Xirbi-Enna;<br>- 1^ macrofase Palermo –<br>Catania: Lotto 4b Enna-<br>Dittaino<br>- 1^ macrofase Palermo –<br>Catania: Lotto 5 Dittaino-<br>Catenanuova;<br>- 1^ macrofase Palermo –<br>Catania: Lotto 6<br>Catenanuova-Bicocca;<br>- 2^ macrofase Palermo –<br>Catania: Tratti di raddoppio<br>e varianti alla linea storica<br>tratta Lercara Diramazione-<br>Nuova Enna | J11H03000180001 |
| Piemonte              | PRG e ACC Tortona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | J64G18000130009 |
| Piemonte/Lombardia    | Quadruplicamento Tortona-<br>Voghera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J71H92000020011 |
| Friuli-Venezia Giulia | Linea Venezia-Trieste:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J34H16000620009 |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Varianti Portogruaro, Latisana e Isonzo;</li> <li>- Variante Ronchi-Aurisina;</li> <li>- Potenziamento tecnologico Venezia-Trieste, rimozione limitazione massa assiale D4 e altri interventi infrastrutturali su linea storica.</li> </ul>                      |                 |
| Liguria             | linea Genova Ventimiglia: Raddoppio Andora-Finale Ligure                                                                                                                                                                                                                                                  | J71J04000000008 |
| Molise              | Raddoppio Pescara – Bari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raddoppio Ripalta-Lesina;</li> <li>- Raddoppio Termoli-Ripalta</li> </ul>                                                                                                                                                              | J71H92000000007 |
| Basilicata          | Completamento nuova linea Ferrandina-Matera, elettrificazione e bretella Ferrandina-Potenza                                                                                                                                                                                                               | J81H92000020001 |
| Lazio               | Chiusura anello ferroviario di Roma <ul style="list-style-type: none"> <li>- lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia - Vigna Clara;</li> <li>- lotto 1B Vigna Clara - Tor di Quinto;</li> <li>- lotto 2 Tor di Quinto - Val d'Ala;</li> <li>- lotto 3 Collegamenti con linee Tirrenica e Roma-Firenze</li> </ul> | J31H03000180008 |
| Lombardia           | Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raddoppio Bergamo-Montello;</li> <li>- Raddoppio Bergamo-Curno, ACC Bergamo, PRG e ACC Ponte S. Pietro</li> </ul>                                                                                                   | J64H17000140001 |
| Lombardia           | Linea Gallarate – Rho: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa;</li> <li>- Triplicamento Parabiago-Gallarate</li> </ul>                                                                                                                       | J31J05000010001 |
| Trentino-Alto Adige | Variante Val di Riga e PRG di Bressanone: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRG Bressanone e altre opere propedeutiche;</li> <li>- Variante di Riga</li> </ul>                                                                                                                                     | J34G18000150001 |
| Veneto              | Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia                                                                                                                                                                                                                                                             | J51H03000170001 |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lombardia | Collegamento ferroviario<br>aeroporto di Bergamo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J81D19000000009 |
| Lombardia | Linea Milano-Genova:<br>quadruplicamento tratta Milano<br>Rogoredo – Pavia:<br>- Quadruplicamento<br>Rogoredo-Pieve Emanuele;<br>- Quadruplicamento Pieve<br>Emanuele-Pavia                                                                                                                                                               | J47I09000030009 |
| Lazio     | Nodo di interscambio di<br>Pigneto:<br>- Fermata Pigneto su linea<br>FL1/FL3 e copertura<br>parziale vallo;<br>- Fermata Pigneto su linea<br>FL4/6 e sistemazioni varie                                                                                                                                                                   | J37I06000070001 |
| Lazio     | Raddoppio Lunghezza-<br>Guidonia:<br>- 1^ fase (Lunghezza-Bagni di<br>Tivoli);<br>- 2^ fase (Bagni di Tivoli -<br>Guidonia)                                                                                                                                                                                                               | J31H03000190001 |
| Lazio     | Quadruplicamento Capannelle-<br>Ciampino e PRG Ciampino                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J31H96000000011 |
| Lazio     | Raddoppio Cesano –<br>Bracciano:<br>- Raddoppio Cesano-Vigna di<br>Valle;<br>- Raddoppio Vigna di Valle-<br>Bracciano                                                                                                                                                                                                                     | J21C08000000009 |
| Toscana   | Raddoppio e elettrificazione<br>ferrovia Empoli-Siena:<br>- Raddoppio Empoli-<br>Granaiole;<br>- Elettrificazione linea<br>Empoli-Siena                                                                                                                                                                                                   | J54H17000300001 |
| Sicilia   | Bypass di Augusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J51B21001950006 |
| Sicilia   | Collegamento porto di Augusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C51B20000970006 |
| Calabria  | Adeguamento e velocizzazione<br>linea ferroviaria jonica - tratta<br>Sibari-Melito Porto Salvo e<br>trasversale Lamezia Terme -<br>Catanzaro Lido:<br>- Potenziamento Lamezia<br>Terme - Settingiano e<br>elettrificazione Lamezia-<br>Catanzaro Lido;<br>- Elettrificazione linea jonica<br>tratta Catanzaro Lido -<br>Crotone – Sibari. | J37I12000110001 |





|                                             |                                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Puglia                                      | Bari Nord: Variante Bari S. Spirito - Palese                                                                                                    | J11C09000000009 |
| Puglia                                      | Collegamento con Aeroporto del Salento                                                                                                          | J31D19000000001 |
| Sardegna                                    | Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia                                                                                                     | J31B21002470001 |
| Lombardia/Liguria                           | Velocizzazione Milano-Genova 1 <sup>a</sup> fase - potenziamento tecnologico e 2 <sup>a</sup> fase - rettifiche di tracciato e piccole varianti | J84H17000480001 |
| Sicilia                                     | Ripristino linea Caltagirone – Gela:<br>- lotto 1 Caltagirone Niscemi;<br>- lotto 2 Niscemi - Gela                                              | J64G18000140001 |
| Sicilia                                     | Anello di Palermo 2° stralcio: tratta Politeama-Notarbartolo                                                                                    | J74C20001660001 |
| Emilia-Romagna/Marche/Abruzzo/Molise/Puglia | Linea Adriatica 1 <sup>o</sup> lotto: Raddoppio Bologna - Castel Bolognese                                                                      | J41G23000070001 |
|                                             | Linea Adriatica ulteriori lotti                                                                                                                 | J64J24000610001 |
| Campania                                    | Piattaforma logistica di Valle Ufita                                                                                                            | J37H21006500008 |

Allegato 4  
(articolo 5, comma 3)

*Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato della società RFI S.p.A. quale commissario straordinario.*

| Regione                       | Progetto                                                                                       | CUP             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Veneto                        | Collegamento ferroviario con l'aeroporto "Catullo" e con la sponda orientale del lago di Garda | da assegnare    |
| Friuli Venezia Giulia         | Nodo di Udine                                                                                  | J54H17000130009 |
| Provincia autonoma di Bolzano | Programma di rigenerazione dell'Areale di Bolzano                                              | J51G26000040001 |
| Lazio                         | Interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina                        | J24J26000140001 |

26A02395



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino rabbico inattivato, «Rabipur».

*Estratto determina AAM/PPA n. 236/2026 del 23 aprile 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale RABIPUR:

Tipo II, B.II.d.2 – Modifica della procedura di prova del prodotto finito; c) modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, o sostituzione di un preparato biologico di riferimento non coperto da un protocollo approvato.

Si modificano gli stampati, paragrafo 2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette; modifiche editoriali ai paragrafi 4.2 e 4.5 dell'RCP, al paragrafo 6.6 dell'RCP e corrispondente sezione del FI, al paragrafo 18 delle etichette.

Confezione A.I.C. n.:

035947035 «Polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente sterile da 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bavarian Nordic A/S, con sede legale e domicilio fiscale Philip Heymans Alle, 3, 2900 Hellerup, Danimarca.

Procedura europea: DE/H/0216/002/II/0127.

Codice pratica: VC2/2025/244.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazione, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02110

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dienogest/etini-lestradiolo, «Kelsee».

*Estratto determina AAM/PPA n. 235/2026 del 23 aprile 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale KELSEE:

tipo II, C.I.6.a) - aggiunta di una nuova indicazione terapeutica (Trattamento dell'irsutismo nelle donne con Sindrome dell'ovaio policistico (PCOS)) a seguito della conduzione dello studio LPRI-424/304. La variazione comporta la seguente estensione di indicazione terapeutica, da:

contraccezione ormonale orale.

La decisione di prescrivere KELSEE deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a KELSEE e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati (COC) (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).

a:

contraccezione ormonale orale;

trattamento dell'irsutismo nelle donne con Sindrome dell'ovaio policistico (PCOS).

La decisione di prescrivere KELSEE deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a KELSEE e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati (COC) (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).

Per la suddetta indicazione terapeutica si applica la seguente classificazione: C(nn)/RR.

Si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo ed etichette.

Confezioni A.I.C. n.:

051107011 - «2 mg/0.02 mg compresse a rilascio prolungato» 1x28 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Al;

051107023 - «2 mg/0.02 mg compresse a rilascio prolungato» 3x28 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Al;

051107035 - «2 mg/0.02 mg compresse a rilascio prolungato» 6x28 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Al;

051107047 - «2 mg/0.02 mg compresse a rilascio prolungato» 13x28 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Exeltis Italia S.r.l., codice fiscale 09225620963, con sede legale e domicilio fiscale in - via Lombardia n. 2/A - 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italia.

Procedura europea: SE/H/xxxx/WS/839.

Codice pratica: VC2/2024/677.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02111

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di frazione flavonoica purificata micronizzata, «Dafilon».**

*Estratto determina AAM/AIC n. 125 del 24 aprile 2026*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DAFILON, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, con sede legale e domicilio in Rue Carnot, 50 - 92284 Suresnes Cedex (Francia).

*Confezioni:*

«1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 023356088 (in base 10) 0Q8SPS (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 023356090 (in base 10) 0Q8SPU (in base 32).

Principi attivi: frazione flavonoica purificata micronizzata.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy - Francia, e

Servier (Ireland) Industries Ltd - Gorey Road, Arklow - Co. Wicklow - Irlanda.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02126

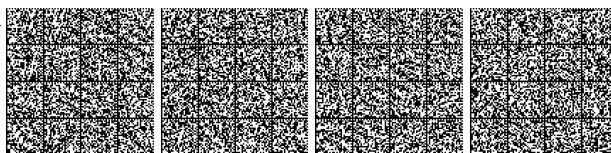
**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, «Dimetilfumarato Vivanta».**

*Estratto determina AAM/UPEN n. 79 del 18 marzo 2026*

Codice pratica: RU/2024/195.

Procedura europea: n. NL/H/5714/001-002/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIME-TILFUMARATO VIVANTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel





riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vivanta Generics S.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Trtinová 260/1, Cakovice, 19600, Praga 9, Repubblica Ceca.

#### Confezioni:

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597019 (in base 10) 1K6MQV (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597021 (in base 10) 1K6MQX (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 196 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597033 (in base 10) 1K6MR9 (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597045 (in base 10) 1K6MRP (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597058 (in base 10) 1K6MS2 (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 196x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597060 (in base 10) 1K6MS4 (in base 32);

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597072 (in base 10) 1K6MSJ (in base 32);

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597084 (in base 10) 1K6MSW (in base 32);

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597096 (in base 10) 1K6MT8 (in base 32);

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 56x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597108 (in base 10) 1K6MTN (in base 32).

Principio attivo: dimetilfumarato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000, Malta;

MSN Labs Europe Limited, KW20A Corradino Park, Paola, PLA3000, Malta.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

##### Confezioni:

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597019 (in base 10) 1K6MQV (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597045 (in base 10) 1K6MRP (in base 32);

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597072 (in base 10) 1K6MSJ (in base 32);

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597084 (in base 10) 1K6MSW (in base 32);

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597096 (in base 10) 1K6MT8 (in base 32);

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 56x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597108 (in base 10) 1K6MTN (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

##### Confezioni:

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597021 (in base 10) 1K6MQX (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 196 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051597033 (in base 10) 1K6MR9 (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597058 (in base 10) 1K6MS2 (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 196x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051597060 (in base 10) 1K6MS4 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

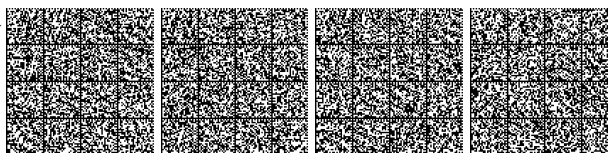
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del



quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 aprile 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02193

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di imipenem e cilastatina, «Imipenem e Cilastatina Noridem».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 111 del 3 aprile 2026*

Codice pratica: RU/2025/003.

Procedura europea n. DE/H/3902/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IMIPENEM E CILASTATINA NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115 1065, Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051842019 (in base 10) 1KG2Z3 (in base 32);

«500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051842021 (in base 10) 1KG2Z5 (in base 32);

«500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051842033 (in base 10) 1KG2ZK (in base 32).

Principi attivi: imipenem e cilastatina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Industria Farmaceutica, 21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Kironeri, Attiki, Grecia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

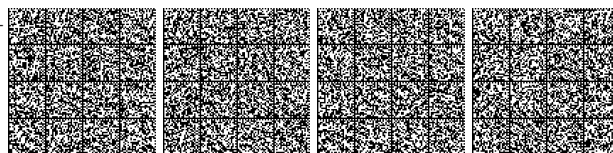
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare



periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda  
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02194

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  
per uso umano, a base di testosterone enantato, «Testoviron».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 128 del 27 aprile 2026*

Codice pratica: AIN/2024/1494.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TESTOVIRON, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Advanz Pharma Limited con sede legale e domicilio in Unit 17, Northwood House, Northwood Crescent, Dublino 9, D09 V504 (Irlanda).

Confezione: «250 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preimpilata» una siringa preimpilata in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 002922072 (in base 10) 02T5LS (in base 32);

principio attivo: testosterone enantato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Bayer AG - Müllerstr. 178, 13353, Wedding, Berlin, Germany.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, urologo, andrologo.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso  
sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire «*brochure* aggiuntiva per il personale medico sanitario sulla corretta tecnica di iniezione, riconoscimento e gestione del microembolia polmonare da soluzioni oleose (POME)», il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006,





AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

#### Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02195

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lenvatinib, «Lenvatinib Sandoz»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 129 del 27 aprile 2026

Codice pratica: MCA/2024/128.

Procedura europea n. NL/H/6109/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LENVATINIB SANDOZ, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 - Milano (MI) - Italia;

confezioni:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691019 (in base 10) 1L802C (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691021 (in base 10) 1L802F (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691033 (in base 10) 1L802T (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691045 (in base 10) 1L8035 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691058 (in base 10) 1L803L (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691060 (in base 10) 1L803N (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691072 (in base 10) 1L8040 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691084 (in base 10) 1L804D (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691096 (in base 10) 1L804S (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister divisibile in dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691108 (in base 10) 1L8054 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60X1 capsule in blister divisibile in dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691110 (in base 10) 1L8056 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90X1 capsule in blister divisibile in dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691122 (in base 10) 1L805L (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691134 (in base 10) 1L805Y (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691146 (in base 10) 1L806B (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691159 (in base 10) 1L806R (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691161 (in base 10) 1L806T (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691173 (in base 10) 1L8075 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691185 (in base 10) 1L807K (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691197 (in base 10) 1L807X (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691209 (in base 10) 1L8089 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691211 (in base 10) 1L808C (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691223 (in base 10) 1L808R (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691235 (in base 10) 1L8093 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691247 (in base 10) 1L809H (in base 32);

principio attivo: lenvatinib.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L. - Calle De Castello 1, Sant Boi De Llobregat, 08830 Barcelona, Spagna;

Synthon B.V. - Microweg 22, Nijmegen, 6545 CM Gelderland, Paesi Bassi.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691019 (in base 10) 1L802C (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691021 (in base 10) 1L802F (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691033 (in base 10) 1L802T (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691045 (in base 10) 1L8035 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691058 (in base 10) 1L803L (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691060 (in base 10) 1L803N (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691072 (in base 10) 1L8040 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691084 (in base 10) 1L804D (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691096 (in base 10) 1L804S (in base 32);



«4 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister divisibile in dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691108 (in base 10) 1L8054 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60X1 capsule in blister divisibile in dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691110 (in base 10) 1L8056 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90X1 capsule in blister divisibile in dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691122 (in base 10) 1L805L (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, oncologo, epatologo, gastroenterologo.

Confezioni:

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691134 (in base 10) 1L805Y (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691146 (in base 10) 1L806B (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691159 (in base 10) 1L806R (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691161 (in base 10) 1L806T (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691173 (in base 10) 1L8075 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052691185 (in base 10) 1L807K (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691197 (in base 10) 1L807X (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691209 (in base 10) 1L8089 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691211 (in base 10) 1L808C (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691223 (in base 10) 1L808R (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691235 (in base 10) 1L8093 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/PE con essiccante/AL - A.I.C. n. 052691247 (in base 10) 1L809H (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, oncologo.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-

no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza- PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 16 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02196



# **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Vivanta».**

*Estratto determina AAM/AIC n. 130 del 27 aprile 2026*

Codice pratica: MCA/2023/35, C1B/2026/159.

Procedura europea: n. CZ/H/1262/002-004/DC e n. CZ/H/1262/002-004/IB/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ELTROMBOPAG VIVANTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vivanta Generics S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Třtinova 260/1, Čakovice 196 00, Praga 9, Repubblica Ceca (CZ).

## **Confezioni:**

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672017 (in base 10), 1JBDDK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672029 (in base 10), 1JBDDX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 (3 x 28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672031 (in base 10), 1JBDDZ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672043 (in base 10), 1JBDFC (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672056 (in base 10), 1JBDFS (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 (3 x 28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672068 (in base 10), 1JBDG4 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672070 (in base 10), 1JBDG6 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672082 (in base 10), 1JBDGL (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 (3 x 28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672094 (in base 10), 1JBDGY (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672106 (in base 10), 1JBDBH (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672118 (in base 10), 1JBBDHQ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 x 1 (3 x 28 x 1) compresse blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672120 (in base 10), 1JBDBHS (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672132 (in base 10), 1JBBDJ4 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672144 (in base 10), 1JBBDJJ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 x 1 (3 x 28 x 1) compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672157 (in base 10), 1JBBDJX (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672169 (in base 10), 1JBBDK9 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672171 (in base 10), 1JBBDKC (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 x 1 (3 x 28 x 1) compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672183 (in base 10), 1JBBDKR (in base 32).

Principio attivo: eltrombopag.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Estate, Paola, PLA3000, Malta;

MSN Labs Europe Limited KW20A Corradino Park, Paola, PLA3000, Malta.

## *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

### **Confezioni:**

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672029 (in base 10), 1JBDDX (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672056 (in base 10), 1JBDFS (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672118 (in base 10), 1JBBDHQ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672144 (in base 10), 1JBBDJJ (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

### **Confezioni:**

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672017 (in base 10), 1JBDDK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 (3 x 28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672031 (in base 10), 1JBDDZ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672043 (in base 10), 1JBDFC (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 (3 x 28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672068 (in base 10), 1JBDG4 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672070 (in base 10), 1JBDG6 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672082 (in base 10), 1JBDGL (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 (3 x 28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672094 (in base 10), 1JBDGY (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672106 (in base 10), 1JBDBH (in base 32);

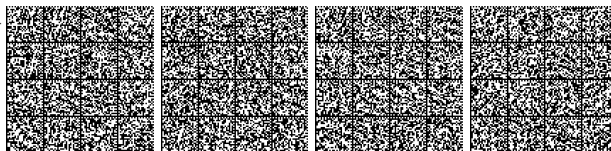
«25 mg compresse rivestite con film» 84 x 1 (3 x 28 x 1) compresse blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672120 (in base 10), 1JBDBHS (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672132 (in base 10), 1JBBDJ4 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 x 1 (3 x 28 x 1) compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672157 (in base 10), 1JBBDJX (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672169 (in base 10), 1JBBDK9 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672171 (in base 10), 1JBBDKC (in base 32);





«75 mg compresse rivestite con film» 84 x 1 (3 x 28 x 1) compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672183 (in base 10), 1JBDKR (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672029 (in base 10), 1JBDDX (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672056 (in base 10), 1JBDFS (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672118 (in base 10), 1JBHDQ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672144 (in base 10), 1JBDDJ (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672017 (in base 10), 1JBDDK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 (3 x 28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672031 (in base 10), 1JBDDZ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672043 (in base 10), 1JBDFC (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 (3 x 28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672068 (in base 10), 1JBDG4 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672070 (in base 10), 1JBDG6 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672082 (in base 10), 1JBDGL (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 (3 x 28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672094 (in base 10), 1JBDGY (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672106 (in base 10), 1JBHDB (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 x 1 (3 x 28 x 1) compresse blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672120 (in base 10), 1JBHDS (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672132 (in base 10), 1JBHJ4 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 x 1 (3 x 28 x 1) compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672157 (in base 10), 1JBHJX (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672169 (in base 10), 1JBHJ9 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672171 (in base 10), 1JBHJC (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 x 1 (3 x 28 x 1) compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050672183 (in base 10), 1JBHJR (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo e pediatra.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

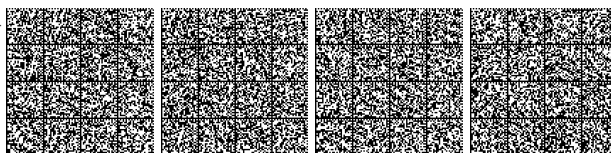
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 26 febbraio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A02197**

**Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».**

*Estratto determina IP n. 247 del 23 aprile 2026*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società GMM Famra S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

| Denominazione | Descrizione                                           | A.I.C.    | Data G.U.  | Data decadenza |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| XANAX         | «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse | 043881248 | 08/03/2021 | 09/03/2026     |
| XANAX         | «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse   | 043881251 | 08/03/2021 | 09/03/2026     |
| XANAX         | «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse   | 043881263 | 08/03/2021 | 09/03/2026     |

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A02198**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Topamax»**

*Estratto determina IP n. 263 del 23 aprile 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOPAMAX 100 mg comprimés pelliculés 100 U.P. dal Belgio con numero di autorizzazione BE184371, intestato alla società Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse, Belgio e prodotto da Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgio, Janssen-Cilag S.p.a. - via C. Janssen - loc. Borgo S. Michele - 04100 Latina (LT), Italia e Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica S.A., Estrada Consiglieri Pedrosa n. 69 B, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portogallo, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: TOPAMAX «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 052968017 (in base 10), 1LJGLK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: 100 mg di topiramato;

eccipienti:

nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato;

rivestimento: Opadry giallo<sup>1</sup>, cera carnauba.

<sup>1</sup>Opadry contiene ipromellosa, macrogol, polisorbato 80 e come coloranti, titanio diossido E171 e ossido di ferro giallo E172.

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 «Come conservare Topamax» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere le compresse dall'umidità.

Riportare sul confezionamento secondario, in luogo di «60 compresse rivestite con film con essiccante»: 60 compresse rivestite con film.

Alle etichette è allegata la scheda di allerta per il paziente che dovrà essere inserita nelle confezioni del medicinale di importazione.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR), Italia;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI), Italia;

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola - lotto C A1 - 80035 Nola (NA), Italia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: TOPAMAX «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 052968017.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: TOPAMAX «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 052968017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02199

**MINISTERO DELL'INTERNO****Soppressione della Parrocchia di S. Alberto, in Ponte Nizza**

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 aprile 2026 viene soppressa la Parrocchia di S. Alberto, con sede in Ponte Nizza (PV), frazione Abbadia Sant'Alberto di Butrio.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A02107

**Soppressione dell'Associazione laicale femminile a scopo di religione Piccole Ancelle del Bambino Gesù, in Genova**

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 aprile 2026 viene soppressa l'Associazione laicale femminile a scopo di religione Piccole Ancelle del Bambino Gesù, con sede in Genova.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A02108

**Soppressione della Parrocchia di S. Vitale, in Ravenna**

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 aprile 2026 viene soppressa la Parrocchia di S. Vitale, con sede in Ravenna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A02109

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Rettoria «Eremo di San Vitaliano», in Caserta.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 aprile 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Chiesa Rettoria «Eremo di San Vitaliano», con sede in Caserta, frazione Casola.

26A02235

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO****Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

Con decreto direttoriale 24 marzo 2026, n. 123, il termine ultimo di conclusione dei lavori degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, autorizzati con decreto direttoriale 25 novembre 2024, n. 443, è stato prorogato al 31 dicembre 2026. Inoltre, la relativa attività di rendicontazione degli deve essere conclusa entro il 31 marzo 2027.

Il citato decreto, non soggetto *ratione materiae* a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito nella seguente pagina web:

<https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-123-del-24-marzo-2026>

26A02234

**MINISTERO DELLA CULTURA****Passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato del manufatto ligneo denominato «Trono Imperiale»**

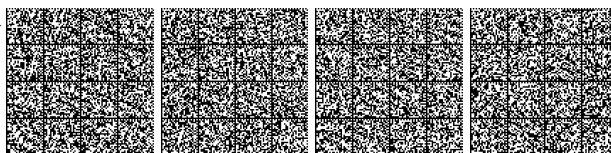
Il Capo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura, con decreto datato 4 marzo 2025, n. 11, ha disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato del manufatto ligneo denominato «Trono Imperiale», la cui restituzione allo Stato di origine è disposta dall'art. 37 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e che non ha finora trovato attuazione, essendo il manufatto rimasto giacente presso i depositi da decenni.

26A02236

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****Sostituzione del liquidatore della «Regisport - realizzazione e gestione impianti sportivi soc. coop. a r.l. in breve Regisport soc. coop. in liquidazione», in Aosta.**

Con deliberazione n. 426, in data 24 aprile 2026, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile, la sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Regisport - realizzazione e gestione impianti sportivi soc. coop. a r.l. in breve Regisport soc. coop. in liquidazione», con sede legale in Aosta - via Vevey n. 17 - costituita con atto a rogito del notaio dott. Marcoz Guido in data 3 febbraio 1994, C.F. 00585770076 - ed ha nominato la dott.ssa Maria Maccarrone quale nuovo liquidatore.

26A02211

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*





€ 1,00

